

Ministero della Pubblica Istruzione

Direzione Generale dell'Istruzione Superiore

Div. 1 — Posiz. 21
Prot. n. 25156

Al Prof. Francesco De Martino

Università di

BARI

OGGETTO : Commissione giudicatrice del concorso per la cattedra di **Diritto romano dell'Università di Camerino.**

A seguito delle votazioni indette a norma dell'art. 4 del D. L. L. 5 aprile 1945, n. 238, la Commissione giudicatrice del concorso in oggetto è stata così costituita, con decreto in corso di registrazione:

Prof. ARANGIO RUIZ Vincenzo

• **DE MARTINO Francesco**

• **SOLAZZI Siro**

• **VOLTERRA Edoardo**

• **ALBERTARIO Emilio**

Nel dargliene comunicazione trasmetto l'elenco dei candidati, richiamando altresì l'attenzione della S. V. sulle norme dell'art. 29 del Regolamento generale universitario, per effetto delle quali non possono far parte di Commissioni di concorsi a cattedre universitarie coloro che siano parenti od affini, fino al 4° grado incluso, sia tra loro ovvero con alcuno dei candidati.

Quanto prima le saranno rimessi i titoli dei concorrenti.

Gradirò assicurazione cortesemente sollecita della sua accettazione.

18 NOV. 1947

Roma, _____

IL MINISTRO
Petrucchi

REPUBBLICA ITALIANA

Roma, 30 DIC. 1941

Ministero
della Pubblica Istruzione
DIREZIONE GENERALE
PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE

Al Prof. Francesco DE
MARTINO - Università di
B A R I

Div. I, Posiz. 23 E
Prot. N. 28118

Rispostato al f. del
Div. Sez. N.°

OGGETTO: Liquidazione di indennità

Perchè questo Ministero possa provvedere alla liquidazione delle indennità dovutele quale membro della Commissione giudicatrice del concorso per la cattedra di Diritto romano della Università di Camerino, si prega di voler inviare, con cortese urgenza, lo scontrino ferroviario comprovante il viaggio di ritorno da Roma a Bari.

IL MINISTRO

La Commissione Giudicatrice del Concorso per la Cattedra di Diritto Romano nella Università di Camerino, costituita dai Prof.ri: Siro Solazzi, Vincenzio Arangio-Ruiz, Emilio Albertario, Edoardo Volterra, Francesco De Martino, si onora presentare alla S.V. la relazione dei suoi lavori:

la Commissione si è radunata in Roma il 18 dicembre 1947 ed ha proseguito i suoi lavori nei giorni 19, 20, 21, 22, 23. Nella prima adunanza essa ha proceduto all'elezione del Presidente nella persona del Prof. Siro Solazzi e della Segretario nella persona del Prof. Francesco De Martino.

La Commissione ha deciso preliminarmente di non pronunciare dichiarazioni del titolo di maturità, non essendo a questo tenuta in virtù delle vigenti disposizioni di legge.

Dopo aver proceduto alla verifica della legittimità dei titoli di ammissione al concorso di ogni singolo candidato, è passata alla valutazione della carriera scientifica e didattica e dei titoli scientifici di ciascun candidato.

Indi ha proceduto alle votazioni per la terna in conformità alle disposizioni di legge ed ha nominato Relatore il Segretario della Commissione, Prof. Francesco De Martino.

Le valutazioni dei singoli Candidati sono state le seguenti:

AMBROSINO Rodolfo. Laureato in giurisprudenza nell'Università di Roma col massimo di voti il 15 novembre 1935, ha seguito corsi di perfezionamento in varie discipline presso la stessa Università, Assistente alla Cattedra di Diritto Romano nella stessa Università e Incaricato dal 1937 dell'ordinamento della Biblioteca del nuovo Istituto di Diritto Romano e della Scuola di perfezionamento annessa al predetto Istituto. È Libero Docente in Diritto Romano dal 1939 ed è Incaricato dal 1943 di Corsi di Istituzione di Diritto Romano e di Storia del Diritto Romano per reduci. Delle sue attitudini didattiche fanno fede i lusinghieri giudizi della Facoltà di Roma.

Ha partecipato al Concorso per cattedra romanistica nel 1942 ed in esso veniva dichiarato maturo all'unanimità.

Presenta i seguenti lavori:

- 1) Da Giovaleno a Gaio in tema di postliminio
- 2) Riferimenti al Diritto Associativo Romano
- 3) In tema di interpolazioni
- 4) Il requisito della vitalità per l'acquisto della capacità giuridica in Diritto Romano
- 5) Il simbolismo della capitis dominatio
- 6) Vocabolario Institutionum Iustiniani Augusti
- 7) In iure cessio hereditatis
- 8) Note integrative di Istituzioni di Diritto Romano
- 9) Successio in ius-successio in locum-successio
- 10) Ius singulare
- 11) Recensione a E. Volterra "La conception du mariage"

- 6) La protezione interdittale nel processo romano
- 7) Ancora in tema di collisione
- 8) Sul negozio giuridico illecito turpitudō utriusque
- 9) Giudizi paragrafici (Nuovo Digesto Italiano)
- 10) Manumissio per mensam e affrancazioni pretorie
- 11) Petronio 70, 10, II
- 12) La legislazione del Basso Impero
- 13) Auctoritas patrum
- 14) Actio pecuniae traesticiae
- 15) Storia della storiografia di Roma antica
- 16) Tito Livio e la storia della costituzione di Roma
- 17) Note di giurisprudenza francese in tema di diritto civile
- 18) Recensioni

Il lavoro sulla Collisione ed uno studio giovanile, nel quale si rivela senso giuridico e limpidezza di vedute, ma non sempre un adeguato approfondimento. Sul tema il candidato è tornato in un successivo lavoro, con risultati più meditati. Una dubbia tesi sul Foenus nauticum contiene lo studio su questo argomento, che il candidato ha poi rivisitato nel recente studio su Actio pecuniae traesticiae, in cui si riscontra notevole autocritica, diretta alla nota di scoprire la verità. Interessante è il libro sulla Protezione interdittale, sebbene si sarebbe desiderato un maggior approfondimento del tema.

Molto fine è la ricerca sulle Manumissioni, nella quale si risolve in modo nuovo un problema di diritto privato, anche per mezzo di una bella indagine su di un testo di Petronio. Acutissima e completo è stato giudicato il lavoro su Auctoritas patrum, nel quale il candidato dà la piena misura delle sue capacità. Gli studi sulla Legislazione della Basso Impero presentano i primi risultati di una vasta ricerca nelle fonti teodosiane. Gli studi sul diritto attico dimostrano la capacità del candidato di muoversi anche in questo territorio con capacità e precisione. Le numerose note giurisprudenziali sono interessanti ed acute ed alcune di esse sono utili anche per la ricerca in temi romanistici.

Nel complesso la Commissione ritiene che il candidato sia un fine e serio studioso, il quale, se anche non ha approfondito alcuni dei temi affrontati, ha però dimostrato le due belle attitudini a muoversi in vari campi del diritto pubblico e privato, con mezzi degni di rilievo, con eleganza e finezza, con vivo senso storico e giuridico, con costante cura di rivedere il proprio pensiero e rimeditare i problemi già trattati. Alcuni commissari ritengono che egli però dovrebbe concentrare i suoi sforzi su singoli temi, in modo da giungere a risultati più utili e definitivi. Si tratta quindi di un candidato, che merita di essere preso in considerazione ai fini di questo concorso.

BOZZA Francesca. Laureata presso l'Università di Napoli nel 1926 con il massimo dei voti e la pubblicazione. Libera docente di istituzioni di diritto romano dal 1936, incaricata di istituzioni di diritto

romano nell'Università di Catania nel 1932 e supplente della stessa materia nell'Università di Napoli dal 1934, incaricata di diritto romano nell'Università di Catania nel 1934, di papirologia giuridica nell'Università di Napoli dal 1938, di diritto romano ed istituzioni di diritto romano nell'Università di Macerata dal 1941, supplente di istituzioni di diritto romano nell'Università di Macerata dal 1941 supplente di istituzioni di diritto romano nell'Università di Napoli nel 1944. Ha partecipato ai concorsi romanistici del 1934, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, nei quali ha conseguito la maturità. Delle sue attitudini didattiche fanno testimonianza i numerosi attestati delle diverse facoltà. Nel 1932 ha anche vinto una borsa di studi dell'American Association of University Women da compiersi in Egitto sul matrimonio nei papiri greco-egizi e nel 1935 è stata a lavorare al Cairo.

Presenta i seguenti lavori:

- 1) Sulla competenza dei centumviri
- 2) Actio in rem per sponsionem
- 3) Index (voce del Diz. epigrafico)
- 4) sull'origine del possesso
- 5) Il matrimonio nel diritto dei papiri dell'epoca tolemaica
- 6) Il matrimonio nel diritto attivo
- 7) il possesso - Corso di Pandette -
- 8) La possessio dell'ager publicus
- 9) Gai II.7 e la proprietà provinciale
- 10) Iurisdictio
- 11) Note sulla proprietà provinciale
- 12) Matrimonio e manus
- 13) La validità del legato per vindicationem di casa altrui

Doti già eminenti si rivelano nel primo lavoro Sulla competenza dei centumviri, in cui è affrontato con ricchezza di argomenti il problema della competenza di questo tribunale. Buonissimo è giudicato il lavoro successivo, actio in rem per sponsionem, che ha costituito uno dei più acuti ed originali tentativi per intendere il passaggio della procedura arcaica a quella formulare. Nello studio sull'origine del possesso viene audacemente indagato questo grave problema di origine e si pongono le premesse per studi che saranno compiuti molti anni dopo con il libro sulla possessio dell'ager publicus, nel quale le qualità costruttive e la finezza del senso storico e giuridico sono felicemente impiegati per criticare i dati tradizionali sull'istituto e raggiungere una soluzione nuova. Al problema della proprietà provinciale sono dedicati due studi su Gai, II, 7 e Note sulla proprietà provinciale, nei quali si rivela l'acutezza della candidata e di e si propongono nuove vie per risolvere dibattuti problemi esegetici. Alcuni commissari hanno manifestato dubbi sull'esattezza delle tesi sostenute in questi ultimi lavori. Molto fine è stato giudicato lo studio dattiloscritto sulla validità del legato per vindicationem, nel quale si dimostra la padronanza degli istituti del diritto romano privato e del diritto dei papiri. Il lavoro su manus e matrimonio è stato giudicato un buon contributo a questo discusso problema, pur

essendosi manifestati dissensi sulla tesi. Le voci *st index* e *iurisdictionis* sono accurate ed intelligenti; il corso sul possesso ha pregi sistematici.

I lavori sul matrimonio nel diritto dei papiri e sul matrimonio nel diritto attico dimostrano profonda cultura e l'attitudine della Bozza di lavorare anche in questi campi.

La Commissione è pertanto unanime nel giudicare che questa candidata ha ingegno vigoroso, robusta capacità di costruzione storiche e dogmatiche, intuizioni acute e penetrante, conoscenza piena di tutti gli strumenti, compreso storia, epigrafia e papirologia giuridica, padronanza del metodo critico, ampiezza di orizzonti ed attitudini ad interpretare i dati sociologici ed economici del mondo critico, senza perdere mai di vista i criteri rigorosamente giuridici. Tutti i lavori dimostrano originalità ed indipendenza e rivelano una mente rivolta a diradare l'oscurità in cui sono avvolti i problemi od a ricercare più convincenti impostazioni.

La Commissione ritiene quindi che questa candidata abbia un posto preminente fra gli altri candidati.

CASTELLI Carlo. Laureato in giurisprudenza nel 1935 ed in Scienze politiche e sociali nel 1936 con il massimo dei voti e la lode e con dignità di stampa in entrambe le dissertazioni presentate. Diplomato nel 1937 in Paleografia e Dottrina archivistica presso l'Archivio di Stato di Genova. Ha frequentato nel 1937 le lezioni del prof. Wengor a Vienna. Assistente dal 1937 al 1942 presso l'Istituto P.E. Bensa dell'Università di Genova. Assistente volontario alla cattedra di diritto romano dell'Università di Genova per gli anni 1937-38-41-42 e nel 1940 a quella di storia del diritto romano. Ha partecipato ai concorsi romanistici del 1940 e 1942, conseguendovi la maturità. Libero docente di diritto romano dal 1942, supplente di diritto romano e istituzione di diritto romano nell'Università di Perugia nell'anno 1939-40. Incaricato di storia del diritto romano nell'Università di Genova per gli anni 1940, 41, 1941-42, 1942-53 e di Istituzioni di Diritto romano presso la stessa Università per l'anno 1945-46 e di Storia del diritto romano nell'anno 1946-47. Delle sue attitudini didattiche fanno testimonianza gli attestati della Facoltà di Perugia e di Genova.

Presenta i seguenti lavori:

- 1) Lo strumento dotale come prova del matrimonio
- 2) Osservazioni sui rapporti sui rapporti Concilii della Chiesa e diritto romano
- 3) Osservazioni sui divieti di matrimonio fra parenti ed affini. Raffronto fra Concilii della Chiesa e diritto romano
- 4) *Timor mortis vel cruciatus corporis*
- 5) Il regime della violenza nei negozi giuridici
- 6) Sul matrimonio del soldato
- 7) In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano
- 8) Le Assemblee romane durante la monarchia etrusca e agli inizi della Repubblica
- 9) Studi sul diritto familiare e gentilizio romano
- 10) Sulla condizione degli stranieri in Roma e sui loro rapporti con i cittadini romani (dattiloscritto)

Alcuni commissari osservano a proposito dello studio sulle strumenti dotale come prova del matrimonio la scarsa conoscenza del materiale relativo alle fonti e alle Chiese orientali. Tutti rilevano che negli altri lavori sul diritto matrimoniale sono trascurati importanti scritti sull'argomento. Il libro sul matrimonio e concubinato nel mondo; romano non, intende rettamente la legislazione augustea. Il libro sul diritto familiare e gentilizio dà luogo a molte critiche per il metodo generale della trattazione e per errori sui singoli problemi. Il lavoro la violenza dei negozi giuridici manca di originalità e contiene qualche equivoco, come ad esempio nella pretesa necessità della *romancipatio* quanto la *mancipatio* era stata viziata da violenza. A molte critiche dà luogo il lavoro dattiloscritto sulla condizione dello straniero in Roma, di modesti risultati e scarsamente informato. Particolare meraviglia ha suscitato l'idea che l'*erroris causae probatio* sia un precedente storico della legittimazione per *subse uens matrimonium*. Di scarso interesse appaiono i lavori minori.

Dopo esauriente esame la Commissione si è trovata concorde nel giudicare che il candidato dimostra scarsa sensibilità storica e giuridica, mancanza di qualità costruttive e di sintesi, sua e la difettosa informazione e conoscenza dei problemi. Vi è un'abbondante raccolta di materiale testuale, ma non sempre adeguata valutazione delle prove, né vi sono tentativi degni di rilievo per attingere una visione nuova. Lo scarso senso storico si rivela anche nell'uso di fonti medioevali per intendere il diritto antico.

DE ROBERTIS Francesco Maria. Laureato in giurisprudenza nel 1932 presso l'Università di Bari con lode e pubblicazione della tesi. Assistente nel 1933 presso il Seminario Giuridico e Economico della stessa Università. Libero docente di diritto romano nel 1938, Incaricato di Esegesi delle fonti di diritto romano presso l'Università di Bari negli anni 1938-39, 1939-40, 1940-41, di Storia del diritto romano presso la stessa Università negli anni 1940-41, di Istituzioni di diritto romano negli anni 1945-46 e 1946-47 per il corso reduci. Supplente di diritto romano presso la stessa Università nell'anno 1945-46. Si è presentato ai concorsi romanistici degli anni 1937-1938, 1939-1940-1942 conseguendo la maturità. Le sue attitudini didattiche risultano fra l'altro dalla sua lunga carriera di insegnante e dai rapporti delle Facoltà di Bari.

Presenta i seguenti lavori:

- 1) La paternità della *lex Iulia de collegiis*
- 2) Contributi alla storia delle corporazioni a Roma
- 3) Recensioni a scritti di Albertario, Biondi, Pereli, Schnorr Von Carolsfeld
- 4) Contributi alla storia delle corporazioni in Roma
- 5) Dispensa dal *manus venatorium*
- 6) La cura *ragionum urbis*
- 7) L'origine della giurisdizione criminale esercitata dal *praefectus urbis*
- 8) *Invitus procurator*

- 9) Recensioni a scritti di Lo Bianco, Roberti, Schulz
- 10) La convalida delle donazioni tra coniugi nelle arationes di Severo e Caracalla
- 11) La espropriazione per pubblica utilità nel diritto romano.
- 12) Il corpus naviculariorum nella stratificazione sociale del basso impero
- 13) La repressione penale nella circoscrizione dell'ubbe
- 14) Il frammento 2 D. 47, II e il problema della illeceità in materia associatum.

Alcuni Commissari apprezzano notevolmente la larghezza dei contributi e l'utilità che essi hanno per la ricerca romanistica in molti campi poco esplorati. Essi segnalano il gruppo dei lavori sulle corporazioni e sul diritto associativo per la larghezza delle informazioni e la conoscenza delle fonti, l'onestà della ricerca. Altri rilevano che talvolta sono ignorate edizioni di testi epigrafici e che i contributi sono non raramente utili. Del pari alcuni Commissari rilevano che i lavori sull'espropriazione e specialmente il secondo recano utili contributi, sono ben condotti esegeticamente; qualche Commissario segnala di interpretazione dei testi. Il libro sui rapporti di lavoro sembra utile per la novità dell'idea di trattare in modo unitario questo tema. Altri Commissari notano qualche errore esegetico. Il gruppo degli studi di diritto penale e pubblico è apparso generale. La Commissione apprezza la vastità dei contributi, la probità e serietà del lavoro, l'utilità di alcune ricerche, la larga informazione storica ed archeologica, l'interesse di indagini in alcuni campi poco conosciuti. La maggioranza dei lavori verte però sul diritto pubblico, dove sono raggiunti risultati più apprezzabili, mentre nei lavori di diritto privato, la maggioranza della Commissione riscontra scarse conoscenze giuridiche. Alcuni commissari hanno posto in rilievo il notevole miglioramento della produzione più recente/

DE SARDO Luigi. Laureato in giurisprudenza nel 1932 presso l'Università di Firenze con pieni voti e lode. Assistente volontario presso il Seminario Giuridico per l'Istituto storico-giuridico della stessa Università negli anni 1932-33; 1933-34; 1934-35. Libero docente dal 1936. Incaricato di Storia del diritto romano presso l'Università di Firenze negli anni 1935-36; 1936-37; 1937-38; 1938-39; 1939-40; 1940-41; 1941-42; 1942-43; 1943-44, di diritto romano presso l'Università di Pisa negli anni 1944-45; 1945-46; 1946-47 (oltre corsi integrativi di diritto romano tenuti presso la stessa Università nel primo semestre 1946-47), di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto romano presso l'Università di Firenze e nell'anno 1945-46 e del corso integrativo di Istituzioni di diritto romano nell'anno 1946-47 presso la stessa Università. Ha par-

tecipato ai concorsi per cattedre romanistiche degli anni 1937-1938-1939-1940-1942, ottenendo la maturità). Nel concorso alla cattedra di diritto romano dell'Università di Sassari del 1940, otteneva due voti per il terzo posto della terna. Delle sue attitudini didattiche testimoniano le lusinghiere attestazioni delle varie Facoltà.

Presenta i seguenti lavori (N.14)

Il libro sul documento oggetto dei rapporti giuridici privati recente, a giudizio della Commissione, della giovanile inesperienza e di mancanza di forte vigore ricostruttivo. Lo studio di ci incunctis probatio contiene una indagine ricostruttiva sull'onore della prova, nella quale, se si riscontra acutezza di pensiero ed interesse per problemi di diritto moderno, di nota ancora qualche imperfezione. Più fine è lo studio sulla prigionia di Covo, in cui si rivelano le doti del candidato anche rispetto a problemi sorgenti da fonti letterarie.

Il gruppo dei lavori della fase intermedia, cioè sulla repressione del falso documentale e sulla produzione dei documenti è giudicato assai buono, sia per l'acutezza dell'indagine che per l'acutezza dell'indagine che per utilità dei risultati. Ugualmente meritevole è lo studio sull'origine storica dell'art.199 C.C. che contiene una riuscita indagine sui precedenti di questa disposizione del Codice del 1865.

Il libro sui digesta di Alfeno Varo ha invece suscitato perplessità, in quanto il candidato non ha ritenuto di fare la poligenesi dei frammenti di questa opera, nè è riuscito a far rivivere la figura del giurista antico in un quadro vigoroso, ma si è limitato a raccogliere i testi, ordinandoli secondo i veri istituti e tralasciando talvolta i risultati della critica esegetica. Negli studi su gli stati di fatto si rileva una certa nebulosità e si vede trascurato una parte della letteratura sul possesso dei diritti. Non molto convincente è apparso l'altro suo lavoro sulla causa dell'azione giudiziaria? Le recensioni scritte in questo ultimo periodo e lo studio sul Vico sono apprezzabili.

In complesso il periodo intermedio è il migliore. In esso si manifestano doti di intelligenza e di serietà, l'acutezza dello spirito giuridico e la particolare finezza di talune indagini e si ritrovano contributi utili e spesso brillanti, sempre limpidi nel pensiero e chiari nell'espressione. Non così nell'ultima fase, nella quale, probabilmente anche a causa delle difficoltà degli anni della guerra, alcune doti sembrano oscurate e meno completa l'informazione.

La Commissione perciò si augura che il De Sarlo in suoi successivi studi possa ridare la misura del suo insegnamento.

GIORGIO DI Carlo. Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Roma nel 1941 con il massimo dei voti e la lode. Assistente.

volontario subito dopo alla cattedra di diritto romano nella stessa Università. Negli anni accademici 1944-45 ha tenuto corsi di esegesi delle fonti di diritto romano. È entrato nella carriera della magistratura in seguito a concorso.

Presenta le seguenti pubblicazioni (N.10)

Le qualità del candidato maggiormente si rivelano nel suo lavoro. Contributi allo studio del processo civile romano, ed in quello sull'origine della condemnatio pecuniaria. Particolarmente interessante appare il tentativo di identificare il ius dicere con il ius statuere, nonché la critica al carattere del processo romano. Non sempre però la critica sulla concezione privatistica è apparsa fondata. Tra i lavori minori i Commissari apprezzano quello su caput, che contiene una fine interpretazione sul simbolismo primitivo, e quello sulla senotio. Meno notevole è lo studio ad statuas confugere, in cui si dimostra l'attenuarsi del concetto relativo del diritto giustiniano. Alcuni Commissari hanno invece espresso dubbi e riserve sui lavori sul fondamento della tribunicia potestas e si re, pretores o pontifice. Criticato è stato anche da taluni Commissari il lavoro su aquae et igni interdictio. Lo studio sui tribunali del foro rivela la preparazione del candidato in problemi storici ed archeologici.

In complesso la commissione si è trovata unanime nel riconoscere la non comune e robusta intelligenza del candidato, l'estrema sobrietà e il vigoroso sforzo di sintesi, la capacità di costruzione giuridica e lo spirito critico, l'indipendenza del giudizio ed il coraggio nel ricercare nuove soluzioni in tormentati problemi del diritto. La commissione ha però anche rilevato che vi sono alcuni difetti di preparazione ed in specie di informazione, che talvolta i problemi non sembrano meditati a fondo e le nostre opinioni combattute non sempre sufficientemente valutate. Alcuni Commissari avevano rilevato un suo cessivo disinteresse per la ricerca esegetica e la critica dei testi. Nel complesso la Commissione ritiene che nei Gioffredi vi sia la tempratura di un forte giurista e che i difetti iniziali possano essere corretti il freno di ulteriori studi, i quali non mancheranno di dare nuovi ed originali contributi alla scienza romanistica.

DAVAGGI Giuseppe. Laureato in giurisprudenza nell'Università di Roma nel 1937 con voti 110 lode. Assistente volontario per l'esegesi delle fonti di diritto nella stessa Università dal 1937, vincitore di varie borse di studio e di perfezionamento. Incaricato di diritto e di istituzioni di diritto romano presso l'Università di Cagliari per l'anno 1946-47. Delle sue attitudini didattiche testimonia la relazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.

Presenta le seguenti pubblicazioni (N.13)

Se si accetta la bonorum possessio intestati liberi, che contiene una trattazione originale, sovracompleta del tema, le altre

pubblicazioni di questo concorrente vertono su argomenti ristretti, ma affrontati sempre con precisione e limpidezza. L'indegnità a succedere e *litis contestatio ad actio rei uxoriae* si distinguono per la fine applicazione del metodo critico. Tanto la successione dei liberi patroni, quanto i due articoli su una riforma ignorata di Giustiniano e la arrogazione dei libertini migliorano le nostre conoscenze sull'istituto dell'erogazione. I veri problemi sono stati visti in modo originale e fruttuoso. Anche gli altri lavori sulla successione dei liberi che fanno corona a quello maggiore sono buoni per l'esattezza del metodo, la sobrietà dell'esposizione, la chiarezza e la forza dei risultati.

In complesso il candidato mostra ingegno vivissimo, acuta penetrazione e forza dialettica. Se allargherà le ricerche ad altri campi potrà dare alle scienze del diritto romano contributi cospicui e confermerà la fiducia che già presentemente si deve riporre nella sua personalità di romanista.

LEPRI Maria Federica. Laureata in giurisprudenza nell'Università di Firenze nel 1936 con pieni voti e lode e voto per la stampa. Nello stesso anno Assistente volontaria alla cattedra di diritto romano presso l'Università di Firenze. Dal 1941 Assistente incaricata alle esercitazioni di diritto romano all'Istituto di diritto romano della stessa Università. Libero docente in diritto romano dal 1943. Incaricata dell'insegnamento di storia del diritto romano dell'Università di Firenze per l'anno 1943-44 e di corsi integrativi della stessa materia nell'anno 1944-45. Incaricata di diritto romano nei corsi integrativi degli anni 1945-46 e 1946-47, nonché per le esercitazioni di diritto romano dall'anno 1943 sino al 1947. Delle sue attitudini didattiche testimoniano i documenti e le attestazioni relative alla sua carriera.

Presenta n.4 lavori.

Il libro sulle Missiones contiene qualche giusta critica a recenti opinioni, ma la costruzione giuridica intorno alla natura delle missiones è sembrata debole ed inadeguata. Nel lavoro sui Patrimonia è stata rilevata la vanità degli sforzi compiuti per rendere attendibile la tesi che il testo autentico delle XII tavole, a proposito della successione del suus e dell'agnatus, fosse quello riferito in Cicrone ed in genere è stata notata la sterilità del tentativo di distruggere numerose testimonianze delle fonti in contrasto con le espressioni del predetto autore. La seconda parte di questo lavoro, sui Modera patrimonii, ha suscitato dubbi non meno notevoli, sebbene qualche commissario abbia creduto di scorgere in essa frutti migliori. Desantezza di esposizioni ed errori esegetici sono emersi nel lavoro sulla Distractio bonorum, nelle cui note si trovano talvolta spunti di un qualche interesse.

Nel complesso, La Commissione pur rilevando la passione di ricerche di questa candidata ed il suo sforzo per impadronirsi

del metodo esegetico, ha constatato che vi sono alcuni errori di interpretazione e dificienze di impostazione metodologica, come quando si cerca di poter risolvere gravi e oscuri problemi di origine e di struttura attraverso una pura ricerca filologica.

La formazione scientifica di questa candidata è apparsa perciò dubbia e non corrisponde agli sforzi compiuti nel lavoro romanistico.

LOMBARDI Gabrio. Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Roma nel 1935, con pieni voti e lode. Nel 1935-36 fu all'estero avendo vinto una borsa di studio per la Cecoslovacchia. Nel 1936 assistente volontario alla cattedra di esegesi delle fonti di diritto romano presso l'Università di Roma e nel 1937 alla cattedra di diritto romano, nel 1939 alla cattedra di storia del diritto romano. Nel 1942 libero docente in diritto romano pubblico, incaricato dal 1940 di diritto pubblico romano fino al 1944, supplente di storia del diritto romano per l'anno 1944-45 ed incaricato della stessa materia per gli anni 1945-46 e 1946-47. Ha partecipato al concorso per la cattedra di storia del diritto romano nel 1942, conseguendovi la maturità.

Delle sue attitudini didattiche testimoniano i documenti in atti.

Presenta 7.11 pubblicazioni.

La Commissione rileva che vari lavori di diritto pubblico romano hanno carattere meramente divulgativo e sono privi di interesse scientifico. Lo studio sul concetto di ius publicum in Cicerone è stato particolarmente discusso ed ha dato luogo a discordanti valutazioni. Tra i due volumi sul ius gentium è apparsa migliore quello Sulle ricerche, mentre nell'altro sul Concetto di ius gentium la maggioranza ha notato un apparato di ricerche e di mezzi eccessivo rispetto all'entità dei risultati raggiunti ed alla scarsa importanza della questione consistente nel decidere se ius gentium fosse un vago concetto universalggiante ovvero avesse un più preciso riferimento al regime dei rapporti giuridici tra romani e stranieri. Due Commissari hanno posto in risalto la bontà di questi lavori, che rivelano ottime doti nel candidato.

La Commissione è stata infine concorde nel giudicare favorevolmente ed apprezzare in questo candidato la passione della ricerca scientifica, la ricchezza di informazione e la cura dei particolari, come anche la qualità eminentemente analitiche dell'ingegno. La maggioranza ha però notato la mancanza di particolari qualità costruttive e difetti generali dell'impostazione, mentre due Commissari hanno rilevato senso storico e giuridico e limpidezza di pensiero segnalando altresì l'utilità dell'indagine in temi dibattuti.

Nel complesso tutti concordano nel ritenere che il candidato è una notevole figura di studioso, che potrà produrre frutti migliori, se vorrà imporsi sforzo di sintesi e maggiore sobrietà e provare il suo ingegno non soltanto nella fatica, non disprezzabile, di definire concetti forse evanescenti, ma nelle indagini su problemi

di costruzione storico dommatica di istituti di diritto privato, nelle quali le sue innegabili doti potranno adeguatamente simentarsi.

RICCOBONO Salvatore. Laureato in giurideprudenza nell'Università di R. Palermo nel 1931 con il massimo dei voti e lode. Ha frequentato corsi di perfezionamento nell'Università di Roma negli anni 1931-32 e 1932-33, corsi di L. Wenger presso l'Università di Monaco dal 1933 al 1935, nonché corsi di storia antica e di filologia presso la stessa Università. Libero docente nel 1937, incaricato di storia ed istituzioni di diritto romano nell'Università di Messina per l'anno 1936-37 e di storia del diritto romano nei successivi anni dal 1937 al 1940 di diritto romano presso l'Università di Palermo per gli anni 1938-39 e 1939-40. Tornato in Italia, dopo vari anni di prigionia, è stato incaricato di storia del diritto romano e di esegesi delle fonti di diritto romano presso l'Università di Messina, di papirologia giuridica presso l'Università di Palermo per l'anno accademico 1946-47.

Ha partecipato a concorsi romanistici del 1940 e 1942, conseguendo la maturità della sua carriera didattica e delle sue attitudini testimoniano i documenti rilasciati dalle Facoltà di Messina e Palermo.

Presente n. 12 pubblicazioni.

La commissione osserva che la maggior parte della produzione del candidato concerne l'età e la legislazione augustea. In questi studi il Riccobono è di solito bene informato, ma non sempre i risultati sono originali e sempre profondo il senso giuridico.

La miscellanea critico-storica contiene alcune esegesi ed in genere è ben condotta; alcuni commissari hanno segnalato la bontà dei risultati della parte *Principes rescripserunt*. Lo scritto *Ancora sul nexum* riprende un dibattitissimo problema di origine, limitando la ricerca alla retta interpretazione del testo di Varrone sul *nexum*. Il lavoro è ben condotto e largamente informato, sebbene poco convincente. Lo studio su *exceptio pecti vel doli* è la prima parte di una ricerca più ampia, nella quale vengono riferiti i risultati raggiunti della dottrina romanistica su questi temi. Il lavoro sul *Gnomon dell'Idioslogos*, dattiloscritto, non è parso sempre utile per risolvere i numerosi problemi relativi ai singoli paragrafi di questo documento: è stata anche rilevata qualche incertezza su norme positive di diritto romano. Gli scritti di omaggio a L. Wenger, sulle condizioni attuali del diritto romano in Germania e la recensione delle opere di Ferrini testimoniano l'amore del candidato per uomini e fatti della scienza romanistica.

Nel complesso la Commissione si è trovata d'accordo nel considerare l'onore per il monto romano ed il vivo desiderio del candidato di lavorare nel campo romanistico, documentati anche dal fatto che nei lunghi anni di prigionia egli trovò modo di tenere corsi di storia del diritto romano con i pochi mezzi disponibili. La chiarezza dell'esposizione e la limpidezza del pensiero sono doti del

candidato. Si è però constatato anche la mancanza di un particolare approfondimento dei problemi, nonché di indagini penetranti nel campo del diritto privato.

Per conseguenza la Commissione ritiene di trovarsi di fronte ad uno studioso, la cui formazione scientifica non è pienamente compiuta.

BOBBE Ubaldo. Laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode del 1931 presso l'Università di Napoli. Assistente alla cattedra di diritto greco romano e di diritto romano dal 1932 al 1936 presso l'Università di Roma. Vinse varie borse di studio e si recò all'estero. Libero docente di istituzioni di diritto romano nel 1936. Incaricato dell'insegnamento di istituzioni di diritto romano e di diritto romano nel 1936-37 presso l'Università di Cagliari e dal 1937 al 1944 di storia del diritto romano, istituzioni e diritto romano presso l'Università di Urbino. Dal 1941 al 1944 fu anche incaricato di papirologia giuridica e storia del diritto romano presso la Università di Bologna. Attualmente è incaricato presso l'Università di Messina. Ha partecipato a concorsi romanistici fin dal 1937, riportando la maturità. Delle sue carriere e delle sue attività didattiche testimoniano i documenti di atti.

Presenta le seguenti n. 7 pubblicazioni.

Il primo lavoro del candidato L'actio de pauperio domane ancor oggi il migliore. Il volume sui postumi dimostra senso giuridico e capacità di usare i mezzi di lavoro, ma insieme facilità, ed artificio nelle costruzioni dottrinarie. Nei lavori sull'origine dell'eredità romana e sul diritto di accrescimento, ancora incompletate, vengono sostenute le tesi estremamente discutibili, sia dal lato storico che da quello dogmatico, con particolare indifferenza di fronte ai numerosi ostacoli. Nel gruppo degli studi sulla conditio si è del pari rivelata la facilità con la quale il candidato vorrebbe superare gravi difficoltà esecutive.

Nel complesso la Commissione ritiene di trovarsi di fronte ad uno studioso dotato di naturali qualità dell'ingegno, di acume e di senso giuridico, il quale non ha sempre misurato la serietà e la gravità dei problemi prescelti per lo studio e si è lasciato indurre a sostenere tesi che sembrano inadeguatamente meditate ed approfondite.

Al termine dell'esame dei singoli concorrenti, la Commissione ha proceduto, in conformità della legge, alle votazioni per la formazione della terne, eseguendo anzitutto la votazione per il primo posto, la quale ha dato il seguente risultato: BOZZA Francesca, voti cinque su cinque. Successivamente ha seguito per il secondo posto, la quale ha dato il seguente risultato: AMBROSINO Rodolfo, voti quattro, LAVAGGI Giuseppe, voti uno. Successivamente ancora ha

eseguito la votazione per il terzo posto, la quale ha dato il seguente risultato: BISCARDI Arnaldo, voti tre, LAVAGGI Giuseppe, voti due.

La Commissione pertanto, si onora proporre a la S.V. la seguente seguente terna:

- 1°) BOZZA Francesca
- 2°) AMBROGINO Rodolfo
- 3°) BISCARDI Arnaldo

Roma, il 23 Dicembre 1947

Napoli, 8 nov. 1848

Carissimo,

arrivo ora a tuo la tua lettera. Ho occu-
persi del caso Anacleto, che, mentre rifo-
savo, mi ha lasciato un appunto?

Quando un dei' demurati ha proposto
e ha sanzionato del nuovo. Come primo
criterio base da sperimentare è quello
di per intenderci a Voluntas che alla
decisione dipende la sua testimonianza, se
egli ripete la proposta, che certamente
sarà fatta, di una copia la sua coerenza.
Se questo criterio non riesce / io
sareo disposto a parlare entro un V. per
per intenderci la cosa, a base di un V.
sola in campo aperto. di per intenderci

18
cio' e' bene che tu arrivi tutti i
membri della giunta.

Spero di trovarvi qui lunedì
una - In l'inter settimana a Roma
e sabato sera. qu -

W alluaccio

tu

Giovanni

19

An. Pop. Francesco De Martini

Chieti - Roma Teresiana

ASSEMBLEA COSTITUENTE

PALAZZO DI MONTECITORIO

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Napoli, 14 de.

21

Carissimo,

nel rimmentarti la più calorosa

più che per mio cupido Groppe, ti

rispondo che il 18 sera andò a Roma:

arrivato alle 22 $\frac{1}{2}$ al S. Chiara, ne,

se tu prendevi in alloggio, mi prebhe
predire quanto.

Petracci

pe tu

Giovanni

CARTOLINA POSTALE ITALIANA

ASSEMBLEA COSTITUENTE

PALAZZO DI MONTECITORIO



Al prof. av.

Francesco de Martino

Chiusi

Somma Vesuviana

Aprile 13 di.

Carissimo Cicerone,

il 12 di. le cose andavano secondo
 present; mentre le impressioni di
 Tanno e' danno materia di primum
 salutis - a tal fine si prego di provvedere.

Il 18 Hete corrente per il campo.
 Vi parteciperò unio cupio Gropfen,
 al quale tempo verosimilmente perche
 si tiene del cupidus unio suo Ref.
 bello, al quale era verosimilmente Gropfen
 aspiri alla maturità e si provveda
 frato se volentieri intendo et approprio
 primum. Volens e' si altri curiam.

Igi tenen per orenti fillo ghebo
 N alcune mitche nel suo lavoro;
 un e' ho veyturo, perlauber.
 dell' tea superine orseue. lev h dett
 anche N chiarire che l'ultimo
 larvo e' un assogio di un piu'
 ampio e metito studio -

To part patore, specie in capo N
 et h pannelle, un lesor queste
 notizie -

Fain sapere a quele Rev. pres.
 capo per poteri cercare a Roma.

L. allaccio

Givanni

V. France. No. 42

Carissimo,

immancabile: più periti e
 frakaw augur.

Le ricordo che, come vedete
 per l'azione e l'alte. L'unico
 he. (me sopra; ot. pa. essere
 pubblico un fenomeno
 che prop. - 71. am. il collo.
 commento - visto, mettere
 i prof. ultrasettecento per
 verbo e obbligatorio lo stesso

relative. Perché io sono
 con poco tempo, e però
 ho seguito per lo meno per
 telefono. È opportuno, a mio
 avviso, che tu mi sia le cose
 facciano.

Prendano a tu?

Un altro

peù

finam



A. Prof. Francesco De Martino

Napoli Tommaso Verrisiani

28

ASSEMBLEA COSTITUENTE
PALAZZO DI MONTECITORIO



R. UNIVERSITÀ DI MACERATA



Am

Prof. Francesco De Martino

Tommaso Vignone

Napoli, 22 giugno 1947

Caro De Martino,

mi rivolgo alla tua antica cordiale amicizia per chiederti un grande favore.

Ti prego caldamente, nella votazione per il prossimo incasso di diritto pensale, di voler votare i seguenti nomi:

Giovanni Leone

Alfonso Cesano

Biagio Petrocelli

Scusami l'indiscrezione che mi permetto.

Ma la nuova vicenda della mia famiglia.

32

una prigionia di guerra e l'intercambiamento che
tu hai sempre dimostrato per me ed il mio
lavoro mi spingono ad osare questo passo.

Coi più affettuosi saluti credimi

Tuo aff.
Luigi Fontieri

B. S. Nell'incertezza dell'attuale tua dimora,
ti spedisco analogo lettera a Bari.

Bologna 23 VI 54

ISTITUTO GIURIDICO

Caro Dr. Martino,

avevo già avuto le bozze e il com-
pendio (di cui ho visto la nota di spe-
dizione presso la Louichelli). Da più
di un mese m'avveravo detto d'essere
disposti a pagare; ma poi - come al-
cune spese - si sono dimenticati.

A ricordo l'indice. Il volume "Usufrutto -
- Usufrutto - Servitù", tutto impaginato,
è pronto per uscire. Manca l'indice
analitico: il resto è fatto.

Qui, per il concorso di Dir. rom., cer-
chiamo di piazzare una terza Ara-
gio - Volterra - De Martino, che garan-
tirebbe la scoperta di qualche campo
nella romanità: possibile che si voglia
sostenere, da parte dei romani, quel
vestitissimo studioso e piatto cumu-
latore che è Lombardi? Non ti sem-
bra che, in ordine alfabetico, Ambrosino,

Biscardi e Borza * impongano? 3A

Contra la ...

per

Bruner

Però, mi raccomando, almeno

possesso



R. UNIVERSITÀ DI MESSINA

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

IL PRESIDE

Carissimo,

Ti prego di notare
 il mio nome per
 la commissione di d. d. civ.
 E se lo credi, ti prego di
 parlarne anche agli altri
 colleghi di Facoltà.
 Grazie e cordiali saluti.

Benedicti.

7/6

Ill. sig.

Prof. F. de Marchis



Quiriesiti di

Bari



38



UNIVERSITÀ DI MESSINA
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
IL PRESIDE



*Willi
Mazzella*



Napoli 24/6/1947

78

Allyste prof. De Martino,

non permetto e non accingo a scriverle
di essere sinceramente se non a me
perle non perche anche e non
con un concetto, prof. Giuseppe
to, il quale e un mezzo di
i punti non relativi. Il prof. De Martino
auto 2233 perche non
fare il suo lavoro per la commissione
della Commissione di
con la per il lavoro concesso, prof.
De Martino, per l'Allyste di Appiano.
Come le noto, segue il prof. De Martino
de caso di lavoro, ed e egli stesso
le informazioni che siano la commissione
e nell'Allyste, che non sono in
questo lungo periodo di tempo.
Allyste accingo che il suo lavoro
in relazione con il lavoro di
perche, da cui le sono le
grazie.

Per ringraziarla, la ringrazio

Con
Mario De Simone

Bari, 31-7-1947

31

Carissimo de Martuo,

I miei cugini, che avevano un allevamento di polli a Bellarotta, hanno trasportato la loro azienda a Teano.

Il giorno 9 agosto p. v. dovrò andare a Teano e mi informerò se possono fornirmi i pulcini che tu chiedi.

Mi sembra però difficile, dato che essi si interessano ora più di conigli che di polli.

Ho chiesto a San Giorgio a Cremano, al sig. Rossi (Via Tanucci, 2, tel. 55329 Q), che ha una pollicoltura, e mi ha detto che potrebbe fornire uova da ora.

Cordiali saluti

Affue
Giovanni Candura

P. S. Se ti riesce, telefonami il giorno 10 a S. Giorgio, n. 55648



Onore

Lg. prof. Francesco De Martino

(Napoli)

Somma Vesuviana

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
ISTITUTO DI MECCANICA AGRARIA
BARI





Illustru

Sig. Prof. Av. Francesco De Martino

(Napoli)

Somma Vesuviana

mittente: Prof. S. Fracconeri
Napoli - Via Museo, 90

43




Milano 26 aprile '67
Via Museo, 90 44

Chissà caro Professore,

Scusatemi - con note citate, della
vostre lettere, scritte con premuroso
gentilezza, so vi ringrazio -

Riferisco all'avis Giovanni bene ciò che
mi era stato detto sullo sviluppo della vostra
linea della Commissione - il Senato della Repubblica - il Archivio Storico -

45



a Bar. E, con amichevole insistenza, non
riscoti la non piacevole impressione - all. un
fortunatamente, non intendendo affatto riconoscere
il diritto dei colleghi di Bari di usare altro nome
in vece del mio. Al

Vi avete avuta la cortesia di comunicarmi di aver
votato il mio nome: e della fiducia dimostrata
ci sono vivamente grato -

Accogliete i miei saluti cordiali -

Vostro



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SIENA

CIRCOLO GIURIDICO

46

Firenze

20 ottobre 1947

Caro De Martino,

ho saputo in questo momento i
nomi usciti dallo scrutinio per la commissione
romovistica (Arangio, Albertini, Glaseri, De
Martino, Volturna) e ne sono veramente lieto. -

Da lungo tempo avrei voluto scriverti per
ringraziarti del tuo prezioso contributo alla nostra
campagna elettorale e, prima, alla richiesta del
concorso: non lo feci soltanto perché mi ripromettevo,
di mese in mese, di venire a Napoli per conoscerti
personalmente e ringraziarti a voce, ma il lavoro in-
terso di questi ultimi mesi me lo ha impedito. -

At

Da Guarino sono stato sempre informato del tuo interessamento: e Guarino ti era detto del mio animo grato. -

Ti prometto ora definitivamente una visita in novembre: e questa mi offrirà anche l'occasione di farti avere una copia de' miei ultimi scritti. -

Con una cordiale stretta di mano, credimi

tuo affez.

Arnaldo Biscardi

Arnaldo Biscardi

21-10-47

48

Caso De Martino,
mi giunge in questo
momento, se parte di Dranzio la notizia
dei risultati delle nostre votazioni. Vittoria
completa: Dranzio 192, Sobazzi 90, De Mar-
tino 80, Albertario 79. Meglio si così non
potere andare; gli Albertariani sono sta-
ti battuti in pieno.

Con cordiali saluti

9
Franco Borso
Franco Borso

Roma 2 novembre 1947

49

Egregio Professore De Martino

Ho saputo che Ella fa parte della Commissione per il concorso di Diritto Romano.

Tra le pubblicazioni che riceverò dal Ministero Trovata un mio volume "sul concetto di ius gentium". Desidero precisarle che si tratta di bozze; in particolare, l'Indice delle fonti citate risulta in vari punti inesatto per un errore incolombamento che alla data del 15 settembre non mi era ancora riuscito di far correggere dal tipografo.

So che in questi giorni fa parte dell'Istituto di Diritto Romano dell'Università di Roma. Le viene spedita copia definitiva del volume.

Con deferenza

Gabriele Lombardi

Lombardi
Roma
Telmio 5



Egr. Prof. Francesco De Martino

Somma Vesuviana
(Napoli)

REPUBBLICA ITALIANA
CARTOLINA POSTALE



avete prima: una persona che
sosterrà ancora vari
giorni perché i miei avvicino
a Bologna, a Napoli, a Bari,
Comune, e voi vedete ogni
cosa, per una come il mio
di arrivare proprio a Napoli,
di vedere la situazione
per sabato 13, con ogni peso
valoremente mente il contratto.

Pregandovi di rispondere al
Vostro, in gennaio, in ogni
caso - il
U. Frangipani

Chiam

Prof. Francesco De Martino

Somma Vesuviana

(prov. di Napoli)

Roma

22. 11. 47.

com. Trieste 51

Caso di Manbina.

ha chiesto se sia a Solapi e se
disposta a che la commissione di concorso venisse
si riunire lunedì 15 dicembre. Come sapete, io vorrei
partire anche quest'anno per l'Egitto (con il denaro sta
frendo); pressoché certamente partire la notte fra il 27
e il 28 dicembre. Penso che la settimana 15-20 di
visti come sufficiente; e che sia un periodo in cui potrà
come noi, non necessariamente onerata di negozia (oggi
potrà dirlo anch'io), si possa molto facilmente venire.
La notte di martedì, dovreste anche sollecitare Solapi e la
Senato della Repubblica - Archivio Storico
naturalmente si non vorrà nulla in contrario a che si riunisca

GENOVA, il

26 ottobre 1947

On.mo Signore,

Nella presentazione del maggio scorso al volume "L'ITALIA E GLI ITALIANI DI OGGI" ho annunciato il proposito di allestire presto la seconda edizione dell'opera, ben conscio delle sue lacune, aggiornandola nei dati e completandola con l'eliminazione delle omissioni involontarie, non tutte da attribuirsi alla negligenza della redazione.

Mi sono ora accinto a quest'opera ed ho notato, fra le altre, l'involontaria omissione delle Sue note bio-bibliografiche che infirma gravemente l'insieme dell'opera; mi permetto, di conseguenza, di trasmetterLe l'acclusa scheda che Ella sarà tanto cortese di ritornarmi compilata.

Chiedo venia se, per cause indipendenti dalla mia volontà, Ella non è stata compresa, come troppi altri illustri personaggi, nella prima edizione; ora però mi prodigo perchè nella nuova edizione ogni lacuna venga colmata, ma per ottenere ciò ho bisogno della volenterosa collaborazione di tutti.

Nella lusinga che Ella non voglia privarmi del Suo valido aiuto La saluto cordialmente.

Suo. c. Od. j. m.
Lodi f. m. le

Prof. Arturo Codignola
dell'Università di Genova
Genova
Via Cosarea, 12-7



Ill.mo Signor

DE MARTINO Prof. Dottor Francesco

~~Facoltà di Legge Università di~~

~~_____~~
~~_____~~

(Napoli)

Senato della Repubblica - Archivio Storico

Tommaso Vesuviano

Bari 2/xu 1947(?)

55

Ulysses e caso Amico -

con ebbi la possibilità di ringraziar
Ti a Bari per l'incarico di Paudelle,
che la festa si è compiuta
affidarmi, e che devo soprattutto alla
Tua fiducia.

Nell'iniziare il caso rivolgo a Te,
con grata devozione, il pensiero nella
speranza di renderti degno dell'incarico
co, che mi affretto ad answered con
con entusiasmo e dedizione -
devoti saluti

Autorevolemente

Caro teo.

1912

56

Napoli 5/12

Caso di Martine -

Carissimi

La vostra cartolina. Con
punto perfettamente il
vostro punto di vista, mi
arriverà a nessun punto
meno accurato, anche da
estranei, di aver com-
pre fissata la situazione.

A quest'ora avete
avuto i ditti, e avete in-
viziata o guardati, oppure

mi dicessero il loro gradimento.

Attendo dunque una vostra parola,
lieto che ci siamo perfettamente
intesi.

Con saluti più cordati

aff. un.

V. Arangiò Ruy

nota li avete ancora avuti.

Nel primo caso siete in grado

di dire a noi per iscritto o

per un appunto per il 15:

nel secondo caso sapete di

non poter arrivare. Un giorno

ho commissionato dei miei

amici più preparati degli

altri.

Per parte mia, suggerisco

agli amici che ho al lavoro

stare una convocazione telegrafica

per il 15 soltanto e

per gli altri commissionari

Firenze 17. XII. 47

Caro De Martino,

So che in questo giorno state decidendo per il concorso di diritto romano. Vi deciderò regolarmente, vivamente l'amico e compagno Luigi De Carlo, che un e' an con intento ad ottenere la soddisfazione di cui lo ritengo degno. Da molti anni egli lavora silenziosamente, con esemplare modestia, ma l'opera ad il proprio "opus curaville" accademico e il suo "protezione" gli ha, barrato finora la strada del successo. Da quando io non sono essere giudice, lo ritengo studioso serio e coscienzioso, e ben capace di reggere con profitto una cattedra universitaria. Anche come uomo, e' esempio di integrità e di dignità morale.

Questo ho voluto segnalarti per la verità. Vedrai come è possibile fare

60

per lui.

8. vent'anni, con affetto, il suo

Cor-pule

LA NUOVA ITALIA EDITRICE

Piazza Indipendenza,

Tel. 06 - 47811



Prof. Francesco De Martino
Commissione di concorso diritto romano
Ministero Pubblica Istruzione

Roma

62

EB



Ufficio Recapito
V. E. Moroelal
—
Numero d'arrivo
N^o 109629



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SIENA

CIRCOLO GIURIDICO

63

Roma

19 dicembre 1947

Caro De Martino,

sono qui da ieri sera, ma non in-
tendo minimamente comportarmi da scocciatore.
Tengo solo a comunicarti che il mio recapito è al
tuo stesso albergo, affinché tu sappia dove rintrac-
ciarmi, quando lo crederai opportuno, per farmi sa-
pere qualche cosa.

Cordialmente tuo

Luigi Sturzo

Chiarissimo
prof. Francesco De Martino



65

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SIENA

CIRCOLO GIURIDICO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Bari, li 29.12.1947

Illustre Professore

Sapevo della animosità dei "vecchi" nei miei riguardi (ma poi perchè?) e comprendo e apprezzo il valore dell'opera sua e gli sforzi che ha dovuto fare per tentare di superarne i pregiudizi.

Io La ringrazio, e di tutto cuore!

Pur nell'amarezza di quest'altra disavventura, mi è di conforto il pensare che questa volta il coro ostile non è stato unanime e che ho trovato in Lei un difensore.

Ma che cosa devo fare per superare l'animosità di coloro che non sanno rassegnarsi all'idea che io sia venuto fuori senza la loro investitura?

Attendo la Sua venuta per sapere dalla Sua franchezza e sulla base delle impressioni da Lei ricevute che cosa mi resti da fare.

Con rinnovate fervide grazie e con gli augurii più sinceri per il nuovo anno, gradisca, Illustre Professore, i miei sentimenti più devoti e mi creda sempre

obbl.mo Suo

F. Z. R. R.

30. XII. 1947

62

Avv. Prof. PASQUALE DEL PRETE
Avv. Prof. FRANCESCO DE ROBERTIS
DELLA UNIVERSITÀ
BARI

Studio legale: VIA CRISANZIO, 119
Telefono N. 140

Illustre Professione,

Come Ella immaginava, con ben
molto addolorato l'esito del concorso
di Roma: ma non mi ha esposto
forse indubbiamente scolti, e volentieri
tutti, erano i concorrenti e quindi
mi recando perfettamente conto della
condizione in cui anche Ella si ve
nuta a trovarsi. Le sono sempre
molto grato per la considerazione
in cui ho voluto tenere i miei
colleghi e per tutto ciò che ha fatto
nell'interessamento di provare a
De Robertis per il quale ho scritto
come che con altre mani della

6

nappe per un po' di affetto
che fatto a lui è molto scagione
alla volutarione che ho sempre fatto
dei suoi interessi.

La ricordo sempre con una de-
votion e de auguro ancora buon
aureo e prosperita prima.

Suo di

Luigi Berlusconi

Avv. Prof. PASQUALE DEL PRETE
Avv. Prof. FRANCESCO DE ROBERTIS
DELLA UNIVERSITÀ
BARI

Studio legale: VIA CRISANZIO, 119
Telefono 11.140

M. De Robertis



Queste

Prof. avv. Francesco De Martino

Somma Vesuviana

(Napoli)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

IL PRESIDE

fo

Carissimo Leccio,

Ei vanto per me
appello alla Tua magnanimità
e alla Tua generosità
nel concorso di Roma:
sperando alla Tua
benedizione e sperando
mi fatto!

Al nostro Dr. Roberto
e la patetica sua, bene
mentre. Egli confida
nella Tua aspettativa
e nella Tua
ortilità mi premette
e alle parizioni fatte.

Intelligenza e se
Proletus e persona colta
e veloce etc un
gentiluomo.

Per Beni sarebbe una
fortuna una di lei
vittoria.

Leoni a fine
A novembre in Beni
il 28 per la
e il 29 per l'altro
regime

Affettuamente
Tuo figlio

Professore egregio,

26 nov 1997 ec

non essendo state ancora pubblicate su *Studia et doc.* queste paginette di risposta alla recensione del prof. Branca e non potendo inviare ai termini del bando del concorso fin di un lavoro dattiloscritto (invece al ministero i miei « *Minera pubri- monii* »), invio a lei direttamente una copia della mia risposta alla recensione ricordata.

Tradisca i miei migliori ossequi

Maria Federica Lepig

Per quanto è a mia conoscenza sul mio primo lavoro (Note sulla natura giuridica delle missiones in possessionem) si sono state due recensioni ; la prima apparsa nella Sav. Zeit. 1941 (Rom. Ab. p. 477 e segg.) è, in fondo piuttosto obiettiva, la seconda pubblicata in Ital. et doc. (1943 p. 127 e segg.) è decisamente contraria, direi quasi un vero I interdictum demolitorium".

Ma tanto il Condanari - Michler quanto il Branco prendono avvio, mi addossano colpe inesistenti e interdiccono la loro scrittura di punti ecclesiastici. Il Condanari Michler per es. accusa me, "offenbar junges, aber begabtes Forscherin" di essermi fatta autrice di opere quali : "Tote a nascituro" del Solazzi, ecc... nel Das Edictum perpetuum di C. Lenel. Nel 1916 quando vide in luce il lavoro ricordato del Solazzi, io avevo circa tre anni; altro che "begabtes Forscherin" (sarei stata senz'altro un "enfant prodige"!).

Il fatto sta che il G. K. non ha visto che a p. 32 del mio lavoro per uno degli innumerevoli errori di stampa sono fuori posto i segni di nota (il 3 sarebbe dovuto stare dopo "come è noto" e il 4 dopo "la seconda") ed evidentemente non ha letto la nota *3 app. la p. 36 e p. 37* dove era da me rispettata la paternità delle opere suddette.

Ma il Branco supera le smentite del Condanari Michler e nella foga di distruggere la mia tesi senza guardar nel dettaglio, ed il bello è che vorrebbe mettere in luce la mia crassa ignoranza di diritto romano ed è invece lui che erroneamente invoca istituti che non fanno il caso, ora si accaglia contro alcune congetture e non bada se queste sono state avanzate da me o da altri, ora respinge la mia ipotesi di un frammento, come infelice, ed egli invece ricostruisce il passo a modo suo senza badare al significato delle parole, ora critica me per non aver visto i tratti fondamentali di un istituto senza sincerarsi se nel mio lavoro abbia proprio trattato l'argomento che mi accusa di ignorare. Così ad esempio il Branco mi accusa di pretendere l'uso universale della resio e di ignorare l'esistenza degli interdetti "quæ fundam" e "quæ hereditatem". Se egli si fosse soffermato un solo momento a riflettere, avrebbe dovuto accorgersi che in realtà gli interdetti

in parola venivano accordati quando il convenuto in un actio in rem, era presente in iure, ma no voleva assumere la difesa in omaggio a que principio che si trova esposto in varie fonti : (D. 50.17.156pr) Invitus nec o rem cogitur defendere, (D. 6.1.80) In rem actione pati non compellimur... Ma v'è una grande differenza tra il convenuto in un actio in rem che si è presentato in giudizio, se non assume la difesa, e l'assente (e perciò ancora il latitante) che colle loro comportamento rendono impossibile l'instaurazione del processo. Al proposito così si esprimeva il Solazzi (Concorso 1937, V. Ip. 128 e seg.): "Di fatti il convenuto in un actio in rem poteva sottrarsi alla in ius vocatio, e dato che in tal caso non erano applicabili gli interdetti quis fundus o quæ hereditatem, i quali avevano luogo se il convenuto compare in iure, compare in iure non accettava il giudizio, ché voleva agire con la rei o con la unius fructus o servitutis vindicatio, o con l'actio negatoria o con l'hereditatis petitio era spotto a chiedere la missio in bona." Non sono dunque io che pretendo l'uso universale della missio in bona, ma è il sistema processuale classico (che non conosce il procedimento contenzioso) che ne esige l'applicazione. La translatio possessionis è un istituto diverso dalla missio in bona e quest'ultima serve dove la prima non può trovare applicazione; il confonderli i due istituti, e il non distinguere il campo d'azione operano costituiscono "gravi errori" per davvero. Ma il Branca tira giù: "Secondo la Lerri la missio in bona dei terreni spetterebbe soltanto per l'inedefensio nell'actio in personam, ma anche nelle azionai reali... è indiscutibile che c'era controversia tra i giuristi: alcuni - Celso - erano per la missio in rem, altri - Merazio etc. - per l'immessione generale; come si richiava da D. 42.4.7.16-19 interpretati esattamente dal Solazzi; ma per la L.1 contrasti sarebbero invenzione bizantina (3)". Ma se vediamo cosa dice il Solazzi al proposito (Concorso v. I p. 130 "Per il 17 la frase hoc-absente è ritenuta un glossema. Ma il glossema non fa che dare risalto alla distinzione tra latitante e assente... Or bene scandalosa è la distinzione. Il 17 è dunque più gravemente alterato di quello che non sia parso ai crivici. Mancano i dati per la ricostruzione... Il 2 16 ricorda un requisito di Adriano in senso contrario

ed afferma che il diritto in esso sancito è diritto vigente. In diritto giustiziano i §§ 16 - 19 legittimano la conclusione che per le azioni reali dirette contro l'assente è data la missio in fundum o in hereditatem; per quelle dirette contro il latitante, il magistrato può a seconda delle circostanze autorizzare la missio in tutto il patrimonio del convenuto o nei soli beni controversi. "ἡ δὲ ἐπιπέμνη", si deve escludere che sia una mia invenzione la missio in bona per le azioni in rem (sono le fonti che la ammettono!), e si deve riconoscere che fu il Solazzi a negare la classicità dei §§ 16 - 19 del D. 42.4.7. Il Branca preso dalla sua foga di distruggere, non si accorge nemmeno più e critica me o il Solazzi! Per di più era la mia opinione personale in tema di assente nelle azioni in rem. Ma evidentemente il P. non la ha letta, perché non ne fa cenno nemmeno sottoporla alla critica demolitrice. Io sostenevo che contro l'assente nelle azioni in rem fosse data la missio in bona (in tutto o parte del patrimonio come è ribadito anche nel D. 8.5.18), ma che non si procedesse alla bonorum venditio. Adducevo allora p. 52 e segg.) a conforto della mia congettura soprattutto il P. 42.4.6.1 (Paul. L. 57 ad ed.), che ci conserva la clausola editale (cfr. Lenel) in base alla quale si procedeva alla vendita e dove si parla espressamente di creditori (et eius cuius bona necesse sunt a creditoribus vendant...) e un passo di Gaio (III. 79) relativo alla cura del magister (postea iudex convenit creditoribus et ex eo numero magistrum reari, id est cur per quem bona vendant). Oggi aggiungo un'altra fonte gajana (III. 20): Iniuria autem committitur... sive quis bona alicuius quasi debitoris sciens an nihil debere proscripterit e un passo di Paolo (III - 12)...

ἡ δὲ ἐπιπέμνη καὶ ἐπερὰ κληρονομία κτησεὶς οἷαν ἢ favorum eruption ἥτις ἐπὶ τοῖς πνευματικῶν καὶ ἡ ἀκίνησις ἐφέρετο τοῦ δέκτητος διὰ πολλῶν κληρονομῶν... καὶ ἐφέρετο πρὸς ἕνα ἐν τοῖς περιφανέσι μέρεσι τῆς πόλεως, ἔχοντα τὴν ἐπιπέμνην ἢ πρὸς ἕνα ἐν τῶν ἐπιφανέων εἰς αὐτὴν ἐνέπεσε διακρίσεως ἢ μέρους ἐπιπέμνης ὅτις τὴν πούτου ἀκίνητικῶν περιουσιῶν ἢ νομῶν καὶ τῆ ἐπιπέμνην πρὸς ἕνα ἢ πρὸς τὴν ἐπιπέμνην τοῖς καὶ τὸ δὲ ὅτι Creditorem...

da quali risulta che nella proscriptio e nella formalizzazione delle leges venditionis si guardava al rapporto di obbligazione.

Non posso qui riprendere in esame uno per uno i vari fig. dove si parla di pignus in relazione alla missio, ma per mostrare come il Branca rifà a modo suo mio errore e respinge alla volta le mie affermazioni sul D. 42.5.16. Ad detta del Branca io non mi sarei accorta: "che il passo del Digesto riguarda un'ipotesi in cui l'immissione stata, concessa, con mera funzione assicurativa, contro persona chesi riteneva ascen-

te giustificata e nei riguardi della quale non si poteva instaurare un processo contumaciale". Con queste parole mi sembra che il Branca voglia alludere a quella parte del D.42.5.85 dove si parla di *absens rei publicae causa sine dolo malo*. Orbene le parole: ergo autem, qui reus sine dolo malo rei publicae causa auit; in possessionem missus sit, pignus non contrahere et ideo discedere oportere de possessione, a mio avviso, dicono semplicemente che la *missio* non può essere data nei riguardi dell'*absens r.p.c. sine dolo malo* che anche nel caso che eventualmente la *missio* fosse stata ordinata, il *missus* deve lasciare il patrimonio dell'*absens*, perchè non è sorto il *pignus praetorium*. La *missio* a scopo meramente assicurativo solo nella fantasia del Branca. L'inconsistenza delle accuse del Branca è evidente. Ma l'argomento è interessante. In diritto classico aveva la *missio* anche contro l'*absens r.p.c. sine dolo malo*, ma era sospesa la vendita, come ha detto il Solazzi; stando al D.42.3.35, che riproduce il diritto giustiniano, il *pignus praetorium* si contrae solo nei riguardi dell'*absens r.p.c. sine dolo malo*, e la *missio* non può essere revocata che in seguito al pagamento. Si può cercare di intravedere una spiegazione di questo? Ecco la domanda che già mi posi o che cercai di risolvere avvicinando al Igr. in questione e "la famosa *lex proferendum*" e il D.3.1.62. Il Branca obietta che la "lex" si riferirebbe solo alla contumacia che interviene *post litem contestatam* e (si coltiva!) soggiunge: "a quanto pare, l'*A. ignor.*, ed. es. 3.7.72.9 Nov. 53.4 ecc." Il Branca non si è reso conto che il D.42.3.70 riproduce due *leges* distinte, e la prima di queste: *Fun qui in possessionem missus sit eius rei publicae causa auit, si apparuerit eum dolo malo rei publicae causa abesse iure in possessione esse placet donec solidum solvatur*, - a mio avviso - lascia intendere che vi fu un procedimento (si apparuerit). E che se l'*absens* non dovette limitarsi solo a stabilire se l'*absens* / *absens sine dolo malo* e *sine dolo malo*, perchè le parole "donec solidum solvatur" mostrano che c'è un credito riconosciuto eredi certo ed esigibile. Inoltre, a nessuno può sfuggire la grande irragionevolezza che passa tra il nostro fare e la "lex". Giustiniano nel C.8.1.13.3 disponendo: *Ergo autem reus auit... etiam absente eo eredi iudicium contrahatur et iudex... ex una parte cum omni subtilitate causam equirat et, si concilius fuerit, levatus, et contra amentem profere condemnationem non cesset, quae ad effectum perducatur: et per res et facultates fugientis victoris satisfiat... nulla licentia ei vel aliis... contrahenda, cum in possessionem ex huius-*

modi causa actor mittitur nec si reversus fuerit et voluerit fideluciones dare et possessionem recuperare, audiatur; in huiusmodi et similibus casibus omnes et contradictionem excludimus, regola il procedimento nel caso di assenza del convenuto, e ~~trassegnare~~ la missio alla fase esecutiva. Essendo ormai minuziosamente regolato il procedimento contenzioso, la missio perdute la funzione di mezzo di coercizione per costringere il convenuto a presentarsi in giudizio che ebbe nell'epoca classica: la missio rei servandae causa è divenuta nel diritto giustiniano la garanzia (reale = pignus praetorium) dell'esecuzione. Si spieghi quindi il "donec solidum solvatur". Non citai la novella 53.4 per il semplice fatto che questa nov. è del 527, pensando che si poteva obiettare (non senza fondamento) che le disposizioni ivi contenute potessero costituire un'innovazione rispetto al D. 42.5.35; d'altra parte mi sembra che questa nov. non urti contro la mia congettura. Anche in essa v'è un accenno alla causae cognitio (secundum unam partem examinat negotium). La nov. è però notevole per il "... in possessionem mittat actorem eius rerum secundum mensuram declarati debiti" perchè conferma la tendenza bizantina (cfr. i §§ 16 - 19 del D. 42.4.7) a ordinare la missio in rem anzichè la missio in bona.

Citai anche l Bas. 9.1.63, dove è detto che la sentenza pronunciata contro l'assente per causa di necessità non ha valore, perchè a me sembrava che potesse servire a dare una spiegazione del "pignus non contrahere et ideo discedere oportere de possessione" detto nel D. 42.5.35 a proposito dell'absens r.p.c. sine dolo malo. Continuo ad ignorare il C. 7.72.9, perchè non ha a che vedere con la nostra questione. Comunque lo aborrisco della concezione "matematica" dei nostri studi avanzati del Branca (p. 130 "... come il Lenel ha ricavato matematicamente..."); le nostre interpretazioni ^{e ricostruzioni} sono e rimangono semplici congetture. Queste possono esser più o meno verisimili, possono esser contenute con argomenti più o meno forti e convincenti, ma sono sempre suscettibili di modificazioni e di prove contrarie. Nessuno di noi studiosi moderni può vantarsi di aver raggiunto la sicurezza matematica. Ma passiamo ad esaminare un altro argomento di critica adotto contro di me dal Branca. Cospicuo dalla volontà di difendere quello che si potrebbe dire l'otio dominante del suo "Danno tenuto" relativamente alla natura e agli scopi delle varie missiones (e cioè che la m. danni infecti ebbe carattere esclusivamente penale, mentre le altre missiones ebbero carattere eminentemente

assicurativo), il Branca mi attacca più riprese la p. 130 "La missio già accordata non avrebbe mai una funzione assicurativa nei riguardi del credito, appunto perchè secondo l'A., se ciò fosse stato, la si sarebbe inquadrata nel pegno già in epoca classica (e dove ho mai affermato questo?) come se la postclassicità del concetto di pegno pretorio discendesse dal fatto che l'inscrizione non era una garanzia reale, invece che dall'inesistenza in essa, di quelli che sono i veri e propri elementi del pignus (possesso, azioni, distractio)" le parole "rei servandae" a cosaltro alludono se non alla funzione assicurativa evidente?" e più oltre a p. 135: "La L. nega la funzione assicurativa che ha questa missio... come per la missio in bona, e quindi ripetendo gli stessi errori, la L. non può concepire che una funzione di garanzia dei legati vada congiunta allo scopo coattivo e sia indipendente dalla figura del pegno pretorio" Che il Branca anche questa volta abbia tirato giù senza nemmeno leggere quello che sostengo risulta evidente leggendo tra l'altro a p. 84 del mio lavoretto dove è detto: "Le missiones in possessionem furono provvedimenti complessi, poiché in quasi tutte possiamo trovare il lato preventivo cautelare, il lato coercitivo, il lato penale: la loro importanza consistette proprio nel riunire tutti questi elementi che dovevano contemporaneamente esplicare la loro efficacia. E' per questo che esse furono applicate a rapporti giuridici diversi, per il raggiungimento dei più svariati scopi." E anche le altre accuse del Branca non ripescano su un miglior fondamento: io ho tenuto conto della inesistenza nella missio "dei veri e propri elementi del pignus" Relativamente al possesso ho rivendicato la classicità del D. 26.4.61 (v. p. 114 e segg.) e soprattutto ^{ho} negato la legittimazione passiva dei missi in possessionem (p. 17 n. 1) nell'actio ad exhibendum e nella rei vindicatio, relativamente alle azioni ^(v. p. 34 e segg.) ho citato il vecchio Baldo, il quale esclamando (in base all'innovazione introdotta da Giustiniano con la C. 8.21.2): "Non erat tamen olim pignus cum iudicando etc. poneva per primo (e cioè prima del Glasek (Krit. Stud. 1884 p. 24) di me (tesi di laurea 6 nov. 1936, Univ. Firenze), del Solazzi (Concorso 1937 v. I p. 208 e segg.) e del Branca (Studi urbinati 1937)) la tesi che il pignus praetorium non fu concetto classico e che la missio nell'epoca classica non fu pegno.

«Piuttosto prima di lasciare questo argomento mi sembra opportuno di sollevare un dubbio o circa l'interpretazione dell'espressione "rei servandae causa": occorre

precisare in particolare il significato della parola "res" Sta per "patrimonio" come ad es. nell'espressione "Crem pupilli salvam fore"? Sta per ~~responsa~~ res-lite, etc ~~axxxxxxx~~ "rapporto processuale", ~~ditte~~ (cfr. ad es. .5.1.49. an possit litam ab eo iudice apud quem res inter petitorum et emptorem apta est. h.t. Si petitor plures heredes reliquerit unusque coram iudicio egerit, an erit verum totam rem que in. ducta esse, Gaii inst. IV 53 Si quis intentio plus complexus fuerit, causa cadit id est rem perdit. IV 106 ..exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae)?

mondo presente ~~la~~ costatazione che le missioni che vanno sotto il nome di res servandae causa ~~avrebbero~~ per scopo principale quello di garantire il regolare svolgimento del processo, e tenendo anche presente che la missio rei servandae causa ~~ha data~~ non solo contro l'assente in un'actio in personam, ma anche contro l'assente in un'actio in rem, io preferisco intendere res nel senso di "rapporto processuale" di spiegare l'espressione: "missio rei servandae causa" come "missio a tutela del rapporto processuale." Comunque è una congettura, non è matematica!

È di questo passo si potrebbe continuare, solo spazio lo permettendo, ribattendo non per una le accuse che mi rivolge il Branca. D'altra parte molto sono le questioni appena accennate nel mio lavoretto (sic tratta di Pote!) ; ho cominciato a svilupparne qualcuna (v. a proposito della missio nei riguardi del pupillo indifeso?)

9 - 12 del D. 42.4.7. comparei negli Studi in onore del B.C. Ferrai). Con l'aiuto Dio, spero a un tempo di sviluppare anche altre questioni e di rispondere alle accuse che il Branca mi ha già rivolto e che eventualmente può a ancora rivolgermi.

Maria Federica Lepy

CONCORSO PER LA CATTEDRA DI DIRITTO ROMANO
NELLA UNIVERSITA' DI CAMBRINO

Notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica dell'aspirante BISCARDI prof. dott. ARNALDO.

A) Operosità scientifica

La mia attività nel campo della scienza romanistica si inizia con la preparazione della tesi di laurea in giurisprudenza ("Ricerche sul fenomeno della collisione nelle fonti giuridiche romane" 1933), e prosegue di pari passo con i miei studi di perfezionamento in diritto romano, in materie filologiche e storiche, in paleografia giuridica, in diritto attico, compiuti nel biennio successivo alla laurea (1933-35), parte in Italia e parte in Germania (Monaco di Baviera), dove ebbi occasione di recarmi quale assegnatario di una borsa di perfezionamento all'estero del Ministero dell'Educazione Nazionale per l'anno accademico 1954-55.

Appartengono a questo primo periodo di attività lo studio "Diritto romano e filosofia del diritto", frutto del ripensamento di alcuni problemi generali di filosofia giuridica in relazione agli elementi peculiari di formazione e di elaborazione della norma nel sistema romano; "I rapporti tra $\mu\epsilon\tau\acute{\alpha}\xi$ ed $\epsilon\pi\acute{\upsilon}\nu\theta\epsilon\iota\varsigma$ nel diritto matrimoniale attico", saggio di impostazione critica e di risoluzione positiva di alcuni problemi atticistici vivacemente dibattuti; "Il dogma della collisione alla luce del diritto romano", meditata rielaborazione degli argomenti che avevano formato oggetto della mia tesi di laurea; la raccolta di un vasto materiale per uno studio esauriente sulla comproprietà greca, i cui risultati sono stati sommariamente annunciati e.v.: Successioni: diritto greco, nella Enciclopedia Italiana Vol. XXXII.

In prosieguo di tempo attrasse la mia attenzione l'istituto del *fenus nauticum*, la cui classica disciplina, nel contrasto delle tendenze, mi sembrava sfuggisse ancora alla scienza contemporanea; ed esposi in proposito le mie idee delineando il tentativo di una ricostruzione storica dell'istituto ("La struttura classica del *fenus nauticum*"), che ho sottoposto a revisione in una mia recente monografia.

Conseguita la libera docenza nel febbraio 1936, ed irrisolta la mia operosità di docente, ripresi con nuovo fervore la trattazione di un tema, cui da tempo avevo dedicato il mio maggiore interessamento, o cioè lo studio degli interdetti sotto il profilo tipicamente processuale. Una prima serie di contributi in questo senso rappresenta il contenuto del mio volume: "La protezione interdittale nel processo romano" (1938).

Non trascurai di rivolgere ancora ~~uno~~ sguardo al problema delle collisioni, sia nell'intento di precisare il mio atteggiamento metodico negli studi concernenti quel tema, sia per approfondire la conoscenza di certi principii giuridici ("Ancora in tema di collisione"). Mi fu proprio tale approfondimento che mi permise fra l'altro di sfruttare l'indagine romanistica ai fini del diritto moderno, annotando una sentenza della Corte Suprema ("Sul negozio giuridico illecito: *turpitudō utriusque*").

Collaboratore del Nuovo Digesto Italiano, credo di aver detto una parola nuova, componendo la voce "Giudizi paragrafici", dove nel confronto con gli *ἄφωρες τιμητοί* sono riesaminati i rapporti tra *παραγραφὴ* e *αὐτὸ τὸ πρᾶγμα*; mentre i riflessi romani dell'istituto greco vengono individuati sulla base di documentazioni positive, fino ad oggi trascurate dagli studiosi del processo postclassico.

Un cenno a parte merita il volumetto "Manumissio per mensam e affrancazioni pretorie". In esso l'evoluzione storica delle c.d. manomissioni pretorie è completamente riveduta in funzione delle manumissio per mensam: la manumissio inter amicos vi appare come la sola forma di affrancazione non solenne riconosciuta dai classici, la tripartizione pseu-

do-gaiana è verosimilmente un prodotto delle scuole postclassiche, la manu issio per mensam, estranea agli usi conviviali romani, è l'adattamento di un istituto ellenico, penetrato nel diritto romano dopo la costituzione di Caracalla. Oggetto di particolare discussione offre il dato testuale del Satyricon, già altrove postillato in una mia nota ("Petronio 70,10-11").

Da qualche tempo mi sono inoltre dedicato ad un ampio ciclo di studi sulla legislazione del Basso Impero, tra i quali rientra il volume "Diritti reali e possesso", che costituisce uno studio completo di tutta la legislazione ^{in materia} nel periodo compreso fra Costantino e Giustiniano. Attraverso a codesta ricerca si raggiungono risultati obiettivamente interessanti e si perviene a far luce sullo sviluppo di questo importantissimo ramo del diritto privato in un periodo finora non sufficientemente apprezzato dagli studiosi. Non qui si arresterà la mia indagine, poiché il vastissimo materiale da me raccolto intorno a tutto il diritto privato di questo periodo offre già una cospicua messe di dati che mi auguro di potere in seguito elaborare e pubblicare.

A tutte ciò si aggiungano le indagini compiute al tempo stesso in altri campi dal 1942 fino ad oggi, nonostante le straordinarie difficoltà del periodo 1942-45, durante il quale la mia attività, se non ha mai subito interruzioni (il 12 luglio 1943 ottenevo a Bologna la laurea in Lettere, discutendo una dissertazione intorno al concetto di auctoritas negli scrittori latini), tuttavia risentì profondamente delle circostanze di natura contingente (servizio militare di guerra fino all'8 settembre 1943, lotta politica clandestina, bombardamenti, operazioni belliche in Toscana), che le imposero un forzato rallentamento, cui seguì un intenso lavoro di recupero negli anni 1946-47.

I risultati delle suddette indagini possono essere così riassunti:

a) nel campo del diritto pubblico romano. Una monografia dal titolo: Auctoritas patrum. I problemi ivi esaminati sono molteplici ed

investono una quantità di argomenti, ciascuno dei quali ha il massimo rilievo per la ricostruzione degli istituti costituzionali: poichè non soltanto la natura dell'auctoritas-ratifica e dell'auctoritas-preventiva forma oggetto di tale studio, ma altresì il problema della sua attribuzione e del suo fondamento pubblicistico, onde la indagine spazia dalla ammissione dei plebei in senato ai rapporti fra senato e comizi, dalla ingerenza senatoria in materia di plebisciti alla investigazione dei nessi intercorrenti fra comitia tributa e concilia tributa, dalla nozione di populus o di plebs nell'età repubblicana inoltrata alla involuzione dell'auctoritas patrum sulle soglie del principato.

b) nel campo della storiografia e della storia costituzionale romana.

- 1) Una conferenza su "Tito Livio e la storia della costituzione di Roma".
- 2) Un corso di lezioni universitarie sui seguenti temi: I. Storia della storiografia di Roma antica; II. La crisi della costituzione repubblicana e l'avvento del principato augusteo. Questo corso ha un valore di saggio esclusivo di didattica.

c) nel campo del diritto privato e processuale, antico/moderno. 1) Una serie di "note" giurisprudenziali (diritto comparato), fra cui si sottolinea quella Sulla nozione di contratto eluzionario per l'interesse storico che l'accurata indagine presenta, riuscendo ad enucleare la genesi e lo svolgimento di un concetto formatosi nella interpretazione di alcuni spunti romanistici. 2) Avanto a questa serie di "note" va infine collocata la più recente monografia sull'Actio pecuniae traiecticiae, in cui la raggiunta risoluzione del problema relativo alla difesa processuale del creditor pecuniae traiecticiae si allarga e si inquadra in un ampio contributo allo studio delle clausole penali e della funzione che queste hanno avuto nella evoluzione del sistema contrattuale romano.

B) Carriera didattica

1932-33: Assistente alla cattedra di diritto romano nella Università di Firenze
Corso di esercitazioni sui "nuda pacta"

84

Revisione e pubblicazione (in dispense per uso accademico) del corso di diritto romano tenuto dal prof. Cugia: "I modi di estinzione dell'obligatio. Parte speciale: la confusione".

- 1933-34: Assistente alla cattedra di diritto romano nella Università di Firenze
Corso di esercitazioni sull'accessorietà del pegno: a) nel diritto classico; b) nel diritto giustiniano
Esegesi delle fonti (nozioni istituzionali ed esercizi pratici).
- 1934-35: (Studi di perfezionamento presso l'Institut für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte della Università di München).
- 1935-36: Supplente di Istituzioni di diritto romano nella Università di Firenze
Corso di lezioni sui temi seguenti:
1) diritto delle persone
2) negozio giuridico
3) obbligazioni (modi di estinzione, garanzie)
4) processo (cognitio extra ordinem)
- 1936-37: Incaricato di Diritto romano nella Università di Pisa.
Argomento del corso:
1) Avviso agli studi romanistici
2) La proprietà e i suoi modi di acquisto.
Incaricato di Storia del diritto romano nella Università di Siena
Argomento del corso:
Parte prima: Storia costituzionale
Parte seconda: Fonti di cognizione
- 1937-38: Incaricato di Diritto romano nella Università di Pisa
Argomento del corso:
1) Successio, hereditas, bonorum possessio
2) Esegesi delle fonti in tema di rapporti successori: casistica
Incaricato di Storia del diritto romano nell'Università di Siena
Argomento del corso:
1) Istituzioni di diritto pubblico
2) Storia delle fonti
- 1938-39: Incaricato di Diritto romano nell'Università di Pisa
Argomento del corso:
1) Nozione di contractus: classificazione dei contratti
2) I contratti reali: storia, dottrina, esegesi
Incaricato di Storia del diritto romano nell'Università di Siena
Argomento del corso:
1) Storia costituzionale
2) Diritto romano e fonti di produzione
3) Diritto romano e fonti di cognizione
Incaricato di Esegesi delle fonti del diritto romano nella Università di Siena
Argomento del corso:
1) Bibliografia delle fonti di cognizione, strumenti d'indagine, letteratura romanistica (cenni)
2) Le affrancazioni pretorie

- 1939-40: Incaricato di Diritto romano nell'Università di Pisa
Argomento del corso:
Il possesso e la difesa possessoria
- Incaricato di Storia del diritto romano nell'Università di Siena
Argomento del corso:
Storia della costituzione e delle fonti dalle origini alla compilazione giustiniana.
- Incaricato di Esegesi delle fonti del diritto romano nell'Università di Siena
Argomento del corso:
1) Avvicinamento agli studi esegetici
2) Lettura e interpretazione di testi della legislazione postolastica (diritti reali e possesso)
- 1940-41: Incaricato di Diritto romano nell'Università di Pisa
Argomento del corso:
1) Nozione, struttura, fonti, inadempimento ed estinzione dell'obbligazione
2) Le obbligazioni solidali
- Incaricato di Storia del diritto romano nell'Università di Siena
Argomento del corso:
La costituzione romana nel suo svolgimento storico
1) diritto romano e le sue fonti di cognizione
- 1941-42: Incaricato di Diritto romano nella Università di Pisa
Argomento del corso:
Familia agnaticia e familia cognaticia nella evoluzione degli istituti familiari romani.
- Incaricato di Storia del diritto romano nell'Università di Siena
Argomento del corso:
Storia del diritto pubblico romano
Illustrazione delle fonti di cognizione del diritto pubblico e privato.
- 1942-43: Incaricato di Diritto romano nell'Università di Pisa
Argomento del corso:
1) La struttura classica del matrimonio
2) Il regime dotale
- Incaricato di Storia del diritto romano nell'Università di Siena
Argomento del corso:
Nozioni elementari
- 1943-44: Incaricato di Diritto romano nell'Università di Pisa
Argomento del corso:
1) Azione, giurisdizione e processo formulare;
2) Gli interdetti e la relativa procedura
- Supplente di Istituzioni e di Storia del diritto romano nell'Università di Pisa
Argomento dei corsi:
Concetti fondamentali
- Incaricato di Storia del diritto romano nell'Università di Siena
Argomento del corso:
Gli istituti costituzionali e le fonti del diritto nella loro evoluzione

luzione storica

Incaricato di esegesi delle fonti del diritto romano nell'Università di Siena

Argomento del corso:
Introduzione e casi clinici

1944-45: Incaricato di storia del diritto romano nell'Università di Siena

Argomento del corso:
Cenni di diritto pubblico
Nozioni di storia del diritto privato e processuale

Incaricato di Esegesi delle fonti del diritto romano nell'Università di Siena

Argomento del corso:
1) La interpretazione esegetica nella storia e le discipline ausiliarie del diritto romano;
2) Esercitazioni sui testi relativi alla pecunia traiecticia

Incaricato di Storia romana nell'Università di Firenze

Argomento del corso:
1) Storia della storiografia di Roma antica
2) La crisi della costituzione repubblicana all'avvento del principato augusteo.

1946-48: Incaricato di Storia del diritto romano nell'Università di Siena

Argomento del corso:
1) Nozioni generali
2) Storia della giurisprudenza dal monopolio pontificale alle scuole bizantine
Esercitazioni romanistiche di seminario per studenti e laureati:
Discussione e studi sulla lex Rhodia

Incaricato di Storia romana nell'Università di Firenze

Argomento del corso:
1) Problemi storiografici e metodologici
2) Il principato di Augusto

1946-47: Incaricato di Storia del diritto romano nell'Università di Siena

Argomento del corso:
1) Il diritto romano nella sua storia
2) Il diritto romano classico nelle sue dottrine: lettura di Gaio

Incaricato di Storia romana nell'Università di Firenze

Argomento del corso:
1) L'età imperiale dalla morte di Augusto al 69 d.C.
2) Esercitazioni sul problema delle origini di Roma come città-stato.

C) Concorsi e premi

1934-35: Borsa di perfezionamento all'estero.

1937 : Congresso per la cattedra di Istituzioni di diritto romano nell'Università di Messina. Maturità 4/7.

1938 : Premio d'incoraggiamento dell'Accademia d'Italia.
Concorso per la cattedra di Diritto romano nell'Università di

Sassari. Maturità 4/5.

- 1939 : Concorso per la cattedra di Istituzioni di diritto romano nell'Università di Catania. Maturità 4/5.
- 1940 : Concorso per la cattedra di Diritto romano nell'Università di Sassari. Maturità 6/5.
- 1942 : Concorso per la cattedra di Storia del diritto romano nell'Università di Sassari. Maturità 7/7; tre voti per la terna (1 per il secondo posto, 2 per il terzo).
- 1945 : Premio dell'Università di Siena per l'attività didattico-scientifica.

8014.1

Notizie sulla carriera didattica
e sulla operosità scientifica
del
Dott. LUIGI DE SARLO

Nato a Firenze il 4 novembre 1911, il Dott. Luigi de Sarlo ha compiuto i suoi studi universitari a Firenze.

Durante l'ultimo anno di università, sotto la guida del Prof. Cugia, provvede alla compilazione della tesi di laurea, che, opportunamente ~~completata~~, doveva poi costituire la prima parte di una delle sue pubblicazioni ("Il documento oggetto di rapporti giuridici privati").

Dopo la laurea, conseguita l'11 luglio 1932 con pieni voti e lode, nonché col voto della commissione egli potesse trarre dalla tesi un lavoro degno di figurare fra le pubblicazioni della Raccolta di Giurisprudenza della R. Università di Firenze, veniva dallo stesso Prof. Cugia proposto per la nomina ad assistente volontario presso il Seminario Giuridico per l'Istituto Storico-giuridico, ufficio che egli ricopriva nell'anno accademico 1932-33 e nei successivi anni accademici 1933-34 e 1934-35.

Nell'anno 1933-34 il Dott. De Sarlo, nella sua qualità di assistente, provvedeva, in collaborazione con l'altro assistente, Dott. Biscardi, a raccogliere e pubblicare il corso di lezioni del Prof. Cugia.

Nell'anno 1934 partecipava al Concorso Nazionale a Borse di Studio per il perfezionamento all'estero dei laureati in giurisprudenza per l'anno accademico 1934-35, riuscendo quarto a pari merito con altri concorrenti, con punti ~~XX~~ quarantanove su cinquante. La Commissione giudicatrice del Concorso predetto, nell'esprimere il suo giudizio sul Dott. De Sarlo, osservava che il candidato già allora dimostrava "vasta preparazione storico-dogmatica, conoscenza e buon uso della tecnica, confortante maturità di criterio giuridico". Doti che, a parere della Commissione, apparivano nel lavoro più ampio sul Documento oggetto di rapporti giuridici privati.

Il dott. De Sarlo veniva anche invitato a collaborare alla compilazione di qualche voce del Nuovo Digesto Italiano.

Nel febbraio del 1936 il Dott. De Sarlo conseguiva l'abilitazione alla libera docenza in diritto romano.

Nel febbraio 1936 otteneva l'incarico dell'insegnamento di "Sto-

Nel febbraio 1936 otteneva l'incarico dell'insegnamento di "Storia del diritto romano" presso la R. Università di Firenze, incarico che egli manteneva per tutto l'anno accademico 1935-36, e che gli veniva confermato per l'anno accademico 1936-37, 1937-38, 1938-39, 1939-40, 1940-41, 1941-42, 1942-43 e 1943-44. L'insegnamento, da lui tenuto nella R. Università di Firenze, veniva così giudicato dalla facoltà: "La facoltà ha potuto constatare con piacere che l'insegnamento chiaro, coscienzioso, efficace del de Sarlo ha dato ottimi risultati negli allievi che l'hanno frequentato".

Diventatosi intento in territorio liberato durante il dominio nazista su Firenze, otteneva l'incarico dell'insegnamento del diritto pubblico romano per l'anno accademico 1943-44 presso l'Università di Napoli.

Portatosi, come si fu liberato il Centro-Nord, in Toscana, otteneva l'incarico dell'insegnamento del diritto romano per l'anno accademico 1945-46 presso l'Università di Pisa, incarico che egli manteneva l'anno accademico 1945-46, e che gli veniva confermato per l'anno accademico 1946-47. Teneva oltre detti incarichi per il primo semestre 1945-46, e per il primo semestre 1946-47, corsi integrativi di diritto romano. L'insegnamento, da lui tenuto nella Università di Pisa, veniva così giudicato dalla facoltà: "L'attività didattica del prof. de Sarlo è meritevole di plauso. L'assiduità esemplare, l'accuratezza, il fervore hanno caratterizzato il suo insegnamento che è stato seguito con vero profitto dagli studenti, come dimostrano i risultati degli esami e ottime tesi di laurea. Studioso di seria preparazione si è distinto per i suoi lavori, che segnano una costante attività scientifica".

Otteneva l'incarico dell'insegnamento della storia del diritto romano e delle istituzioni di diritto romano a titolo di corsi integrativi per l'anno accademico 1945-46 presso l'Università di Firenze, ed anche per l'anno accademico 1946-47 il suo insegnamento veniva nel corso integrativo di Istituzioni di diritto romano mantenuto. In un certificato rilasciato al prof. de Sarlo il Preside della

Facoltà attestava che lo stesso "non solo ha confermato le sue chiare doti di romanista, già addimostrate negli anni precedenti, riscuotendo il plauso dei giovani, ma ha saputo anche affermarsi sempre più nella considerazione e nella stima dei professori titolari della Facoltà".

Il Dott. de Sarlo ha inoltre partecipato a cinque concorsi a cattedre Universitarie, ottenendo tre maturità a maggioranza e due ad unanimità nonché due voti per il terzo posto della terna:

- 1) maturità a maggioranza nel concorso alla cattedra di istituzioni di diritto romano nella R. Università di Messina (1937). (Commissione giudicatrice: Miccobono, Pacchioni, Arno, De Francisci, Albertario, Grosso, Di Sarzo);
- 2) maturità a maggioranza nel concorso alla cattedra di diritto romano nella R. Università di Sassari (1938). (Commissione giudicatrice: Leicht, Checchini, Albertario, Lauria, Scherillo);
- 3) maturità a maggioranza nel concorso alla cattedra di Istituzioni di diritto romano nella R. Università di Catania (1939). (Commissione giudicatrice: Di Sarzo, Botolucci, Riondi, Brasiello, Guarneri);
- 4) maturità ad unanimità e due voti per il terzo posto della terna nel concorso alla cattedra di diritto romano nella R. Università di Sassari (1940). (Commissione giudicatrice: Albertario, Betti, De Francisci, La Pira, Longo);
- 5) maturità ad unanimità nel concorso alla cattedra di storia del diritto romano nella R. Università di Sassari (1942). (Commissione giudicatrice: Albertario, Branca, Chiazzese, Ciapessoni, De Francisci, De Vergottini, Scherillo).

- 1) Indirizzi, metodi e tendenze della moderna scienza del diritto romano. (Estratto dall'Archivio giuridico, vol. XXVII, fasc. I, 1934, pp. 22).

Si affronta, riprendendo una polemica fra il Betti da una parte e il Biondi ed il De Francisci dall'altra, il problema del metodo, esaminando le obiezioni principali, opposte da questi due ultimi studiosi, nelle quali si trova racchiusa la spiegazione della loro irriducibilità a quella che è la posizione di Betti. Sulla base dell'esame l'A. perviene ad una riaffermazione delle idee del Betti, che sono le uniche rispondenti all'esigenza di conservare allo studio del diritto romano la funzione di fattore formativo dell'abito giuridico.

- 2) Il documento oggetto di rapporti giuridici privati. (in Pubblicazioni della R. Università degli studi di Firenze, Firenze, 1935, pp. 390).

La questione, particolarmente interessante per la determinazione dell'efficacia degli elementi costituenti il documento quali appaiono l'elemento del contenuto e l'elemento reale, è risolta dall'A. nel senso che questi elementi presentano, nel diritto romano, attraverso le fasi dell'evoluzione storica del diritto stesso, efficacia differente via via che esso si sviluppa. Si dimostra appunto l'importanza in tale materia assunta sempre gradualmente da quello che è il contenuto del documento privato nella disciplina data ai vari rapporti dei quali esso può essere oggetto.

- 3) Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat - Spunti di storia e di dogmatica sulla regola in diritto romano. (Estratto dall'Archivio giuridico, vol. XXX, fasc. 2, 1935, pp. 37).

L'A. prende le mosse dalla questione della distribuzione dell'onere della prova nel procedimento per legis actiones, riducendo il principio alla portata originaria, e da un raffronto tra la enunciazione pauliana e l'esame dei frammenti di età più antica del Digesto e delle costituzioni più antiche del Codice sull'argomento egli rileva come, presso i giureconsulti dell'epoca più antica, si

manifesti la tendenza a sopperire le regole di logica al caso singolo adatte, nelle varie ipotesi ad esso sottoposte. Sulla base di questi risultati, l'a; chiarisce la portata del fr. 2 D. 22, 3.

4) La prigionia di Nevio. (Estratto dagli "Studi Italiani di Filologia classica", 12, 1935, pp. 12).

E' l'unico lavoro esistente, che consideri, con intenti relativi a una spiegazione giuridica, il problema della sanzione alla quale quel bizzarro poeta di Roma antica fu sottoposto. Nella prima parte dello studio, che tratta dello status civitatis di Nevio, è sostenuto che probabilmente egli era alleato italico. Nella seconda parte, dedicata alla natura della sanzione, si esamina, sulla base delle fonti relative all'argomento, la difficile e dibattuta questione della qualificazione giuridica dei fatti da Nevio commessi, facendo una accurata critica dell'opinione, espressa dal Marx, e pervenendo a conclusioni originali. Si esamina successivamente la qualifica, e la natura giuridica, di quella, che è stata ritenuta quale la vera sanzione inflitta a Nevio, dimostrando il suo carattere di: misura di coercitio.

5) Sulla repressione penale del falso documentale in diritto romano. (Estratto dalla "Rivista di diritto processuale", 14, 1937, pp. 39).

La. affronta - sia pure in forma schematica - il problema, abbastanza trattato e sul quale la letteratura è piuttosto considerevole, delle origini della repressione del falso in diritto romano e dei successivi sviluppi. Nel primo paragrafo, dedicato alla legge Cornelia testamentaria, si considerano i documenti, dall'originaria legge protetti, esaminando partitamente i vari atti dei quali essa ha stabilito il carattere di reato. Vi si esamina anche il problema del motivo della limitazione della tutela al testamento. Nel paragrafo 2, dedicato alle estensioni della nostra legge (cioè a quel senatoconsulto, da cui furono le disposizioni della legge estese ad altri documenti, e all'interpretatio), si considera il problema nel duplice aspetto della estensione agli altri documenti (privati e pubblici) e per gli atti diversi delineandone il progresso dal diritto anteriore al posteriore e luneggiando il contributo portato in

questo campo dall'attività dei giuristi classici. Nel paragrafo 3, dedicato alle estensioni in altra direzione (cioè a quelle che hanno inteso riavvicinare al falso altre attività criminose), si considera il problema nei suoi rapporti con atti sui documenti (quali in alcuni casi la violazione del segreto documentale) e, anche i reati di questo tipo vengono esemplificati, delineandone l'elemento di dolo specifico loro comune col falso il cui elemento soggettivo essenziale è l'intento del colpevole di sottrarre una prova. Nel paragrafo 4, dedicato al concorso tra azioni private (cioè tra quelle che possono talora derivare da atti configuranti delitti privati, oltre che puniti dalla legge Cornelia) e iudicium legis Corneliae, si considera il problema nel duplice aspetto dell'assorbimento del delitto privato nel crimen (assorbimento che viene negato) e del carattere del concorso, delineando le differenze tra il diritto classico ed il giustiniano, e lueggiando il quesito riferentesi all'eventuale influsso del giudicato dell'azione privata sul mezzo di repressione pubblica.

6) La produzione dei documenti nel processo romano classico.

(Estratto dai Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Vol. 70, 1937, pp. 16).

Si affronta il poco discusso problema delle conseguenze giuridiche dell'omessa editio dei documenti, concludendosi che originariamente la sanzione della omissione era l'applicazione di mezzi del diritto del pretore, che dovevano essere a ciò adattati. Ciò porta l'a. a rilevare la mancanza per l'ordo iudiciorum di mezzi in una qualche maniera connessi con la funzione probatoria dei documenti medesimi. Sulla base di questo rilievo, l'a. prospetta la diversa situazione del procedimento della "extra ordinem cognitio", cui dedica metà della nota stessa, per concludere che in esso l'omessa esibizione dei documenti ha conseguenze dipendenti dalla loro funzione probatoria, e che tali conseguenze sono in una connessione stretta con le norme sulla distribuzione dell'onere della prova.

7) L'origine storica dell'art. 199, Coma. 1° del Codice Civile.

(Estratto dagli "Studia et Documenta Historiae et Iuris", 1937, pp. 12).

È il lavoro più recente e apposito sull'argomento. Vi si esaminano tutti i precedenti che la legittimazione dopo la morte del genitore può avere in diritto romano, alcuni dei quali sono stati variamente interpretati dalla letteratura anteriore: la legittimazione per oblationem suriae, ottenuta dopo la morte del padre in base ad una sua disposizione testamentaria; la legittimazione per rescriptum principis domandata dai liberi figli naturali dopo la morte del padre in base alla dichiarazione contenuta nel testamento; la dichiarazione dal padre fatta nel testamento e in un atto pubblico o in un documento della legittimità dei figli nati da una certa unione. In particolare è affrontato e risolto un importante problema di carattere dottrinario, che non si trova trattato che in forma molto embrionale, e talvolta addirittura trascurato, nella letteratura precedente: quello della relazione fra il concetto di legittimazione e dichiarazione di legittimità, con una conseguente necessaria indagine sul "concetto di legittimazione" e su quelli di "dichiarazione dell'esistenza del matrimonio", "dichiarazione di legittimità dei figli". Per questi ultimi l'a. dimostra la differenza fra la concezione romana e concezione intermedia.

8) La produzione dei documenti nel processo romano post-classico.
(Estratto dai "Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere", vol. 72, 1938, pp. 10).

Si affronta il problema della disciplina post-classica della produzione imposta per i documenti all'attore del processo, in rapporto ai precedenti di essa, e alla interessante continuità fra alcuni principi del ^{formulare e corrispondenti principi del processo} processo (postclassico). Dopo una indagine accurata delle norme riferentisi alla questione (Diocleziano, Costantino, Costanzo, Costante, Arcadio, Graziano, Valentiniano, Teodosio) si conchiude per la portata dell'omissione della produzione stessa come un rifiuto di provare (salvo la conseguenza sancita da Valentiniano che stabilisce per la omissione della produzione del mandato ad litem l'impossibilità di proseguire il processo) e l'influsso del documento nel complesso delle modalità dello svolgimento del processo. Per quanto riguarda la accennata continuità fra i principi l'a. conchiude che essa è in effetti strettamente legata al permanere di certi caratteri basilari del processo. Storico

9) Ipoteca. (Estratto dal Nuovo Digesto Italiano, 1938, pp. 6).

Si affronta l'interessante problema del concetto della ipoteca romana in rapporto alla sua funzione. Sulla base di un riesame delle fonti romane e dei papiri dell'Egitto, l'A. dimostra che, nel periodo classico, nel concetto dell'istituto nato indiscutibilmente nel diritto del pretore quella funzione che era propria dell'interdetto Salviano non subisce un essenziale mutamento nell'actio Serviana, mentre nel diritto giustiniano l'ipoteca classica è divenuta un vero diritto di natura reale avente ~~ogni~~ quale oggetto una cosa altrui. Si considera quindi la evoluzione subita dall'istituto per opera dei compilatori, i quali ammettono che la convenzione ipotecaria costituisca un contratto e che crei un diritto reale, mentre quella conosciuta dai classici nè costituiva un contratto nè poteva creare mai un diritto bensì solo un semplice mezzo di fare acquistare il possesso della cosa al creditore insoddisfatto.

10) Ancora sulla produzione dei documenti nel processo romano.

(Estratto dalla Rivista di diritto processuale, XVI, 1939, pp. 23).

L'A. sottopone ad un completo riesame le fonti sull'argomento dell'obbligo della produzione rispetto al terzo estraneo al giudizio, su quello della produzione nel processo giustiniano, e su quello della produzione di documenti contenenti norme giuridiche, provenendo -circa l'argomento prima enunciato- alla conclusione che nel diritto classico l'obbligo di quella produzione aveva un carattere indipendente da un determinate fine probatorio, e quindi anche altre conseguenze derivavano dal carattere accennato, ed invece tutti i caratteri che presenta l'esibizione in diritto giustiniano sono quelli di un atto processuale. Si dimostra che la regolamentazione di certi argomenti nell'epoca giustiniana era il riflesso del fenomeno generale, conosciuto sotto la denominazione comprensiva di quella compiuta statalizzazione del processo, che la dottrina ha chiarita, ed essa costituiva il corrispettivo, così dell'intervento, che largamente appare nella procedura dell'epoca, delle costituzioni imperiali nella valutazione delle prove, come della libertà, che si riconosceva nella procedura per formulas al giudice. Nel diritto classico poi il documento di un response aveva un carattere pro-

prio e l'invio quindi, fattene ordinariamente da un giurista qualunque a quel giudice che doveva decidere il processo, differiva dalla produzione della parte, ma questo semplice punto si prestò ad ulteriori sviluppi, analizzati dall'A.

11) Alfeno Varo e i suoi digesta. (In "Pubblicazioni dell'Istituto di diritto romano della R. Università di Roma", vol. 11, Milano, 1940, pp. 231).

Prendendo le mosse da un accurato studio delle opinioni di Alfeno Varo l'A. esamina il regime di vari istituti, nei frammenti pervenutici del giureconsulto repubblicano, dimostrando che le soluzioni ivi adottate non sono spesso dalla giurisprudenza posteriore abbandonate, pur costituendo per essa talora materia di discussione.

12) Le intuizioni del Vico in materia romanistica (Estratto dagli "Studia et Documenta Historiae et Iuris", 1942).

L'A. esamina un problema già toccato così dalla letteratura romanistica come da quella storica, quello del valore che spunti ed intuizioni vichiane nel campo della storia giuridica del popolo romano possono avere oggi, con particolare riguardo ai problemi della critica alla tradizione storiografica, della origine della familia e del carattere della potestas patria, dell'originaria composizione del senato, dell'analogia fra clientela e plebe, dell'analogia fra auctoritas patrum e auctoritas tuterum. Questa nota costituisce il primo esame necessariamente sommario preliminare ad uno svolgimento ampio del tema. Sulla base dell'esame diretto di molti dei passi vichiani relativi a quegli argomenti poggia la conclusione che si riscontra già presso il filosofo napoletano l'intuizione di un esatto preciso valore di certi avvenimenti ed istituti romani dal lato storico-giuridico e la predilezione per il mondo romano come terreno onde trarre le leggi della scienza nuova.

13) Studi sugli "stati di fatto". I: La struttura degli "stati di fatto" e l'essenza di essi in diritto romano. (Estratto dagli Studi Leoni, Misc. giuridici della R. Università di Cagliari, 1942, pp. 38).

Prendendo lo spunto da alcune considerazioni generali l'A. esamina il problema riguardante la struttura degli stati di fatto tipici, e cioè delle situazioni che astrattamente corrispondono in fatto alle situazioni giuridiche tipiche, concludendo che il concetto di essi è asso-

lutamente identiche sia che vi sia conformità sia che vi sia difformità rispetto alla situazione di diritto. L'a. dimostra inoltre che esistono i motivi più svariati di eventuale difformità fra lo stato di fatto, nell'accezione indicata, e la situazione di diritto, nel senso che il comportamento può venire determinato da un errore sulla situazione di diritto, o invece derivare da un dolo del soggetto o anche dalla tolleranza, mostrata da chi permette l'esercizio di un diritto a chi sa non esserne titolare.

Queste osservazioni portano l'a. a rilevare l'importanza che nella configurazione dogmatica si deve riconoscere all'elemento intenzionale, che sembra un elemento essenziale al concetto dello stato di fatto.

14) Causa dell'azione giudiziaria nel diritto romano.

Premessa un'introduzione, in cui fra l'altro si offre un'ampia esemplificazione di singole causae petendi, si indaga accuratamente il concetto e la terminologia della causa delle azioni, approfondendosi in particolare la divisione delle fonti delle obbligazioni in funzione della ricostruzione del concetto di causa delle relative azioni, le ragioni storiche, che elevarono la formazione delle pretese a criterio di costituzione della causa di ciascun giudizio, e gli sviluppi nella giurisprudenza dell'unica obbligazione, costituita col singolo contratto, sempre in rapporto all'argomento preposto. Si chiarisce qualche fattispecie in cui solo a prima vista ed erroneamente si potrebbe attribuire ad eccezione tutelanti il convenuto il proposito di applicare la consunzione dell'azione sullo stesso oggetto dell'altra, una volta impiegata. Si ricerca la causa di alcuni procedimenti straordinari, come del procedimento da disposizione di natura fidecommissaria. E da ciò si è portati a valutare le ripercussioni, sul problema della causa, della relazione tra l'offerta del rimedio giudiziario come astratto riconoscimento e l'offerta dell'entità in quanto efficace.

Rodolfo Ambrosino

NOTIZIE SULL'ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA

Concorso per la Cattedra di
Diritto Romano
nell'Università di Camerino
-1947-

Rodolfo AMBROSINO

Laureato in giurisprudenza nel 1935;

Assistente a cattedra di diritto romano dal 1937;

Libero docente in diritto romano dal 1940, confermato dal 1945;

Dichiarato maturo all'unanimità in concorso universitario nel 1942;

Incaricato di corsi di Istituzioni e di Storia del diritto romano nell'Università di Roma dall'anno accademico 1943-44.

CURRICULUM

Nato a Napoli il 4 ottobre 1910; il padre, ufficiale della R. Marina, perì nella grande guerra il giorno 2 agosto 1916.

Privo di beni di fortuna, ha compiuto con gravi difficoltà di ordine economico gli studi classici e si è laureato in giurisprudenza nella Università di Roma col massimo dei voti il 15 novembre 1935. Ha seguito presso la stessa Università i corsi di perfezionamento di Esogesi delle fonti del diritto romano (cinque anni), di Diritto greco-romano (un anno), di Diritto attico (un anno), di Diritto pubblico romano (un anno), di Epigrafia giuridica (due anni), di Diritti dell'Oriente antico (un anno).

Assistente alla cattedra di Diritto romano nella Università di Roma, e incaricato dal 1937 dell'ordinamento della biblioteca del nuovo Istituto di Diritto romano dei Diritti dell'Oriente mediterraneo e di Storia del diritto, nonché della scuola di perfezionamento annessa al predetto Istituto, ha coltivato la sua inclinazione per gli studi di diritto romano, e si è dedicato con passione alla ricerca scientifica nel campo romanistico.

In considerazione della sua attività il Ministro della Educazione Nazionale lo ammise a sostenere le prove di libera docenza in Diritto romano nella sessione 1939, con due anni scolastici di anticipo sul termine minimo previsto dalla legge, di cinque anni di laurea.

La Commissione, nel proporre al Ministro l'abilitazione alla libera docenza in diritto romano (vedi relazione ufficiale), ha dichiarato tra l'altro: "La Commissione è unanime nel riconoscere al candidato ingegno fine e vivace, seria preparazione anche storica e filo

hd

"logica, fervore di ricerca che lo ha portato ad una serie di indagini in campi diversi della scienza romanistica; tendenza particolarmente spiccata alle indagini sistematiche sulle fonti".

Conseguita la libera docenza è stato poi confermato al termine del quinquennio d'insegnamento prescritto.

Dal 1943 è incaricato nell'Università di Roma di corsi (ufficiali e per reduci) di Istituzioni di diritto romano e di Storia del diritto romano, dimostrando attitudini didattiche che il preside della facoltà dichiara degne di "pieno riconoscimento e del più vivo elogio", (v. doc. allegati).

Presentatosi per la prima volta a concorso per cattedra universitaria nel 1942 veniva dichiarato maturò all'unanimità (sette voti su sette) riportando la seguente relazione (allegata ai documenti):

"Il candidato ha il merito di aver dato alla scienza romanistica il vocabularium Institutionum Iustiniani Augusti, che, per la singolare accuratezza, con la quale fu redatto, è riuscito un'opera veramente egregia.

"Presenta un gruppo di studi di vario argomento, fra i quali la Commissione ha particolarmente apprezzato per la sua acutezza quello sul requisito della vitalità per l'acquisto della capacità giuridica.

"Il più vasto scritto sul ius singulare, pur non essendo ancora compiuto, ha già consentito alla Commissione di valutare molto favorevolmente la vastità dell'impianto e di rilevare la preparazione storico-giuridica del candidato, che, per finezza d'ingegno e di dottrina, è certamente in grado di dare cospicui frutti anche in un prossimo avvenire".

Il suo Maestro, prof. Emilio Albertario, proponendolo al Ministro degli Esteri per l'insegnamento del diritto romano a Rio de Janeiro (proposta che rimase in sospenso per lo scoppio delle ostilità) ebbe occasione di esprimersi, come da documento allegato, nei seguenti termini:

"Il Prof. Rodolfo Ambrosino, libero docente di Diritto Romano nella R. Università di Roma, è uno studioso del diritto romano che rivela un netto temperamento scientifico. Ha ingegno sottile, penetrante: va sta preparazione giuridica, storica, filologica. Conosce e adopera ef ficacemente il metodo critico nello studio del Corpus iuris.

"I primi saggi "Da Giavoleno a Gaio in tema di postliminium", "Riferimenti al diritto associativo romano (A proposito di alcune iscrizioni inedite)", "In tema di interpolazioni", "Il requisito della vitalità per l'acquisto della capacità giuridica in diritto romano", "Il simbolismo della capitis deminutio", sono già apprezzabili studi; particolare interesse suscita per la vasta impostazione lo studio sul "Ius singulare", cioè su un tema che è tra i più delicati nella parte generale del diritto e che l'autore riesce a dominare con la conoscenza

101

"za adeguata della ricca letteratura e delle fonti. L'Ambrosino ha in corso di pubblicazione il "Vocabularium Institutionum Iustiniani Augusti", opera preziosa per gli accorgimenti tecnici con cui è stata condotta e che rende il suo autore veramente benemerito della scienza romanistica.

"Fervido di idee, instancabile nel suo lavoro, animato dalla passione della ricerca scientifica e dell'insegnamento, l'Ambrosino sembra particolarmente indicato per insegnare il diritto romano in Università straniere dove potrà farlo apprezzare e potrà riuscire a far sentire l'immensa importanza del suo studio per l'educazione giuridica del paese e per una più approfondita comparazione con le legislazioni moderne dell'America latina.

"L'Ambrosino ha anche una squisita passione bibliografica ed è in condizione di poter dare eccellenti suggerimenti per la formazione di una buona biblioteca romanistica...".

La sua produzione scientifica, interrotta dai richiami alle armi avvenuti nel 1939 e dal 1941 al 1944, si compone dei seguenti scritti:

- 1 - "Da Giavoleno a Gaio in tema di postliminium"
- 2 - "Riferimenti al diritto associativo romano (A proposito di alcune iscrizioni inedite)"
- 3 - "In tema di interpolazioni"
- 4 - "Il requisito della vitalità per l'acquisto della capacità giuridica in diritto romano"
- 5 - "Il simbolismo della capitis deminutio"
- 6 - "Vocabularium Institutionum Iustiniani Augusti"
- 7 - "Ius singulare"
- 8 - "In iure cessio hereditatis"
- 9 - "Successio in ius - successio in locum - successio"
- 10 - "Note integrative di Istituzioni di diritto romano"
- 11 - "Recensione a: E. Volterra, La conception du mariage"

La produzione nuova rispetto al concorso del 1942 è rappresentata da parte del "Ius singulare" (pagg. 298-fine) e dagli altri scritti elencati da 8 a 12.

La passione di studioso lo ha spinto ad applicarsi in ricerche relative anche ad altri campi del diritto romano. Nella sua produzione in corso di preparazione sono uno studio sulla evoluzione del diritto romano al tempo degli Antonini, di cui è un saggio lo scritto sul postliminium; uno studio sull'usufructus e la communitio (annunciato in "In iure cessio hereditatis") col quale si dimostra: 1) che in origine non era possibile l'usufrutto sull'intera cosa; 2) che l'usufrutto su parte di cosa generava una tipica "communitio" delle facoltà che proprietario e usufruttuario esercitavano contemporaneamente sulla cosa; 3) che ne derivò una serie di regole e una particolare terminologia che, recepite dall'usufructus evoluto, sono apparse inesplicitamente

cabili. Altro studio, prendendo spunto da una classificazione delle azioni secondo quattro tipi di "sponsiones" (cfr. Gaio - IV,1 - che critica come speciosa la classificazione stessa, ma dichiara che era stata fatta) dimostra che in un determinato periodo storico tutte le azioni si ricollegavano a sponsiones e pertanto erano tutte "in personam". Un gruppo di monografie, infine, coinvolge il complesso problema del metodo usato dai commissari giustiniani nella compilazione del Corpus Iuris, per delucidare il quale il candidato ha compiuto il Vocabularium delle Istituzioni (cfr. la prefazione).

Queste notizie sulla sua ulteriore produzione riferiscono progetti (ma ogni qual volta ne abbia annunziati li ha pur sempre realizzati), al solo scopo di indicare che la sua operosità di studioso è sempre in atto. Si spingerebbe anche nei campi dell'epigrafia (già tentato), della papirologia e del diritto attico, nei quali ha raccolto appunti che gli propongono indagini fruttuose; ma ha il rammarico di non aver potuto mai dedicare, sia per le traversie della guerra, sia per le necessità della vita materiale, tutto il suo tempo agli studi preferiti.

Ha tra l'altro partecipato per lunghi mesi ai lavori della "Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello stato" e, come segretario generale della Commissione, ha ordinato e curato, a conclusione di quei lavori, la pubblicazione della "Relazione alla Assemblea Costituente" (voll. 3, Roma, Failli, 1946).

Tuttavia, le quattro pubblicazioni che, insieme alla nuova parte del ius singulare, rappresentano la sua più recente produzione romanistica, è di circa 600 pagine superiore a quella presentata nel concorso del 1942.

Roma, 14 luglio 1947.

Rodolfo Ambrosino
(Rodolfo Ambrosino)

104

NOTIZIE

SULLA OPEROSITÀ SCIENTIFICA E SULLA CARRIERA DIDATTICA

DEL CANDIDATO

FRANCESCO M. DE ROBERTIS

(Per il Concorso alla Cattedra di Diritto romano nella Università di Camerino)

I.

(operosità scientifica)

- 1932 — La paternità della lex Iulia de collegiis, in " Il Diritto del lavoro „ 1932, 8, pp. 457 segg.
- 1933 — Contributi alla storia delle corporazioni a Roma (La famiglia Silvani; La Lex Iulia de collegiis; Statuto di un collegio funerario ostiense), in " Annali del Seminario giuridico-economico della R. Università di Bari „ 1932, I, pp. 53 e segg.
— Recensioni varie; E. Albertario (Studi di diritto romano, I); B. Biondi (Prospettive romanistiche); P. Perali (Le origini storiche, artigiane e mercantili di Roma); L. Schnorr von Carolsfeld (Geschichte der Juristischen Person), in " Annali del seminario giuridico „ cit., 1932, I, pp. 201 segg.
- 1934 — Contributi alla storia delle corporazioni a Roma (Il senatusconsultum de teniorum collegiis; I collegia illicita nella dottrina e nelle fonti; Nuovi elementi di valutazione sulla origine dei collegia opificum), in " Annali di Bari „ cit., 1933, I, pp. 101 segg.; 1933, II, pp. 1 segg. (su cui le recensioni di: SCHNORR VON CAROLSFELD, in " Zeitschrift Savigny „ 1936, pp. 418-424; DEL PRETE, in " Historia „ 1935, II, pp. 498 segg.; MONTI in " Rivista di storia del diritto italiano „ 1936, I, pp. 334 segg.).

- 1935 — Dispensa dal munus ventorium in una costituzione imperiale di recente scoperta, in "Historia", 1935, II, pp. 248 segg.
- La Cura regionum urbis nel periodo imperiale, in "Athenaeum", 1935, III, pp. 171 segg.
- Sulla origine della giurisdizione criminale esercitata dal praefectus urbi, in "La Corte di Assise", 1935, 4-5, pp. 163 segg.
- Invitus procurator. Appunti sul procuratore nel diritto classico romano, in "Annali di Bari", cit., 1935, I, pp. 186 segg. (Rec. STRINWENTER, in "Vierteljahrschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft", N. F., XXIX, 1-2, p. 23).
- Recensioni varie: F. G. Lo Bianco (Storia dei collegi artigiani dell'Impero); M. Roberti (Cristianesimo e collezioni giustiniane); F. Schula (Principia des röm. Rechts), in "Annali di Bari", cit., 1933, I, pp. 195 segg.
- 1936 — La Convalescenza delle donazioni fra coniugi nelle orationes di Severo e Caracalla, in "Studi in onore di M. Barillari", Bari, Crescenzi, 1937, I, pp. 225 segg.
- La Espropriazione per pubblica utilità del diritto romano, in "Public. dell'Istituto di diritto romano della R. Università di Bari", Bari, 1936 (Rec. WIRACHER, in "Zeitschrift Savigny", 1937, LVII, pp. 471-478; BRAGIOLLO, in "Bullettino dell'Istituto di diritto romano", 1938, XLIV, pp. 175 segg.; DÜLL, in "Kritische Vierteljahrschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft", N. F., XXX, 1939, 4, pp. 349 segg.
- 1937 — Il Corpus naviculariorum nella stratificazione sociale del Basso Impero. Contributo alla critica del codice teodosiano, in "Rivista della Navigazione", II, pp. 372 segg.
- La Repressione penale nella circoscrizione dell'Urbe. Il praefectus urbi e le autorità concorrenti, Bari, Macri, 1937.
- Il fr. 2 Dig. XXXXVII, 11, e il problema della illiceità in materia associativa, in "Bullettino dell'Istituto di diritto romano", XLIV, 1937, pp. 407 segg.
- 1938 — Costituzione ex capite e costituzione aliunde nella servitus aquae duccendae, in "Annali di Bari", cit., 1938, pp. 61 e segg.
- Di una pretesa innovazione di Antonino Caracalla; la missio in possessionem in bona hereditas e la portata dell'intervento imperiale in "Annali di Bari", cit., pp. 99 e segg.
- Il Diritto associativo romano, Bari Laterza, 1938 (Rec. DE VISSCHER, in "Revue d'histoire ecclésiastique", XXXV, 1939, pp. 78 segg.; PALUMBO, in "Civiltà Fascista", 1939, pagg. 89 segg.; DEL PRETE, in "Giustizia del lavoro", 1938, 6, pp. 68 segg.; SCHONER VON CAROLSBERG, in "Zeitschrift Savigny", 1941, LXI; SACCO, in "Rivista Italiana di Scienze Sociali", 1941, II).
- 1939 — La Variazione della pena pro qualitate personarum nel diritto penale romano, in "Rivista Italiana per le scienze giuridiche", N. S., XIV, 1939.
- La Condizione sociale e gli impedimenti al matrimonio nel basso impero, in "Annali di Bari", cit., 1939, pp. 45 segg.
- Sul Concetto di donazione nel diritto romano: "alienatio", in "Annali di Bari", 1939, pp. 70 segg.
- Arbitrium iudicantis e statuzioni imperiali. Pena discrezionale e pena fissa nella cognitio extra ordinem, in "Zeitschrift Savigny", LIX, 1939, pp. 219 segg.
- 1940 — Sulla Cronologia degli scritti dei giuristi classici, I e II, in "Riv. it. per le scienze giur.", N. S., XV, 1940.
- La Variazione della pena pro modo admissi, Bari, Macri, 1940.
- 1941 — Sulla Efficacia Normativa delle costituzioni imperiali, I, in "Annali Bari", N. S., II, 1941.
- Articoli vari per "Nuovo Digesto Italiano" (Rex, Equites).
- 1942 — Sulla Efficacia Normativa delle costituzioni imperiali, II e III, in "Annali Bari", N. S., II, 1942.
- Dal potere personale alla competenza dell'ufficio, in "Studia et documenta Hist. et iuris", 1942.
- Le sentenze contro constitutiones, in "Zeitschrift Savigny", LII, 1942, pp. 255 segg.
- 1943 — Studi di diritto penale romano, in "Pubblicazioni dell'Istituto di diritto romano della R. Università di Bari", 4, 1943.
- 1945 — I Rapporti di lavoro nel diritto romano, Milano, Giuffrè, 1946.
- 1947 — Emptio ab invito in "Annali Bari", 1947, pp. 143 segg.
- Recensione: M. Lauria (Corso di Diritto Romano), in "Annali Bari", 1947.

II.

(carriera didattica ed accademica)

- 1932 — LAUREA in giurisprudenza con punti 110 lode e pubblicazione della tesi (diritto romano).
- 1933 — NOMINA ad ASSISTENTE presso il Seminario giuridico-economico della R. Università di Bari.

- 1937 — Giudizio di Maturità al concorso per la cattedra di ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO nella R. Università di Messina.
- 1938 — LIBERA DOCENZA IN DIRITTO ROMANO.
 — INCARICO DI ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO ROMANO presso l'Università di Bari.
 — Giudizio di Maturità al concorso per la Cattedra di DIRITTO ROMANO nella R. Università di Sassari.
- 1939 — INCARICO DI ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO ROMANO presso l'Università di Bari.
 — INCARICO DI DIRITTO PUBBLICO ROMANO presso l'Università di Bari (tenuto ininterrottamente a tutt'oggi).
 — Giudizio di Maturità al Concorso per la Cattedra di ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO nella R. Università di Catania.
- 1940 — INCARICO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO, presso l'Università di Bari.
 — INCARICO DI ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO ROMANO presso l'Università di Bari.
 — Giudizio di Maturità al concorso per la Cattedra di DIRITTO ROMANO nella R. Università di Sassari.
- 1941 — INCARICO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO presso l'Università di Bari.
- 1942 — Giudizio di Maturità nel concorso per la Cattedra di STORIA DEL DIRITTO ROMANO nella R. Università di Sassari.
- 1945 — INCARICO di ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO presso l'Università di Bari.
 — SUPPLENZA di DIRITTO ROMANO presso l'Università di Bari.
- 1946 — INCARICO di ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO presso l'Università di Bari.
- 1947 — INCARICO di ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO presso l'Università di Bari.

Elenco dei documenti e delle pubblicazioni, presentate dal candidato Luigi de Sarlo

al concorso di diritto romano nell'Università di Camerino:

a) domanda al Ministro;

b) documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) " del casellario giudiziale;

4) " medico;

5) " di buona condotta;

6) " di godimento dei diritti politici;

7) " di stato di famiglia;

8) notizie sull'attività scientifica e sulla carriera didattica in 6 esemplari;

9) certificato di laurea;

10) " dell'assistentato presso il Seminario giuridico della R. Università di Firenze e presso la cattedra di esegesi delle fonti del dir. romano della medesima Università, nonché dell'incarico di storia del dir. romano presso la Facoltà Giuridica per l'anno accademico 1935-36; 1936-37; 1937-38; e 1938-39;

11) " dell'incarico di storia del diritto romano presso la Facoltà Giuridica di Firenze per l'a. accad. 1939-40

12) " dell'incarico di storia del diritto romano presso la Facoltà Giuridica di Firenze per l'a. accad. 1940-41 e 1941-42;

13) Giudizi della Facoltà Giuridica di Firenze sulla capacità didattica del concorrente;

14) certificato della Facoltà Giuridica di Napoli sulla attività didattica del concorrente;

15) Giudizio della Facoltà Giuridica di Pisa sulla capacità didattica del concorrente;

16) copia autentica del D.M. di abilitazione alla libera docenza;

17) Dichiarazione con la quale il candidato attesta, sotto la sua responsabilità personale, la posizione nei confronti delle disposizioni relative all'iscrizione;

18) presente elenco in 6 copie delle pubblicazioni e dei documenti presentati;

C) pubblicazioni:

- 1) Indirizzi, metodi e tendenze della moderna scienza del diritto romano, Modena 1934;
- 2) Il documento oggetto di rapporti giuridici privati (Studi di diritto romano) Firenze, 1935;
- 3) *Et incumbit probatio qui dicit, non qui negat* (punti di storia e di dogmatica sulla regola in diritto romano), Modena 1935;
- 4) La prigionia di Nevio, Firenze, 1935;
- 5) Sulla repressione penale del falso documentale in diritto romano, Padova 1937;
- 6) La produzione dei documenti nel processo romano classico, Milano 1937;
- 7) L'origine storica dell'art. 199, comma 1°, del Codice Civile, Roma, 1937;
- 8) Recensione in "Archivio Giuridico", 1937, 2;
- 9) La produzione dei documenti nel processo romano post-classico, Milano, 1938;
- 10) *Ipotese (Diritto ~~sticker~~ romano)* Torino, 1938;
- 11) Recensione (in "Archivio Giuridico", 1938, 1);
- 12) Ancora sulla produzione dei documenti nel processo romano, Padova, 1939;
- 13) Recensione (in "La Nuova Italia", 1939, 4-5);
- 14) Alfeno Varo e i suoi Digesta, Milano, 1940;
- 15) Recensioni (in "La Nuova Italia", 1940, maggio; luglio-agosto);
- 16) Le intuizioni del Vico in materia romanistica, Roma, 1942;
- 17) Studi sugli 'stati di fatto'. I: La struttura degli 'stati di fatto' e l'essenza di essi in diritto romano, Milano 1942.
- 18) Causa dell'azione giudiziaria nel diritto romano

Indice 2 documenti sulle relazioni
napolitane >

dati sull'attività nel 1814 -

recessione nel 1814 -

curse petenti - estremo di ordine
nel 1814 -

Stato vero serio - dati suoi comuni &
collezione e spinto di ricerca -

lunghezza - un oscurità -

1487.2

Albergo -

Stato vero serio in guerra acuti -

apparimenti -

lavori piecissimi come i singoli

polizi N. periscono, in prima parte

lunga -

peromphala usolare -

stato recant' meno felice di prima -

arcom' l'incaricato -

lunghezza

54

Stato - procedure originali nel piano

lunga - pezzo di ricerca -

Polizia - mancanza di preparazione

spandente

uscita marcia a Biondi

con sulla onere delle parti -

lavoro serio - e falso documentale

act. 1899 con lavoro preciso

e interessanti -

gruppo in lavoro sul documenti -

facciamo romario perdonis loro e loro

Stato di fatto

chiamare il giudice L. Alfano Vero -

Documenti - Sistema = ricerca
Linguistica - Archivio Storico

Rodolfo AMBROSINO

(Concorrente alla cattedra di Diritto Romano
nella Università di Camerino)

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI CHE SI
PRESENTANO AL CONCORSO (in sei esemplari)

- 1 - Da Giavoleno a Gaio in tema di postliminium (Estratto da *Studia et documenta Historiae et Iuris*, 1939).
- 2 - Riferimenti al diritto associativo romano = A proposito di alcune iscrizioni inedite (Estratto dal Bollettino della commissione archeologica del Governatorato di Roma, 1939).
- 3 - In tema di interpolazioni (Estratto dai rendiconti del R. Istituto lombardo di scienze e lettere 1939-40).
- 4 - Il requisito della vitalità per l'acquisto della capacità giuridica in diritto romano (Estratto dalla *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1940).
- 5 - Il simbolismo della capitis deminutio (Estratto da *Studia et Documenta Historiae et iuris*, 1940).
- 6 - *Vocabularium Institutionum Iustiniani Augusti* (Milano, Giuffré, 1942).
- 7 - *In iure cessio hereditatis* (Estratto da *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 1944).
- 8 - Note integrative di Istituzioni di diritto romano (Roma, Edizioni Italiane, 1944).
- 9 - *Successio in ius - Successio in locum - Successio* (Estratto da *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 1945).
- 10 - Recensione a E. Volterra, *La conception du mariage d'après les juristes romains* (Estratto da *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 1945).
- 11 - *Ius singulare* (Milano, Giuffré, 1947).

Roma, 14 luglio 1947.

Rodolfo Ambrosino
(Rodolfo Ambrosino)

111

Medicamenti agli studi romanistici fin dai corsi universitari, sotto la guida del mio Maestro V. Arangio-Ruiz, di cui frequentavo i corsi speciali di Egesi e di Papirologia giuridica, presentai come dissertazione di Laurea (30 dic. 1926) un lavoro sulla competenza dei Centumviri, che, riscuotendo il pieno plauso del Maestro, mi dette il via per quella carriera scientifica, che nessuno, allora, poteva immaginare per me tanto dura.

Tale tesi di Laurea fu edita, nel 1928, a cura della Università di Napoli, in seguito all'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà della proposta fatta in occasione della Laurea.

Nel 1928, avendo vinta una borsa di studio per perfezionamento presso la Università di Roma, della Fondazione M. Basso, mi iscrissi alla Scuola di Papirologia ed Epigrafia di tale Università, ove rimasi anche per l'a. acc. 1929-30, essendo stata riconfermata la borsa di studio per l'anno successivo.

Fra il 28 ed il 30 scrisi l'articolo "Index" per il Dizionario epigrafico di ept. rom. del De Ruggiero; il lavoro sull'Actio in rem per sponzionem (pubblicato negli Studi Bonfante); e quello sull'origine del possesso (pubbl. nel 1931 negli Annali Macerata).

Per l'a. acc. 1930-31 vinsi la borsa di studio per perfezionamento all'interno del Ministero della P. I.

Gravi disgrazie familiari e necessità di guadagnare di che vivere per me e per la mia famiglia, mi distolsero per due anni (1931 e 32) completamente dai miei studi; tuttavia conseguii nel febbraio 1932 la libera docenza in Istituzioni di diritto romano.

Nel novembre 1932 iniziai il mio insegnamento, avendo ottenute (finalmente e solo per una ridicola coincidenza) l'incarico di Istituzioni di diritto romano nella Università di Catania, che

tenni fino all'a. acc. 34-35; sono in cui fui chiamata alla supplenza del Prof. Arangio-Ruiz nell'Università di Napoli.

Nelle stesse anno 1932 vinsi, per l'a. acc. 32-33, la borsa di studio internazionale offerta dalla American Association of University Women, per una ricerca, da compiersi in Egitto, sul matrimonio nei papiri greco-egizi; e nel 1933 mi recai al Cairo. Ivi, presentata dal mio Maestro, a M. Fouquet, ebbi agio di poter frequentare l'Institut franç. d'Archéol. Orient. e raccogliere in brevissimo tempo il materiale necessario al mio studio. Così, nella permanenza di un mese, mi fu possibile gettare le basi del lavoro, che, poi, rielaborai in Italia.

Come premessa a questo studio scrissi, nello stesso anno, il lavoro "Il matrimonio nel diritto attico".

Con questi lavori, mi presentai nel 1934 al concorso per la storia del diritto romano nell'Università di Catania ed ottenni semplicemente la maturità a 4 voti, con una relazione che vivamente prego i commissari di leggere (Boll. P.I 21 febb. 1935, accluso).

Per l'a. acc. 1934-35 ottenni nell'Università di Catania anche l'incarico di Diritto romano e scrissi per questo insegnamento il corso sul Possesso.

Nell'a. acc. 1935-36 fui chiamata dall'Università di Napoli a supplire il mio Maestro e tenni tale supplenza fino al ritorno di lui dall'Egitto (settembre 1940). Nel 1938 vi ebbi anche l'incarico di Papirologia giuridica, che conservo tuttora.

Terminato il corso sul Possesso, iniziai uno studio sulle Istituzioni di *Leio*, poiché mi sembrò, e sempre più me ne sono convinta in seguito, che in esse sia visibile un *arricchimento*, precedente a quello di *Leio*, risalente ai primi anni del Principato. Questo studio non ho mai, finora, potuto condurlo a termine (sono completati solo i primi due libri) perché la dimostrazione per essere, come desidero, compiuta richiede tempo e l'ho

sempre rimandata ad epoca migliore, preferendo di impiegare il poco tempo, che l'insegnamento e le altre attività economicamente sussidiarie (esplicite per integrare la - fino a quest'anno - misera retribuzione di incaricata) mi hanno lasciato, ad altri lavori più costruttivi, quali, p. es., quello sulla Possessio dell'ager publicus". A questo ho dovuto dedicare, per i numerosi problemi di origine, piccoli e grossi, toccati, tutto il tempo disponibile di due anni (1936-38). Infatti, il I capitolo fu da me presentato (, invero, restituitomi intonso per tutte le copie!) già al concorso del 1937 (relaz. B.P.I. 19 magg. 1938 allig.) e quasi tutti a quello del 1938 (P.B.I. 26 genn. 1939 allig.), perché in quest'epoca era terminato e solo difficoltà editoriali lo fecero pubblicare nel 1939.

Nel 1938 mi ammalai e la febbre nervosa, che mi tenne per due anni, mi impedì di dedicare ai miei studi anche quel poco tempo dedicatovi prima, poiché già troppo ero affaticata da 3 insegnamenti (Istitut. e Papirologia all'Università, Istitut. di dir. rom. all'Istituto Orientale) e da quelle attività economicamente sussidiarie, già accennate, a cui non potevo rinunciare.

Appartiene a quest'epoca un altro studio rimasto incompiuto sulla questione del principio "Periculum est emptoris".

Nel 1941 dovetti assumere, per non rimanere senza insegnamento romanistico, gli incarichi di Istituzioni e di Diritto romano all'Università di Macerata. In quest'anno ripresi a lavorare ed appartengono al 41 e 42 gli studi: "Gai. II,7 e la proprietà provinciale"; Note sulla proprietà provinciale; Matrimonio e manus e la voce "Jurisdiclio".

A cominciare dall'inverno del 43 fu sempre più difficile, a Napoli, ogni lavoro serio; invano tentai di condurre a termine lo studio sul principio "Periculum est emptoris" (per il quale riuscii solo a raccogliere e classificare tutto il materiale ese-

getico) e qualche altro minore che avevo iniziato. La difficoltà divenne impossibilità assoluta dall'estate del 43 a quella del 44. Unica mia attività romanistica fu, in questo periodo, l'insegnamento di Diritto romano che tenni a Napoli, in supplenza del Prof. Solazzi.

Ripresi a lavorare sullo scorcio del 44 e impostai due studi: uno sulla validità del legato per vindicationem di cosa altrui - che presento dattilografato - ed uno sulla struttura originaria dell'usufrutto, originato dal primo e la cui pubblicazione doveva precedere quella del 1°.

Ma nel novembre del 44 ripresi i miei insegnamenti a Macerata (liberata nel giugno) e per desiderio del Prof. Arangio allora Ministro, dovetti assumere la sua supplenza nell'insegnamento delle Istituzioni, che tenni, poi, come incarico anche nel 1945-46. Ebbe così origine la tragedia della spola tra Macerata e Napoli, con due insegnamenti in ciascuna Università (a Macerata lo scorso anno ho insegnato anche Istituzioni di Diritto Privato), ma soprattutto ebbe inizio il lavoro assillante degli esami a Napoli, con sessioni ordinarie e straordinarie susseguentisi quasi senza intervallo, poiché si protravevano per mesi per la fiumana di esaminandi che non scesava mai.


Sovraccaricata da tale lavoro e sbattuta fra Napoli e Macerata, mi è stato impossibile per due anni condurre a termine anche un solo lavoro: nell'estate del 45 (prevedevo in quell'anno anche una commissione di maturità classica) ebbi solo cinque giorni di vacanze estive!

Soltanto quest'anno, rimasta solo con l'insegnamento delle Istituzioni a Macerata e della Papirologia a Napoli, e non stretta dal bisogno, per le migliorate condizioni economiche degli incaricati, ho ripreso a lavorare. Ho potuto così completare la parte papirologica del lavoro sulla validità del legato per vind.; portare quasi a termine il lavoro sul Periculum emptoris; gettar

le basi di un altro su Le Genti e la famiglia e mi auguro di poter terminare al più presto gli altri lavori rimasti incompiuti e di preparare la seconda edizione del Fosco (la 1° è esaurita).

Desidero far rilevare alla Commissione che non ho mai potuto dedicare tutto il mio tempo alla produzione di lavori scientifici, perché, appartenendo a famiglia di non floride condizioni economiche, ho dovuto, appena laureata, provvedere da me al mio sostentamento ed in alcuni periodi anche a quello della mia famiglia; prima impartendo lezioni e ripetizioni di materie letterarie per il ginnasio; poi facendo traduzioni del tedesco, preparazioni di diritto romano, e privato in genere, per i concorsi sugli impieghi statali, e altre oneste attività similari, che molto tempo hanno sottratto alla mia operosità scientifica.

FRANCISCA BOZZA



concorrente alla Cattedra di Diritto romano nella Università di Comerio.

M6

ELENCO DEI DOCUMENTI E DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE
DALLA PROF. BOZZA FRANCESCA AL CONCORSO PER LA CATTEDRA DI
DIRITTO ROMANO NELLA UNIVERSITA' DI CAMERINO. -

- 1) Estratto di nascita
- 2) Certificato cittadinanza italiana
- 3) Certificato generale casellario giudiziale
- 4) Certificato medico
- 5) Certificato di buona condotta
- 6) Certificato di godimento dei diritti politici
- 7) Stato di famiglia
- 8) Dichiarazione sulla propria posizione nei confronti delle norme sulla epurazione.

TITOLI

- 1) Attestato libera docenza
- 2) Certificato esame di laurea
- 3) Attestati di insegnamento delle Università di Catania
Napoli (4), Macerata
- 4) Estratti del Bollettino della P. I. (21 Febbraio 1935; 19 Maggio 1938; 26 genn. 1939; 29 Febbraio 1940; 14 Agosto 1941; 22 Aprile 1943).

PUBBLICAZIONI

- 1) - Sulla competenza dei Gentumviri
- 2) - Actio in rem per sponsionem
- 3) - Index (voce del Dizionario epigrafico del De Ruggiero)
- 4) - Sull'origine del possesso
- 5) - Il matrimonio nel diritto dei papiri dell'epoca tolemaica.
- 6) - Il matrimonio nel diritto attico.
- 7) - Il Possesso - Corso di Pendente svolto nella R. Università di Catania.

- 8) - La possessio dell'ager publicus
 - 9) - Cui II 7 e la proprietà provinciale
 - 10) - Iurisdic~~io~~io
 - 11) - Note sulla proprietà provinciale
 - 12) - Matrimonio e manus
 - 13) - La validità del legato per vindicationem di cosa al
-

113

CARLO CASTELLO fu Attilio nato il 14 ottobre 1912 laureato in:
Giurisprudenza l'8 novembre 1935 : titolo della tesi ; "L'evoluzi-
one dell'istituto del matrimonio in diritto romano e l'influss-
o esercitato dal Cristianesimo su di esso." Votazione riportata:
110 lode e dignità di stampa.

Scienze politiche e sociali il 19 novembre 1936: titolo della tes-
si: " Una legge antica ed una moderna sul riparto delle terre: la
legge agraria Sempronia I del 133 av. G. Cr. e la riforma agraria
romana del dopoguerra." Votazione 110 lode e dignità di stampa;
Diplomato nel gennaio 1937 in Palaeografia e dottrina archivistica
presso l'Archivio di Stato di Genova.

Frequentò nei mesi di novembre e dicembre del 1937 il Seminario gi-
uridico di Vienna e le lezioni del Prof. Leopoldo Wenger.

Assistente dal gennaio 1937 alla data del suo richiamo alle armi
nel 1942 presso l'Istituto P. S. Bensa presso l'Università di Gen-
ova, di cui ha riordinato la piccola parte salvatasi dalle distru-
zioni belliche al suo ritorno da militare.

Assistente volontario alla Cattedra di Diritto Romano dell'Univer-
sità di Genova per gli anni 1937-38-39-41-42 e nel 1940 a quella
di Storia del Diritto Romano.

Nel 1940 partecipò al concorso per la Cattedra di Diritto Roma-
no nell'Università di Sassari e fu dichiarato maturo a 4 su 5 voti.
(Bollettino Ufficiale Ministero Educazione Nazionale II, 14, 8, 1941:
Gomazzi, De Francisci, Albertario, Betti, Longo, La Pira.)

Nel 1942 partecipò al concorso per la cattedra di Storia del
Diritto Romano dall'Università di Sassari e fu dichiarato maturo
ad unanimità (Bollettino Uff. Ministero Educaz. Nazionale II, 16
del 22, 4, 1943 : Gomiss. De Francisci, Albertario, Ciapessoni,
De Vergottini, Schorillo, Chiassese, Branca)

Nel 1942 sostenne pure con esito pienamente favorevole la li-
bera docenza in Diritto Romano (Gomiss. De Francisci, Grosso, La
Pira, Braschiello, Branca).

Nell'Anno accademico 1939-40 supplente di Diritto Romano e in

M

stituzioni di Diritto Romano nell'Università di Perugia; proposto per l'incarico ufficiale di detto materia per l'anno acc. 1940-41 rinunciò avendo ottenuto l'incarico di Storia del Diritto Romano nell'Università di Genova, che gli fu confermato nei successivi anni 1941-42; 1942-43: Richiamato alle armi in zona di guerra fece ritorno a Genova nell'ottobre del 1945 ed ottenne per il 1945-46 l'incarico di Istituzioni del Diritto Romano e nel 1946-47 quello di Storia del Diritto Romano, sempre presso l'Università di Genova.

L'interruzione dell'opere scientifiche del sottoscritto dalla fine del 1942 alla fine del 1945 dipese dal fatto che egli, richiamato alle armi, assunse il Comando della 1 Compagnia del 551 Battaglione Costiero, trasferita dopo breve permanenza in Corsica, in varie località della Sardegna (l'8 settembre ¹⁹⁴³ era alle dipendenze della Difesa Militare di Olbia (Col. Scandella Giuseppe); alla Compagnia rimasta intatta si arresero il 16 settembre 1943 le forze armate tedesche del Pzgruppon Sardinien con ingenti quantità di armi, munizioni e materiali); si organizzò i reparti nella seconda metà del 1944 assunse il comando della 151 Compagnia P.I; e così rimase fino al suo invio all'ospedale per causa di servizio nel 1° agosto del 1945 e infine in congedo (24 ottobre 1945).

Lo scrivente rende ancora noto che la distruzione della propria abitazione avvenuta il 22 ottobre 1942 per l'incursione aerea causò la perdita di alcuni lavori iniziati tra i quali qualcuno condotto quasi a termine.

110

ELENCO DEI DOCUMENTI E DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATI PER IL
CONCORSO ALLA CATTEDRA DI DIRITTO ROMANO DELL'UNIVERSITÀ DI
GENOVA

Domanda

- 1) Estratto dell'atto di nascita;
- 2) Certificato di cittadinanza italiana;
- 3) Certificato generale del cancellario giudiziale;
- 4) Certificato medico;
- 5) Certificato di buona condotta;
- 6) Certificato attestante il godimento dei diritti politici;
- 7) Stato di famiglia;
- 8) Notizie sull'operosità scientifica (6 copie);
- 9) Documenti ritenuti utili al fine del concorso:
 - a) Certificato del M. co Rettore dell'Università di Genova sull'operosità scientifica e sull'insegnamento del candidato sino al 1942;
 - b) Certificato dello stesso argomento del Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova Prof. Luigi Maggi per il 1941;
 - c, d, e) Attestati sull'insegnamento del Diritto Romano e delle Istituzioni del Diritto Romano presso l'Università di Perugia per l'anno accademico 1939-40 e sul conferimento degli stessi incarichi per il 1940 -41;
 - f) Estratto del Verbale dell'adunanza della facoltà di legge del 27 maggio 1947 sull'insegnamento impartito dallo scrivente durante gli anni nei quali fu incaricato a Genova;
 - g, h, i) Stati di servizio militare;
- 1) Certificato del diploma in paleografia e scienza archivistica;
- 10) Dichiarazione della posizione del sottoscritto nei confronti dell'epurazione
- 11) Elenco in sei copie delle pubblicazioni presentate (l'elenco segue nel successivo foglio).

11

PUBBLICAZIONI.

Lo strumento dotale come prova del matrimonio (in Studia et documenta historice et iuris 1938 fasc. I (pg. 19)

Osservazioni sui rapporti tra concili della Chiesa e diritto romano in Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere Vol. LXXI (1938) fasci (pg. 21)

Osservazioni sui divieti di matrimonio tra parenti e affini. - Raffronto tra concili della Chiesa e diritto romano in Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere vol. LXXII fascicolo II.

Timor mortis vel cruciatus corporis in Archivio Giuridico. CXXI (1939) fasc. II (pg. 23).

Il regime della violenza nei negozi giuridici in Rivista Italiana per le scienze giuridiche N. 8. (1939)(pg. 73)

Sul matrimonio del soldato in Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche N. 5. XV (1940)(pg. 96)

In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano. (Giulfré Milano 1940 + Pubblicato dalla Fondazione N. H. A. Foggi dell'Università di Genova)

Le assemblee romane durante la monarchia etrusca e agli inizi della repubblica .(Genova 1942)

Studi sul Diritto familiare e gentilizio romano (Milano 1942. Pubblicato dalla Fondazione N. H. A. Foggi dell'Università di Genova)

Sulla condizione degli stranieri in Roma e sui loro rapporti con i cittadini romani (dattiloscritto).

Carlo Castello Piazza Marsala 4 - 10 Genova.

172

ELENCO DEI DOCUMENTI, TITOLI E PUBBLICAZIONI PRESENTATE DAL DOTT.
Salvatore Riccobono (Junior).

I.- Documenti :

- 1) Estratto dell'atto di nascita;
- 2) Certificato di cittadinanza italiana ;
- 3) Certificato generale Casellario Giudiziale ;
- 4) Certificato medico;
- 5) Certificato di buona condotta;
- 6) Certificato godimento dei diritti politici ;
- 7) Stato di famiglia;
- 8) Notizie sulla operosità scientifica e didattica;
- 9) Dichiarazione di non essere stato sottoposto a giudizio di epurazione.

II.- Titoli :

- 1) Certificato della Università di Palermo ;
- 2) Certificato della Università di Messina;
- 3) Certificati di attività didattica rilasciati dal Centro-
-studi Yol. (India) =
- 4) Dichiarazione del Consolato Italiano di Monaco di Baviera.

III.- Pubblicazioni :

- 1) Augusto ed il problema della Nuova Costituzione ;
- 2) L'opera di Augusto e lo sviluppo del Diritto Imperiale;
- 3) Miscellanea critico-storica;
- 4) Ruralità diritto e potenza di Roma ;
- 5) La politica agraria di Augusto;
- 6) L'Impero di Augusto;
- 7) Ancora sul Nexu^s ;
- 8) Exceptio pacti vel doli - Doli vel in factum;
- 9) Il Gnomon dell'Idioslogos ;
- 10) Omaggio a Leopoldo Wenger ;
- 11) Le condizioni attuali del Diritto romano in Germania .
- 12) Recensione delle opere di Costardo Ferrini .

- Per notizia 1) Lezioni di Storia del Dir.rom. (India) 1943)
- 2) Lezioni di Stor.dir.rom. la codificaz. 12 tavole (Messi-
na 1947).
 - 3) Recensione : Lino Doppioni, Virgilio nell'Arte e nel
pensiero di Seneca (In'Atene e Roma' 1940, pp.269-274)
 - 4) Leopoldo Wenger : Recensione ad alcuni scritti di
Salvatore Riccobono (Junior). =

171

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE AL CONCORSO DI
DIRITTO ROMANO DAL CANDIDATO FRANCESCO M. DE ROBERTIS

- 1). La lex Julia de Collegiis, Roma, 1932, copie 2
- 2). Contributi alla Storia delle Corporazioni a Roma, Bari, 1933-4 : o. 2
- 3). Invitus procurator, Bari, 1935 : o. 2
- 4). La convalida delle donazioni fra coniugi, Bari, 1936 : o. 2
- 5). La espropriazione per pubbl. util. nel dir. rom., Bari, 1936 : o. 2
- 6). Il Corpus naviculariorum etc., Napoli, 1936 : o. 2
- 7). Diritto associativo romano, Bari, 1938 : o. 2
- 8). La condizione sociale e gli impedimenti etc., Bari, 1939 : o. 2
- 9). Sul concetto di "donazione" nel dir. romano, Bari, 1939 : o. 2
- 10). Arbitrium iudicantis etc., Leipzig, 1939 : o. 2
- 11). Sulla cronologia degli scritti di iur. class., Roma, 1940 : o. 2
- 12). Sulla efficacia normativa delle cost. imperiali, Bari, 1940-1 : o. 2
- 13). Le sententiae contra constitutiones, Leipzig, 1941 : o. 2
- 14). Studi di diritto penale romano, Bari, 1943 : o. 2
- 15). I rapporti di lavoro nel diritto romano, Milano, 1936 : o. 2
- 16). Emptio ab invito, Bari, 1947 : o. 2
- 17). Variazione pro ~~matrimonium~~ qual. pers., Roma, 1939 : o. 2
- 18). Articoli vari e recensioni : o. 2

ELenco DEI DOCUMENTI

124

- 1°) Estratto dell'atto di nascita;
- 2°) Certificato di cittadinanza italiana;
- 3°) Certificato generale del Casellario giudiziale;
- 4°) Certificato medico;
- 5°) Certificato di buona condotta;
- 6°) Certificato di diritti politici;
- 7°) Stato di famiglia;
- 8°) Certificato del Ministero della Pubblica Istruzione per la borsa di studio all'estero;
- 9°) Certificato dell'Università di Roma;
- 10°) Certificato dell'Università di Urbino;
- 11°) Dichiarazione del candidato;
- 12°) Curriculum vitae.

ELenco DELLE PUBBLICAZIONI

- 1°) L'actio de pauperie - Riv. it. per le sc. giur. 1942;
- 2°) I postumi nella successione testamentaria romana;
- 3°) L'origine della eredità romana;
- 4°) La legis actio per conditionem. Studi Urbinati 1939
- 5°) L'autonomia dell'actio certae creditae, pecuniae e la sua distinzione dalla condictio. Studia et documenta historiae et iuris 1941;
- 6°) La condictio nel diritto romano classico. Studi Urbinati 1940;
- 7°) Il diritto di accrescimento e la sostituzione volgare nel diritto romano classico.

CURRICULUM VITAE

dell'avv. prof. UBALDO ROBBE

175

Robbe Ubaldo, nato a Lavello (Potenza) il 23 aprile 1907, si è laureato in giurisprudenza col massimo dei voti e la lode l'11 novembre 1931 nella R.Università di Napoli. La sua tesi di laurea "L'actio de pauperie" fu pubblicata nella Rivista italiana per le scienze giuridiche N. S. anno VII. Dal 1932 sino al 1936 fu assistente nella R.Università di Roma, prima alla cattedra di Diritto greco romano e poi a quella di Diritto romano. Nel 1933 fu iscritto nell'"Albo d'onore" degli Assistenti della R.Università di Roma. Nell'anno accademico 1933-34 ebbe una borsa di studio in Ceccalovacchia a Fraga. Nell'anno accademico 1935-36 vinse una delle due borse di studio di perfezionamento all'estero bandite dal Ministero dell'Educazione nazionale per tutti i laureati, che non avessero oltrepassato il 4° anno dalla laurea, in Giurisprudenza, in Scienze commerciali, in Scienze politiche e sociali, ed altre simili e affini Facoltà. Nel 1936 conseguì la libera docenza in Istituzioni di diritto romano pubblicò il volume "I postumi nella successione testamentaria romana" nella Fondazione G.Castelli n. 13 editore Giuffrè Milano, recensito favorevolmente dal prof. G. Dulckeit dell'Università di Kiel nella Zeitschrift Savigny-Stiftung vol.57 pagg. 460-8, e dal prof. E. Kreller dell'Università di Berlino nello Archiv für die Civilistische Praxis vol. 24 pagg. 222-5. Nel 1936-37 fu incaricato degli insegnamenti di Istituzioni di diritto romano e di Diritto romano nella R.Università di Cagliari, nei cui "Studi" pubblicò la monografia "L'origine della eredità romana". Nello stesso anno partecipò per la prima volta al concorso di professore straordinario alla cattedra di Istituzioni di diritto romano nella R.Università di Messina ed ottenne la maturità a quasi unanimità. Dal 1937 sino al 1944 fu incaricato di Storia del diritto romano, Istituzioni di diritto romano e Diritto romano nell'Università di Urbino, dove insegnò anche altre materie quali Diritto siciliano, Diritto penale e Diritto pubblico. Dal 1941 al 1944 fu incaricato di Papirologia giuridica e Storia del diritto romano nella R.Università di Bologna. Nel 1938 ottenne un premio per i suoi studi sul Diritto ereditario della R.Accademia d'Italia. Nel 1942 fu ufficialmente chiamato dall'Università di Leiden (Olanda) ad insegnare Diritto romano col grado di "professore ordinario". È iscritto nell'albo degli avvocati di Roma e nell'albo speciale della Corte di Cassazione e delle altre magistrature superiori ed attualmente incaricato nell'Università di Messina.

176

**NOTIZIE SULLA OPEROSITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA DEL DOTTOR
Salvatore Riccobono (junior).**

- I. - (1931-1940) - Laureato in Giurisprudenza della Università di Palermo nel 1931 con il massimo dei punti e la lode. Negli anni accademici 1931-1932 e 1932-1933 seguì nella Università di Roma i corsi di perfezionamento in Diritto Romano. Dal settembre 1933 al luglio 1935 fu in Germania con la borsa di studio "Wilhelm Humboldt Stiftung" e seguì all'Università di Monaco di Baviera con particolare assiduità i corsi romanistici e papirologici del Prof. Leopoldo Wenger, i corsi di storia antica del Prof. Walter Otto e di Filologia classica del Prof. Johannes Stroux. Tornato in Italia iniziò le prime pubblicazioni e conseguì la libera docenza nel gennaio 1937. Incaricato di Istituzioni e storia del Diritto Romano della Università di Messina nell'anno accademico 1936-1937, e di storia del diritto romano nei successivi anni dal 1937 al 1940. Nella Università di Palermo tenne l'incarico del diritto Pubblico romano negli anni accademici 1938-1939 e 1939-1940. Durante quegli anni pubblicò studi romanistici dei quali si dà un elenco a parte.
- II. - (1940-1946) - Richiamato nel maggio 1940 sotto le armi, fu combattente in Libia. Catturato nel febbraio 1941 in Cirenaica (Agedabia), fu prima in Egitto, poi in India, ove rimase cinque anni e mezzo (fino all'agosto 1946). Durante i lunghi anni di prigionia, tenne corsi romanistici, svolgendo programmi analoghi a quelli delle Università Italiane, nei campi di concentramento di Ramgarh e Yol. L'attività didattica in India è documentata da speciali attestazioni rilasciate dalle autorità militari italiane preposte al centro-studi di Yol. (Vedi Allegati). Durante questo periodo, tra notevoli difficoltà di libri e di mezzi, preparò un corso di storia del diritto romano, di cui una parte fu possibile stampare a ciclo-stile a Yol.
- III. - (1946-1947) - Tornato in Italia, dopo quasi sette anni di assenza ininterrotta, ha ripreso l'attività scientifica e didattica: l'incarico di storia e di Egesi del Diritto Romano presso l'Università di Messina; e di Papirologia giuridica presso l'Università di Palermo.
- IV. - Ha partecipato al concorso di Diritto romano per la cattedra dell'Università di Sassari (1940); e al concorso di Storia del Diritto romano per la cattedra dell'Università di Perugia (1942), conseguendo in detta concorso la maturità.

Alleanza - unione N. prof. abito -
 quindici - sempre N. contributo - ed patibile
 alle condizioni
 opera descrittiva, una regia anni -
 possibilità N. collocare in una propria impresa
 in parte negli esenti -

Anagrafe - non incompagnare -
 fissate al tempo delle pigioni - nullità -
 utenza -
 fusione - ampiezza - nessun contributo -
 cura delle concanti - residui di concanti
 in questi anni
 studio con cura fondata -

Soluzioni date al fenomeno - errori nelle concanti
 estinte N. di ripian

CURRICULUM di Gabrio Lombardi

Nato a Napoli il 14 settembre 1913 da Luigi Lombardi e da Emma Vallauri.

Iscritto nell'ottobre 1931 alla Facoltà di Giurisprudenza presso la Università di Roma, subito venivo attratto dallo studio del diritto romano.

A conclusione del ciclo universitario preparavo un lavoro sullo sviluppo costituzionale di Roma, con particolare riguardo al passaggio dalla repubblica al principato.

Nel luglio 1935 conseguivo - con lode - la laurea in giurisprudenza.

Nell'autunno 1935, vinta una borsa ministeriale di reciprocità per la Cecoslovacchia, mi recavo a Fraga trascorrendovi l'anno accademico 1935-36 e prendendo lo spunto per viaggi e soggiorni in Germania, in Austria e in Ungheria. Resistendo alla tentazione di concretare - con fretta - un primo voluminoso lavoro, continuavo a studiare sforzandomi di approfondire la preparazione giuridica e storica.

Rientrato in Italia, venivo nominato (autunno 1936) assistente volontario alla cattedra di Esegesi delle fonti del diritto romano presso la Università di Roma.

Nell'anno 1936-37 prestavo servizio militare.

Ricollocato in congedo, impostavo un'ampia ricerca sulla auctoritas del senato romano. Persuaso della necessità di attingere direttamente alle fonti, iniziavo lo spoglio sistematico degli autori latini e greci. Da questo spoglio, tuttora in corso, e dai molti problemi che si sono prospettati in conseguenza dinanzi al mio spirito, sono derivati i lavori che ho pubblicato.

Nel marzo 1938 la Mostra Augustea della Romanità mi offriva di redigere una breve storia costituzionale di Roma destinata non ai soli giuristi, ma in genere a tutti gli studiosi di Roma. Tale è l'intento de "Lo sviluppo costituzionale di Roma dalle origini alla fine della repubblica" (rec. di Siber, in Z.S.S., LXII - 1942 -, 413).

Esaurita la prima edizione, preferivo procedere a una semplice ristampa (1941), rimandando a un periodo successivo il desiderio di rivedere e ritoccare.

Intanto, nel 1937, ero passato - quale assistente volontario - alla cattedra di Diritto romano.

Lo studio delle fonti mi poneva dinanzi al problema pre-giudiziale di chiarificazione dei concetti di talune categorie fondamentali. Così impostavo uno studio sulla origine e sullo sviluppo della distinzione tra ius publicum e ius privatum, del quale semplice saggio è la breve nota "Il concetto di ius publicum negli scritti di Cicerone". E insieme iniziavo una ricerca sul concetto di ius gentium.

Nel 1939 ottenevo di passare - quale assistente volontario - alla cattedra di Storia del diritto romano.

Nel giugno 1940 chiedevo la abilitazione alla libera docenza in Diritto pubblico romano, che conseguivo - a causa della sospensione nelle relative operazioni al seguito dello stato di guerra - nel luglio 1942.

Per l'anno accademico 1940-41 la Facoltà di Scienze politiche della Università di Roma mi affidava l'incarico del Diritto pubblico romano, confermatomi per i successivi anni accademici 1941-42, 1942-43, 1943-44.

Come impostazione del corso ho adottato il sistema di una prima parte storica, dedicata allo studio degli avvenimenti attraverso i quali si è concretata la realtà politico-costituzionale di Roma; e di una seconda parte dogmatica, dedicata all'esame dei concetti fondamentali del diritto pubblico romano.

Per la preparazione degli studenti agli esami ho consigliato il volumetto "Lo sviluppo costituzionale", a continuazione del quale ho pubblicato nel 1941 un breve corso di dispense - "Appunti di diritto pubblico romano" -, sostituito più tardi per la parte dogmatica, esaurite le dispense, dai "Concetti fondamentali del diritto pubblico romano" (1942).

Da una lezione del corso si era sviluppato, nell'estate 1941, l'articolo: "Su alcuni concetti del diritto pubblico romano: civitas, populus, res publica, status rei publicae".

Tra le varie indagini impostate, e per le quali ero venuto via via raccogliendo il materiale, quella che mi sembrava maggiormente giunta a maturazione era l'indagine in materia di ius gentium. Dei risultati conseguiti iniziavo così la pubblicazione sulla fine del 1941, per le esigenze della riaperta sessione di libera docenza (vedi sopra).

Nel 1942 partecipavo al concorso per la cattedra di Storia del diritto romano nella Università di Sassari. Venivo dichiarato maturo all'unanimità.

Intanto ero stato nuovamente richiamato alle armi. Dopo i brevi richiami degli anni precedenti (settembre-novembre 1939; febbraio-aprile 1940; giugno-luglio 1941), questa volta il richiamo si protrasse a lungo, sino agli inizi del 1945.

L'8 settembre 1943 ero a Roma, in servizio. Partecipai alle tragiche vicende di quei giorni. Quando, il 14, venni posto in licenza illimitata, sentii che sarebbe stato impossibile, per me, vivere sotto i tedeschi. Volli tentare di raggiungere l'esercito italiano, oltre il fronte. Partito da Roma il 25 settembre, riuscivo ad attraversare le linee, sul Biferno, il successivo 20 ottobre. Riprendevo servizio presso il Comando supremo italiano, ottenendo più tardi di essere assegnato al "Corpo Italiano di Liberazione", con il quale partecipavo nel settore adriatico all'ultimo periodo di campagna del 1944.

Nel settembre di quell'anno il "Corpo Italiano di Liberazione" veniva ritirato dalla linea e trasferito - per riordinamento - nella zona di Fiedimonte d'Alife. Si prevedevano, come effettivamente furono, lunghi mesi di attesa. L'attacco sferrato dagli angloamericani alla linea gotica lasciava d'altra parte sperare un prossimo crollo del fronte italiano.

In quelle circostanze appariva più ragionevole - ormai - tornare alla scuola e agli studi. Mentre attendevo il congedo preparavo, per desiderio della autorità militare, la relazione ufficiale sulle vicende del "C.I.L.", dalla quale è derivato il volumetto "Il Corpo Italiano di Liberazione". Alle esperienze di quegli anni si ricollegano anche: il volumetto "Italia!"; la breve sintesi "L'Italia per la guerra"; la documentazione "Montezemolo e il fronte militare clandestino di Roma".

In vista del mio imminente rientro alla vita civile, la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Roma mi affidava per l'anno accademico 1944-45 (iniziatosi, in Roma, nel gennaio 1945) la "supplenza" dell'insegnamento di Storia del diritto romano. La "supplenza" si trasformava in incarico per i successivi anni accademici 1945-46, 1946-47 (vedi, in proposito, dichiarazione del Consiglio di Facoltà, nella seduta del 5 giugno 1947: doc.10).

In questi anni mi sono dedicato esclusivamente all'insegnamento e alla ricerca scientifica.

Ai giovani ho cercato di dare il meglio di me, sforzandomi di rendere vivi - per loro - i problemi della esperienza storico-giuridica di Roma. Per introdurli allo studio di tali problemi ho ristampato, nella primavera del 1945, il volumetto "Lo sviluppo costituzionale" che penso possa servire quasi ponte di passaggio tra l'insegnamento liceale e il primo contatto con l'insegnamento universitario.

Nel campo della ricerca scientifica ho ripreso e condotto a termine gli studi in materia di ius gentium. Le premesse con cui si aprono i due volumi - "Ricerche" e "Sul concetto di ius gentium" - mi fanno ritenere superfluo precisare in questa sede quali fini scientifici mi sono proposto e per quale via ho creduto risolverli.

Roma, 10 luglio 1947

132

DOCUMENTI e PUBBLICAZIONI presentati da GABRIO LOMBARDI
per il concorso alla Cattedra di Diritto romano nella
Università di Camerino

DOCUMENTI:

- 1 - Domanda ammissione al concorso.
- 2 - Estratto atto nascita.
- 3 - Certificato cittadinanza italiana.
- 4 - ~~C~~ertificato generale casellario giudiziario.
- 5 - Certificato medico.
- 6 - Certificato buona condotta.
- 7 - Certificato godimento diritti politici.
- 8 - Stato famiglia.
- 9 - Curriculum (in sei copie).
- 10 - Dichiarazione Consiglio Facoltà Giurispr. Università Roma.
- 11 - Dichiarazione in ordine alle disposizioni sulla epurazione.

PUBBLICAZIONI:

- 1 - Il concetto di ius publicum negli scritti di Cicerone.
- 2 - La sovranità popolare in Roma.
- 3 - Su alcuni concetti del diritto pubblico romano: civitas, populus, res publica, status rei publicae.
- 4 - Ricerche in tema di ius gentium.
- 5 - Sul concetto di ius gentium.

- 6 - Lo sviluppo costituzionale di Roma dalle origini alla fine della repubblica.
- 7 - Appunti di diritto pubblico romano.
- 8 - Concetti fondamentali del diritto pubblico romano.

- 9 - Recenti studi su Augusto (rec.).
- 10 - Studi su Augusto (rec.).
- 11 - Recensioni.

Roma, 10 luglio 1947

ELENCO dei DOCUMENTI E DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE DA LEPRI MARIA FEDERICA
pel concorso alla cattedra di diritto romano bandito con D.M.30 aprile 1947

- 1°)estratto dellatto di nascita (Comune di Carmignano)
- 2°)certificato di cittadinanza italiana (Comune di Carmignano)
- 3°)certificato generale del casellario giudiziale (Procura di Firenze)
- 4°)certificato medico (Dott.A.Chirli)
- 5°)certificato di buona condotta (Comune di Carmignano)
- 6°)certificato di godimento dei diritti politici (Comune di Carmignano)
- 7°)stato di famiglia del Comune di Carmignano
- 8°)notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica (sei copie)
- 9°)certificato dell'Univ.di Firenze (n.839) relativo al curriculum di studi
- 10°)certificato dell'Univ.di Firenze relativo alla carriera didattica
- 11°)dichiarazione della candidata relativa all'epurazione
- 12°)presente elenco dei documenti presentati e delle pubblicazioni
- 13°) domanda di partecipazione al concorso (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 legalizzati)

P U B B L I C A Z I O N I :

- 1°) Note sulla natura giuridica delle "Missiones in possessionem" (Pubblicazioni dell'Università di Firenze 1939)
- 2°)Saggi sulla terminologia e sulla nozione del patrimonio in diritto romano)
p.I - Appunti sulla formulazione di alcune disposizioni delle XII Tavole secondo Cicerone (Firenze 1942)
- 3°) I & 9 - 12 del D .42.4.7 5 Appunti in tema di bonorum distractio) in
Scritti in onore de C.Ferrini (Milano 1947 -Soc. ed. Vita e pensiero)
- 4°) Replica alla recensione del Prof.G.Branco comparsa in Studia et Doc.
1943 f.I p.127 e segg.
- 5°) Saggi sulla terminologia e sulla nozione del patrimonio in diritto romano
p.II - Munera patrimonii (dattilografato)

13A

NOTIZIE SULL'OPEROSITA' SCIENTIFICA E SULLA CARRIERA DIDATTICA
di
LEPRI MARIA-FEDERICA

Lepri Maria Federica del fu Filippo e della Del Vivo Matilde (n.a. Firenze il 2 nov. 1912):

si laureò in giurisprudenza nell'Università di Firenze il 6 nov. 1936 discutendo la tesi sulle "Missiones in possessionem" e conseguendo i pieni voti, la lode ed il voto per la stampa,

nel novembre 1936 fu nominata assistente volontaria alla cattedra di diritto romano nell'Università di Firenze,

nel maggio 1939 conseguì l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale riuscendo al secondo posto su circa 40 concorrenti

dal 1941 fu assistente incaricata alle esercitazioni di diritto romano nell'Istituto di diritto rom. dell'Università di Firenze

n

Il 16 marzo 1943 conseguì la libera docenza in diritto romano

nell'anno accademico 1943-44 ebbe l'incarico dell'insegnamento della storia del dir. rom. nell'Univ. di Firenze. Fu poi incaricata dell'insegnamento del diritto romano nei Corsi integrativi negli anni 1945-46 e 46-1947; tenne pure il corso integrativo di storia del dir. romano nel 1944-45 e mantenne le esercitazioni di dir. romano negli anni 1943-44; 44-45; 45-46; '46-'47 (sempre nell'univ. di Firenze),

P U B B L I C A Z I O N I :

1) Note sulla natura giuridica delle missiones in possessionem (Pubbl. dell'Univ. di Firenze 1939)

2) Saggi sulla terminologia e sulla nozione del patrimonio in diritto romano - Appunti sulla formulazione di alcune disposizioni delle XII Tav. secondo Cicerone (Firenze 1942)

3) I 959 - 12 del D. 42.4.7 (Appunti in tema di bonorum distractio) in Scritti in onore del B.C. Ferrini (Milano 1947)

4) Replica alla recensione del Prof. G. Branca di Studia et Acc. 1943 f. 1 p. 127. ugg

5) Saggi sulla terminologia e sulla nozione del patrimonio in diritto romano II - Munera patrimonii (dattilografato)

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI E DEI DOCUMENTI

A) Pubblicazioni

- D.34.9.22 sta in *Studia et documenta*, 1937
 A proposito della capacità del *fillius familias* di stare in giudizio, *Ivi*, 1937.
- L'Indegnità o succedere per soccombenza nella querela inofficiosi testamenti, *Ivi*, 1939.
- Litis contestatio e actio rei uxoriae (1939), sta in *Archivio Giuridico*, 1946.
- La successione dei liberi patroni nelle opere dei liberti, sta in *Studia et documenta*, 1946.
- Una riforma ignorata di Giustiniano: Adrogatio pleno e minus plena, *Ivi*, 1946
- L'arrogazione dei libertini, *Ivi*, 1946.
- La successione della liberta e il SC Orfiziano, *Ivi*, 1946.
- La bonorum possessio intestati liberti, sta in *Studi economico giuridici dell'Università di Cagliari*, 1946.
- La lex Iulia et Papia e la successione nei beni della liberta, sta in *Studi Sessoresi*, 1947.
- La successione dei liberti nel diritto postclassico, in tema di bonorum possessio contra tabulas paterni liberti.
- fonamento e limiti dell'effettiva delle rendite non regolate dopo il 30.3.1965*
 u. 212, in *Giur. Compl. Can. Civ.* 1966
- B) Documenti
- Relazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.
- Comunicazione di conferimento nell'ufficio di Assistente volontario per l'esegesi delle fonti del diritto romano nell'Università Roma.
- Comunicazione conferimento "PREMIO PARENZO".
- " " "PREMIO SALANDRA".
- " " "Borsa di studio per la Germania.
- " " "Borsa di studio Istituto Studi Germanici.
- " " "PREMI OPPOSITA' SCIENTIFICA"

- Nato ad Augusta (Siracusa) il 1 gennaio 1916.
- Laureato in Giurisprudenza nell'Università di Roma nell'ottobre 1937, con voti 110/110 e Lode, svolgendo una tesi sull'Indegnità a succedere per soccombenza nella querelle Inofficiosi testamenti, che è stata pubblicata in Studia et documento 1937 e 1939, in parte ancora prima della sua discussione.
- Vincitore per l'anno accademico 1935-36 del "Premio Parenzo" che la Facoltà giuridica dell'Università di Roma annualmente conferisce allo studente che abbia conseguito nei primi tre corsi il maggior numero di voti e di lodi.
- Nominato nel 1937-38 assistente volontario per l'esegesi delle fonti del diritto romano nella stessa Università, il quale ufficio conserva tuttora.
- Vincitore ex aequo nel 1939 del Premio Salandra, per laureati e studenti dell'Università di Roma, per uno studio di diritto pubblico su tema prefisso dalla Commissione.
- Vincitore di una borsa di perfezionamento per la Germania del Ministero della Educazione Nazionale per l'anno 1940, frequenta le Università di Monaco e di Berlino seguendo i corsi del proff. San Nicolò, Koschaker, e altri. Indi (1941) frequenta l'Università di Losanna e le lezioni del prof. Meylan.
- Vincitore di una borsa di studio dell'Istituto di Studi Germanici non può usufruirne per il sopravvenuto richiamo alle armi per mobilitazione (già impegnato in servizio di prima nomina e "trentennatà" per gli interi anni 1938 e 1939), ed è costretto a sospendere ogni attività scientifica per il 1942, 1943 e i primi 7 mesi del 1944 (Internato dopo l'8 settembre in Germania, Indi nella Repubblica di Salò, sbandato fino all'agosto 1944, data del recupero e del collocamento in congedo).
- Incaricato di diritto e di istituzioni di diritto romano nell'Università di Cagliari per l'anno accademico 1946-47 (v. Relazione).

107

ELENCO DEI DOCUMENTI E DELLE PUBBLICAZIONI *presentati nel candidato corso triennale*
per il CONCORSO ALLA CATTEDRA DI DIRITTO ROMANO NELLA UNIVERSITA' DI CAMERINO

Documenti:

- 1° Domanda di partecipazione al concorso indirizzata alla Direzione generale della Istruzione superiore;
- 2° Estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Roma;
- 3° Stato di famiglia;
- 4° Notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica *in sei copie*;
- 5° Dichiarazione del candidato sotto la propria responsabilità relativa alla propria posizione nei riguardi della epurazione;
- 6° Certificato del Ministero di Grazia e Giustizia attestante che il candidato *fa parte* del personale di quella amministrazione e trovasi in attività di servizio;
- 7° *Elenco in sei copie* di tutti i documenti e pubblicazioni.

Pubblicazioni:

- 1° La "Sanctio" della legge e la "perfectio" della norma giuridica (estratto da "Archivio Penale" 1946, 3° 4°).
- 2° Il fondamento della "tribunicia potestas" e i procedimenti normativi dell'ordine plebeo (Sacramentum - lex sacra - sacramentum). (estratto da Studia et Doc. Hist. et iuris" 1945, I-II).
- 3° "Caput" (estratto da Studia et Doc. Hist. et iuris", 1945, I, II).
- 4° L'"aqua et igni interdictio" e il concorso privato alla repressione penale. (estratto da "Archivio Penale" 1947).
- 5° Ancora su l'aqua et igni interdictio. (estratto da Studia et Doc. Hist. et iuris 1946).
- 6° Contributi allo studio del processo civile romano. Note critiche e spunti ricostruttivi (Pubblicazioni dell'Istituto di dir. rom. n.° XXVII) Milano 1947.
- 7° "Rex, praetores" e "pontifices" nella evoluzione del regno al regime consolare (estratto da "Bullettino della Comm. Archeol. Com." 1947).
- 8° Ad statuas confugere (estratto da Studia et Doc. Hist. et iuris 1946).
- 9° I tribunali del foro (in appendice: Il Marsia del foro) (estratto da Studia et Doc. Hist. et iuris 1943).
- 10° Su la origine della condemnatio pecuniaria e la struttura del processo civile romano (in Studia et Doc. Hist. et iuris 1946).

178

NOTIZIE SULL'OPEREVITA' SCIENTIFICA E LA CARRIERA DIDATTICA
DEL CANDIDATO CARLO GIOFFREDI.

Il candidato si è laureato in giurisprudenza presso la Università di Roma nel giugno 1941, trattando un tema di diritto romano e precisamente: "actio-interdictum", relatore il Ch.mo prof. E. Albertario e riportando il massimo dei voti e la lode. In detta tesi veniva ribadito il pensiero espresso su tale argomento da l'insigne Autore, segnalando alcune nuove interpolazioni. Queste interpolazioni sono state accettate da l'Albertario. (Cfr. "Studi di Dir. Romano, IV, pg 115").

Nominato, subito dopo, assistente volontario alla cattedra di diritto romano lo è tutt'ora, partecipando alla normale attività di esami.

Negli anni accademici 1944-45 e 1945-46, parallelamente a quelli del Ch.mo prof. E. Albertario, ha tenuto dei corsi di Esegesi delle fonti del diritto romano, con un programma a parte, svolgendo argomenti per i quali fosse dato attingere alle diverse fonti del dir. romano, non escluse quelle epigrafiche.

Immediatamente dopo la laurea, in un periodo di studio e di preparazione alla ricerca strettamente romanistica, il candidato ebbe occasione di affrontare un tema di archeologia giuridica di particolare attrattiva per il romanista, quello cioè del funzionamento, della forma e della topografia dei tribunali del pretore nel Foro romano, (I tribunali del Foro, in S.D.H.I. 1943, 2, pag. 227 sg.) giungendo a conclusioni piuttosto nuove e ciò perchè fu tenuta presente la distinzione del processo romano nella fase in iure e nella fase apud iudicem, distinzione prima di allora non valutata nelle trattazioni dell'argomento. I risultati così raggiunti, come pure quelli relativi alla Status del Marsia, simbolo dell'ius italicum, argomento studiato in appendice al precedente, sono stati sostanzialmente accolti dal Lugli, una delle maggiori autorità in materia, nella sua "Roma Antica".

La prima ricerca romanistica è: La "sanctio della legge e la perfectio della norma giuridica" (in "Archivio Penale" 1946, III-IV). A la tesi qui sostenuta relativamente alla "sanctio" e alla tricotomia: "leges perfectae-minus quam perfectae-imperfectae" che si distacca sensibilmente dalle più autorevoli, ha fatto riferimento, di recente, ~~osservando~~ l'Arangio Ruiz nell'ultima edizione della sua "Storia del diritto romano" (pg. 92 sg., pg. 93 n.1).

In questa ricerca convergono osservazioni sulle più antiche concezioni penali-
stiche romane le quali sono state utilizzate nella indagine su: Il fondamento del-
Senato della Repubblica - Archivio Storico
la tribunicia potestas e i procedimenti normativi dell'ordine plebeo ("Sacrosanctum-

lex sacra sacramentum") (in S.D.H.I. 1945 I.D.pg.37 eg.). Tale indagine ha provocato una nota del De Sanctis (in "Miscellanea G. Mercati", Città del Vaticano 1946, vol.V) con la quale l'insigne Storico, a precisazione di quanto sostenuto nella propria "Storia dei Romani", ha aderito alla principale tesi ivi svolta.

Sempre nel medesimo campo di ricerche, scaturiva l'articolo Caput (in S.D.H.I. 1945, I-II pg.301 eg.) ove l'autore sostiene come ci si debba allontanare dal significato esclusivamente concreto di questo termine, che di recente torna ad essere propugnato.

E' seguito l'articolo L' "aqua et igni interdictio" e il concorso privato alla repressione penale (in "Archivio Penale" 1947) ove si contesta che la interdictio sia, di per se, misura tale da consentire la messa a morte di colui contro la quale è pronunciata. Tale idea, l'autore ha ribadito in S.D.H.I. 1946 (Ancora su l' "aqua et igni interdictio").

Il citato studio sulla sanctio, apriva, frattanto, un diverso e più ampio campo d'indagine, quello cioè, degli istituti processuali. Avendo, infatti, concepito la "iurisdictio" come integrazione pratica soprattutto della "lex imperfecta", si poneva il problema di determinare la portata e il fondamento di tale funzione, cui si era appena accennato nel predetto studio. Nello studio Jurisdictio e imperium, chi scrive, ha voluto determinare il concetto di tale funzione che a suo parere è da considerarsi assai ampio e con valore non dichiarativo, come è generale insegnamento, ma costituito ponendo, così, il magistrato in una posizione preminente nel processo romano. Conseguentemente ne risultò molto scossa la comune dottrina della origine arbitrale del processo e della natura contrattuale della "litis contestatio". Ricerche appunto sui rapporti tra "condematio pecuniaria e litis contestatio" e su la natura della formula confirmatoria pienamente tale impressione nel sottoscritto. Alcune osservazioni sul procedimento interdittale convinsero infine dell'ampiezza della "iurisdictio" pretoria. Questi quattro studi (uno dei quali - quello relativo alla "litis contestatio" - era già apparso, schematicamente in S.D.H.I. 1946) il candidato ha riunito nel volumetto Contributi allo studio del processo civile romano. Note critiche e spunti ricostruttivi. Milano 1947. A ciò egli è stato indotto dall'intento di non spezzare il filo conduttore che lega i quattro studi e che ne fa quasi altrettanti capitoli di una dimostrazione. Con ciò non si sostiene che essi costituiscono una trattazione esauriente, in quanto gli stessi non sono che i presupposti di una teoria che vorrà uno sviluppo a parte. A tale sviluppo, del resto, si sono opposte anche le difficoltà del momento e cioè, sia consentito dirlo, l'eccessivo sacrificio che avrebbe importato per l'autore, la stampa di un più grosso volume.

Il candidato ha, tuttavia, il fermo proposito di sottoporre alla critica, un suo tentativo di ricostruzione delle origini del processo civile romano che costituisce la naturale conclusione di quanto sin'ora edito o che è già pronto nella sua stesura.

Alle studio Jurisdictio e imperium si riallaccia la nota: Rex, Praetores e pontifices nella evoluzione dal regno al regime consolare (Bullottino della 2^a Comm. Archeol. comun. 1947) ove si presenta una ipotesi ~~su~~ dibattuto tema della successione dei più antichi capi della comunità romana, detentori dell'"imperium".

Si permette qui infine di far presente il candidato che, dato il vivissimo interesse per la ricerca romanistica che lo anima, assai più ampia sarebbe la sua ~~potenziale~~ produzione, se potesse dedicarsi compiutamente ad essa e non fosse costretto, dalle gravi necessità della vita d'oggi, a svolgere una funzione che è assai lontana dai suoi studi. A ciò si aggiungano le quasi insormontabili difficoltà della stampa che, oltre al già citato studio su le origini del processo romano, gli impediscono di presentare altre ricerche, come quella ~~su~~ diritto di asilo in Grecia e a Roma (di cui non può esibire che un brevissimo saggio e cioè: Ad status confugere (in S.D.H.I., 1946)) e quella su lo stato di sacer e la origine della pena pubblica in Roma. È superfluo poi ricordare che appunto nei primi anni di preparazione e di studio del candidato (1942-45), si sono svolti i più tragici eventi del nostro Paese, dei quali, soprattutto i giovani hanno risentito le maggiori conseguenze. La mia produzione non risale, pertanto, che agli ultimi due anni.

Roma luglio 1947

Luigi Gulphedi

La letteratura sulla condizione dello straniero non è pienamente conosciuta, e i risultati dell'indagine sembrano ~~non~~ modesti. Particolare meraviglia hanno suscitato due, come quella de l'erroris causae probatio sia un antecedente storico della legittimati p. abs. matr.

Di non grande interesse sono apparsi anche i lavori minori sui rapporti tra civiltà della chiesa e diritto romano, Tunc mortis vel cruciatibus corporis - Le assemblee romane durante la monarchia etrusca.

19 =

De Robertis - La Commissione si è trovata unanime nell'apprezzare la vastità dei contributi, la pertinenza e serietà del lavoro, ~~l'attività~~ ~~per la ricerca romanistica~~ ~~di molti degli studi del candidato~~ ~~che~~ ~~la~~ ~~stato~~ ~~anche~~ ~~per~~ ~~volutare~~ ~~la~~ ~~promozione~~ ~~del~~ ~~la~~ ~~legittimati~~ ~~informa-~~ ~~zione~~ ~~storica~~ ~~o~~ ~~archeologica~~, ~~ed~~ ~~è~~ ~~stato~~ ~~risolto~~ ~~che~~ ~~il~~ ~~candidato~~ ~~si~~ ~~è~~ ~~il~~ ~~più~~ ~~delle~~ ~~volte~~ ~~circoscritto~~ ~~in~~ ~~temi~~ ~~nuovi~~ - ~~letti~~ ~~preziosi~~

Peraltro la Commissione ha osservato, che la maggior parte dei lavori vertono sul diritto pubblico, dove sono conseguiti risultati più apprezzabili, mentre nei pochi lavori di diritto privato la maggioranza ^{scarsa} della Commissione ha riscontrato ~~un~~ ~~non~~ ~~proprio~~ ~~successo~~ ~~giuridico~~. Alcuni commissari hanno però posto in evidenza il notevole miglioramento della produzione più recente e la ~~grande~~ ~~utilità~~ degli ultimi contributi.

Per quanto concerne i singoli lavori, essi possono distinguersi in quattro gruppi: quelli sul diritto associativo e sulla storia delle espressioni; quelli dell'espiazione per pubblica utilità; quelli di diritto penale ed infine i più brevi saggi di diritto privato, come Invitus procurator, la consuetudine delle divisioni fra coniugi nelle dottrine di Severo, la costituzione ex capite nella servitus aquae ductus, e una prima innovazione di Antonio Caracolla - Sul credito di divisione, ai quali ha ~~risposto~~ ^{Milero}

processo è apparsa prudente, soprattutto perché il f. nostro si riprende che la concezione avvertita postula l'esistenza di un vero e proprio contratto, il che viceversa non risponde ad esattezza.

Il lavoro nell'origine della *condemnatio pecuniaria* si muove nello stesso ordine di idee ed è stato perciò nuovamente sviluppato nel libro ~~del~~ *tri* *contributi*.

Fin ~~tra~~ i lavori minori, molto apprezzato della commissione è stato quello su *Caput* che contiene un'interpretazione nel *ius iuris* primitivo e quello nelle *sanctio* della legge, che pone in luce nuovi ~~spunti di vista~~ la natura ~~del~~ e le finalità delle clausole contenute nelle leggi - del pari acuto è apparsa il lavoro su *ad retinas* *confuzere*, nel quale si dimostra il ~~del~~ principio nell'età giustiniana. Ricordo i lavori sul fondamento della *tribunalia potestas* e su *l'Acquis* *et* *igni* *interdictio* hanno dato luogo a notevoli dubbi, come pure l'indagine su *res*, *prietores* e *pontifices*. Il contributo su *i tribunali* del foro rivela la preparazione del candidato anche in problemi archeologici.

Il f. è laureato in giurisprudenza nell'Università di Roma nel giugno 1941, con una tesi ad *ius iuris* su *actio* - *liberanda* *reputa* per la quale riportò il massimo dei voti e la lode. ~~Da allora~~ *dal* *1942* dopo egli venne nominato assistente volontario alla cattedra di *ius iuris* romano, posto che ha mantenuto fin ad ora. Ha tenuto corsi di *Essegi* delle *fonti* di *ius iuris* romano negli anni 1944-45 e 45-46 - Attualmente egli è fra anche parte dell'anno della *quintizia*, per essere stato nominato in seguito a concorso *quintice*.

Il candidato presenta i seguenti lavori:

La Commissione quind'estrice del concorso alla cattedra di diritto romano nell'Università di Cuneo, costituita nei professori Siro Solazzi, Nicenzo Arauzio Ruiz, Eudilio Albertario, Emano Volterra, Francesco De Martino, si è radunata il Nostro Dicembre 1947, in Roma, in una sala del ministero dell'Interno a riunione pubblica. Essa ha proceduto all'elezione del suo Presidente nella persona del prof. Solazzi e del segretario nella persona del prof. De Martino.

Preliminarmente la Commissione procede alla verifica della legittimità dei titoli di ammissione al concorso dei candidati e a' atto

Il prof. Volterra fa rilevare che non vi è alcun obbligo per la commissione di pronunciare quid'gi N' maturità sui singoli candidati, e che la prassi adoperata in precedenti concorsi universitari su tutto il corso medico, che è rivolto soltanto alla designazione della laurea. Egli quindi propone che la Commissione debba preliminarmente che non procederà a quid'gi N' maturità o di non maturità dei candidati. Su tale proposta si apre una ~~approfondita~~ discussione, alla quale partecipano tutti ~~gli~~ ~~abbi~~ ~~competenti~~. Mentre tutti ritengono che non vi è obbligo di pronunciarsi sulla maturità, taluni commissari fanno rilevare che la legislazione positiva conosce la categoria dei maturi in senso come titolo per l'assegnazione N' incarichi e che ad ogni modo ai fini delle conseguenze pratiche si verrebbe un pregiudizio a quei candidati che si presentano per la prima volta ad un concorso. Dell'altra parte si ribatte che la maturità vale volta per volta che essa non è un titolo permanente e che quindi nessun pregiudizio si produce ai nuovi candidati, in quanto il valore rispettivo sarà determinato con le relazioni sui singoli. Procedutosi alla votazione, votano a favore della proposta Volterra Arauzio Ruiz e Solazzi, contro De Martino e Albertario. La

quind'estrice
18

Leggita per vici. Abbi, una non uia

Preparazioni storica e giuridica - forte tempera d'originalità di
pensiero - emerge

Palazzi di arcaica - po alcune giuridici, fra politica, storia
civile dei problemi, papirologia e miti antico-
Riscem per voi II.7 -

totale padronanza del metodo critico, ampiezza d'orizzonti d'
eccezionale abitudine ad interpretare ~~tutti~~ i dati sociologici ed
economici del mondo antico, ad intendere il patto delle lotte
sociali in Roma, e ~~non~~ da ~~non~~ senza perdere mai d'vista
i criteri rigorosamente giuridici. Inoltre tutti i suoi lavori
dimostrano ^{in un certo grado} originalità ed indipendenza ~~si erano~~ e
tutti valgono una mente ansiosamente rivolta a ~~una~~
~~la~~ oscurità di cui sono avvolti i problemi prescelti o vero a
cercare più convincenti interpretazioni. E' stato anche osservato che
tutti i lavori di questa condotta hanno esercitato notevole influenza
sulla letteratura posteriore e che comunque chi abbia
inteso a lavorare ha ^{questo} ~~un~~ ~~nesso~~ ~~meto~~, di cui ulteriori ricerche
non potranno prescindere.
~~che dovranno sempre trovare.~~

Calderoni rivela ^{già} nel primo dei suoi lavori, sulla competenza dei centurioni, in
cui fu affrontato con ricchezza d'argomenti il problema della
competenza di questo tribunale, ^{di cui} ~~di~~ ^{unmediatamente} ~~quelli~~ ^{necessari} nell'Actio
in rem per sponsionem, che ha costituito uno dei più acuti ed
originali tentativi per intendere il passaggio al processo arcaico
per l.a. a quello formale, e sull'origine del processo, dove
audacemente viene indagato questo grave problema ~~di origine~~ e
si pongono le premesse per ulteriori sviluppi, che verranno dopo
oltre dieci anni, nel libro sulla Posneria dell'ager publ'us. E' in
questo volume, che le qualità costruttive e la forza del senso storico-
giuridico sono ~~ora~~ felicemente impiegate per ~~intendere~~ criticare i miti
tradizionali dell'istituto e raggiungere una soluzione nuova.

Al problema della proprietà ^{pubblica}, ~~pubblica~~ ^{negoziale} ~~pubblica~~ e
della costruzione che ne fanno i giuristi, sono dedicati i due studi su

fatto seguito il ~~volume~~ ^{ultimo} ~~dei~~ Rapporti di lavoro in detto volume, particolarmente apprezzati da vari commissari sono stati i lavori sulle conseguenze delle Nazioni, su Egitto ed Eritrea e la stessa idea di trattare in modo unitario di tutti i rapporti inerenti al lavoro. Tuttavia discordi sono apparse le valutazioni sulla bontà del risultato e su alcuni punti particolari, ~~mentre~~ tutti hanno constatato che trattata il E.R. fare di come anche nell'interpretazione di qualche testo.

Il gruppo dei lavori sulla storia delle corporazioni e sul diritto associativo, che consiste nei volumi ~~sulla~~ ^{sulle} ~~contributi~~ ^{contributi} alla storia delle corporazioni a Roma ed il diritto associativo volume, nonché ai vari scritti minori, ha suscitato ~~un~~ ^{un} ~~certo~~ ^{certo} interesse della commissione, per la larghezza dell'indagine, la conoscenza delle ~~scoperte~~ ^{fonti} e per l'onestà della ricerca: a ~~alcuni~~ ^{alcuni} ~~ritieni~~ ^{ritieni} ha dato luogo il ~~fatto che il~~ ^{il fatto che il} ~~non~~ ^{non} sembra aver tenuto conto di recenti edizioni di testi archeologici. [a proposito della iscrizione relativa alla pupillia Severa]-

I lavori sull'esperienza p. p. urbana ~~non~~ ^{non} ~~come~~ ^{come} ~~tenuto~~ ^{tenuto} e ~~mostrare~~ ^{mostrare} che non vi era un ~~diritto~~ ^{diritto} ~~istituto~~ ^{istituto} ben dell'unita, ma che si provvedeva in virtù del potere di comando del magistrato: e l'indagine è condotta accuratamente, ma alcuni commissari hanno rilevato equivoci nell'interpretazione di ~~alcuni~~ ^{alcuni} ~~testi~~ ^{testi}.

Per i lavori di diritto penale e pubblico sono apparsi i migliori e specialmente quelli sull'Efficienza normativa delle costituzioni imperiali e sulle sentenze contra constitutiones.

Bozza - da commissione è stata unanime nel ritenere che questa
 19/ ~~candidata~~ ^{ricca} ~~ha~~ ^{ha} ~~un~~ ^{un} ~~vigore~~ ^{vigore} e splendido ingegno, ~~robustezza~~ ^{robustezza} ~~e~~ ^e ~~capacità~~ ^{capacità} di costruzione storica e documentaria, intelligenza acuta e penetrante, conoscenza piena e profonda di tutti gli strumenti, dalla storia all'epigrafia alla papirologia giuridica, ~~in~~ ⁱⁿ ~~particolare~~ ^{particolare}

L'actio de pauperie è il primo libro del causidato,
 che rimane ancor oggi d'origine. Il volume sui
 Postumi d'una certa sesso giuridico e capacità ad
 usare i mezzi di loro, ma insieme una
 nelle costruzioni demmatiche. Tali difetti si sono
 aumentati nei libri dell'origine dell' eredità
 romana e sul diritto d'accrecimento, ancora
 incompiuto. In questi libri vengono sostenute
 tesi estremamente discutibili dal lato storico-
 documentario, con una singolare indifferenza
 di fronte ai numerosi ostacoli.

nel gruppo degli studi sulla condictio n'è
 del pari riferita ~~l'azione~~ in la quale il
 candidato riferisce gravi difficoltà ereditarie.

nel complesso la commissione ritiene di
 trovarsi di fronte ad uno studioso, dotato di
 naturali qualità dell'ingegno, di acume
 e di sesso giuridico, il quale però non ha

160

semprè misurato la serietà dei problemi
scelti per lo studio e si è lasciato indurre a
sostenere tesi, che sembrano inadeguatamente
meditate ed approfondite.

Ambrosio - Il lavoro di *Giordano e Pais* in
tema di pubblicismo, la cui tesi è poi ripresa in
un luogo del libro sul suo singolare, dimostra
già l'acutezza, il senso storico quindi il
candidato ^{rivela} e la sua personalità studiosa.
Il lavoro su tema di interpretazione è un
originale contributo, che tende ad indicare nuove
vie per la ricerca esegetica. Particolarmente
buca è lo studio sul *Requisito della vitalità*,
il cui tema già conta la letteratura. In quello
sul simbolismo della *capitis deminutio* vi è
un brillante tentativo di interpretazione del

17
simbolismo primitivo. L'indagine *causa hereditatis* è
una forte e penetrante ricerca, in un tema assai
difficile ed oscuro, con risultati che, sebbene un
del tutto convincenti, ^{tutto} affrontano il problema dell'eu-
sta romana. ~~Illo~~ studio *Successio in ius* è
apparso meno acuto e poco ~~convincenti~~ ^{di interesse} talmente
~~risultati~~ ^{in linea} eretici, mentre altri ~~risultati~~ ^{esistono} possono
~~considerarsi~~ ^{essere} un utile ^{quanto} contributo alla costru-
zione del concetto della successione. Il volume
sul ius singulare contiene un'ampia ricerca
storico-doumatica, che sotto pone a revisione
tutto il problema e tende ad indicare una nuova
~~spiegazione~~ ^{spiegazione} del ius singulare. Il *Vocabu-*
larium delle Inst. D. just. è un'ottima opera, che
dimostra la passione del lavoro di questo studioso,
che è riuscito a fornire un utilissimo strumento
alla scienza.

Nel complesso, l'A. è un forte vigesimo,
temperato nella ricerca storico-giuridica, il

Asi Costello

nato nel 1912
laureato nel 1935 -
Ass. Vol. nell'Univ. di Genova nel 37
motore con 4 voti nel 1960
motore ad unanimità 1962
libero docente 1962

vari incarichi di insegnamento

prod. di alcuni lavori per effetto di eventi belli

quale conosce ed adoperare, spesso con felici risultati,
il metodo ^{interpolazionistico} ~~critico~~, è vivo ed efficace nella critica
delle opinioni discusse, ha ^{grande} ~~consistente~~ indipen-
denza di pensiero, volontà di affrontare temi
difficili con mezzi adeguati e con l'intento di
aprire nuove vie. Talebe commissario ha rilevato
la necessità di una maggiore autovertica, ma
tutti hanno convenuto nella ^{estremamente} ~~quid'zio~~ ^{dell'Autonomia}
te provabile sulle alte sedi N. scienziate esalta
grande importanza degli studi ~~compiuti in~~ ⁱⁿ
lui compiuti ~~in~~ e sull'originalità del suo
pensiero.

Nello studio su "L'indegnità a succedere per accubenza nella sperequale inofficiosa testamenti" (1939), il candidato esamina in primo luogo la pratica possibilità d'esistenza di questa causa d'indegnità nel diritto giustinianeo, dove con la c. 30 c. 3. 28 del 528 era stata introdotto un'azione ad *supplendum legitimam*, in virtù della quale alla sperequale restava soltanto possibilità d'intro nell'ipotesi che il testatore abbia del tutto trascurato l'erede necessario. Il d. ritiene che la maggior parte dei testi concernono casi in cui la q. viene tentata da terzi: *senonché in uno dei testi* (8. 5. 2. 8. 14 e 9. 34. 9. 5. 9) in cui è lo stesso erede che agisce: tali testi secondo l'A. sarebbero sopravvissuti nella compilazione per mera negligenza dei compilatori -
 non più esaminato criticamente 8. 5. 2. 8. 15, ponendo in luce le ragioni delle affermazioni -

In complesso si tratta di un lavoro accurato, con esatta importazione del problema e salvi rilievi sul rapporto tra requisiti classici e giustinianeo dell'indegnità -

Nel lavoro maggiore ha benovuto porre in intertati l'art
 viene affrontato un difficile problema del d'r. successorio
 pretorio e cioè l'apparente ripetizione delle clausole neces-
 sari pretori nella b. p. i. l., che si rileva nei testi e
 per la quale dopo avere offerto la successione alle pueri
 patroni il pretore la offre allora al patrono e alle
 patrona, nonché ai liberi ed ai parenti del patrono
 e della patrona.

Il S. espone le teorie formulate sul tema e si sofferma
 criticamente sulle due fondamentali: quella che si
 ricollega alla spiegazione di Tiro filio e ritiene che nella
 seconda chiamata il pretore si riferiva agli agnati
 collaborati del patrono, che non sono eredi del liberto,
 ai figli del patrono capite demerenti dallo stesso
 patrono ovidente (Luicis, Schulting etc.); e quella
 del Hugo, sviluppata infine dal Level, secondo cui
 la seconda chiamata si riferiva non più al patrono
 del liberto, ma al patrono del patrono.

Per risolvere la questione il S. crede di poter muovere
 dalle prime tre clausole di b. p., le quali sono abbastanza
 compatte, per stabilire in che modo il loro regime può

(p. 26) illuminare quello dei casi necessari.

Il d. comincia col mettere in esame le categorie dei liberi e dei libertini. Per questi ultimi il Pretore aderiva al diritto civile, e quindi vengono esclusi dalla successione

unde legitimi

Uolendo de jure diritto civile hanno proceduto, a causa di capitis deminutio, il diritto necessario: non per tale motivo, o come che l'edile chiamasse coloro ad altro titolo ed in altro ordine. Questo titolo è per l'acquisto prossimo la b. p. unde cognati e per il patrono o i liberi del patrono, che non sono cognati del liberti e non potrebbero perciò succedere a questo titolo, la b. p. *item quem ex familia patroni unde patronus patrona* -

p. 33 L'A. comincia poi l'illustrazione del principio di legittimità non est successio, che si applica anche alla b. p. unde legitimi: i suoi effetti rispetto alla successione patrimoniale erano che l'esistenza del successore liberti repudiante o presunto prima dell'accettazione, come del patrono o dell'altro patronus rispetto al *filii patroni* o del *filii* rispetto al *nepos*, importava l'esclusione del *sequens* tra i legittimi. Ecco quindi la necessità per l'edile

di chiamarli ad altro titolo, che è quello della famiglia patroni - Qui ora rientravano in quanto erano fuori della categoria dei legittimi, per essere usciti.

Tricenna nelle categorie ulteriori (*patronus patrona liberi parentesque*) sono colui che nascono in dipendenza dal loro stato personale, siano o non sottoposti ad altre famiglie e sottoposti alla *p. potestas* di un terzo.


Coli' esemplari allegando confermati da un accipio come esecutivo, nel quale si dimostra l'intervento (p. 33) dei compilatori, per cancellare questi principi classici.

Si tratta di un lavoro, condotto con rigore logico e sobrietà di impostazione documentaria, con franchezza e padronanza della critica testuale, con chiaro e limpido pensiero, che non si oscura nelle difficoltà della ricerca.

Collegati a questo argomento della successione dei liberti sono altresì gli altri studi "La successione dei liberi

patroni nelle opere di liberti, in cui si tenta
 di superare il contrario per Gio. 8. 38. 1. 22. 1, che
 afferma il diritto dei liberi patroni alle opere, si
 patris heredes extiterint, e di altri testi che affermano
 il diritto del figlio, anche si heres non extat o si
 non astentito dall' eredità - Da ^{terti accolto} ~~nessa~~ ^{peraltro} ~~nessa~~
 gravi dubbi si è costretto a postulare successive
 fasi dell' evoluzione storica, che non sembrano suffi-
 cientemente dimostrate, né riesce a rendere ragione del
 fatto che un testo di Ulprano (8. 38. 1. 29) rispecchierebbe
 un principio più antico di quello assertedo da Gio.
 Teri canonici alla forma di Pompatio - bla zzi nell' eredità -

Gravi dubbi sulla correttezza dell' interpretazione storica
 e sulla stessa esegesi dei testi rescritti di Livio
 sull' assegnazione dei libertini, si ha per quanto concerne
 l' interpre. di Aut. fol. 5. 19 che per quanto concerne
 altri testi : in particolare 8. 2. 4. 10. 2, ^{di quoc} ~~per cui~~ non
 si fornisce una prova seria dei motivi di postumazione



Inferenza ~~problemi~~ in tema X successive ~~ris~~
 dei di liberti sono anche trattati negli studi

157

La lex Julia et Papia e la successione nei beni
della liberta; La successione nei beni dei liberti
nel diritto postclassico; La successione della
liberta ed il se orfiziano =

In essi il candidato mostra acutezza di critica
e passione di ricerca in territori poco noti; con
sempre gli argomenti appaiono però persuasivi ed i
risultati inoppugnabili.

Lo studio sulla *litis contestatio* e prescrizione
dell'actio rei uxoriae conferma con l'indagine sui
motivi sostanziali della riforma giustiniana le
interpretazioni già segnalate nel *Libris* nei testi
in cui si afferma che anche dopo la *litis conte-*
statio compiuta dal padre della moglie, l'azione
spetta alla figlia e non già agli eredi o altri
successori del pater. Tali motivi sono da ricercarsi
nella concezione giustiniana della l. c. e nella
tendenza di riportare nel terreno sostanziale - e
quindi legato alle solutio - quegli effetti che

i classici furono Npawere alla l. c. L'obbligazione dipende dal fatto che nella c 14 C 5. 13 Giustiniano sembra riferirsi allo stato del diritto in età antica e suppone con la congettura che si tratti di un'auto interpolazione giustiniana.

Anche nell'idea centrale N un'auto interpolazione giustiniana, avvenuta nel 534 nel codex rep. malea rispetto ad una cost. del 531, si fonda la tesi del L. di una riforma giustiniana consistente nel distinguere un'adrogatio plena e minus quam plena.

ma dal punto di vista metodologico queste autointerpolazioni abbisognano di un alto grado di certezza, altrimenti N questo passo si finisce per non avere più alcun termine N riferimento!

Il libro sulla Colazione è un libro giuridico, nel quale si rileva senso giuridico e semplicità di vedute, ma non sempre un adeguato approfondimento. Soltanto il candidato è trattato in un mediocre lavoro che dovrebbe farsi nel *Fœderis nauticæ* critica. Lo stesso per questo argomento, che il candidato ha poi rivisitato nel recente studio su *Actus pœnæ hinc inde*. In cui si arguisce una notevole autenticità, ma non sempre alla meta di scoprire la verità. Di molto interesse è apparso il libro sulla *pietragine interdetta*, sebbene si sarebbe inchieste un maggiore approfondimento del testo.

Molto fine è la ricerca sulla *manumissioni*, nella quale si risolve ~~con una soluzione~~ ^{in una} ~~risolto~~ un problema del diritto romano privato, anche per mezzo di una *vidya* liberaria sul testo di *Petrus*. *Frustrans* è acuto è abile questo il libro su *Auctoritas petrum*, nel quale il candidato dà la piena misura delle sue capacità. Gli studi sulla *Legidagria* del corso impero presentano i più alti risultati di una vasta ricerca sulle fonti *Ariviana*. Gli studi sul diritto attico non sono le capacità del candidato si muovono anche in questo territorio con completezza e precisione.

Interessante è acuto le varie cose sull'*Enc. Clapend* italiano e nell'*Argento* italiano, nonché le numerose note giuridiche, quali, alcune delle *giuridiche* ^{utili} ~~utili~~ anche per le

ricerca di tecnica amministrativa.

etel compiendo la commissione istruita che il candidato sia un fine e serio studioso, il quale, se anche non ha appreso fondato ~~in tema~~ alcuna di terme approntati, ha fatto derivare la sua bella attitudine a movimenti in vari campi del diritto pubblico e privato, con mezzi degni di rilievo, con eleganza e finezza, con un senso storico e giuridico. Alcuni cominciano intenzionalmente per che egli dovrebbe ~~appartiene~~ e incontrare i suoi spazi, in modo da giungere a risultati più utili e definitivi.

~~Il tutto, quindi, non è un'opinione, come si giustifica nella~~
suggerenza, mentre si sono messi in corso i lavori di fine di questo corso.

Se si eccettua la bonorum possessio intestati liberi, che contiene una trattazione originale, acuta, completa del tema, le altre pubblicazioni di questo argomento vertono su argomenti ristretti, ma affrontati sempre con grande precisione e limpidezza. È indegno a succedere... e l'istituto intestati e altri di usanze si distinguono per la fine applicazione del metodo unico. Tanto la successione dei liberi patroni... quanto i due articoli su una riforma ingenua di giustiziario... e l'arrogazione dei liberi migliorano le nostre conoscenze sull'istituto dell'arrogazione, ~~che~~ i cui proflui sono stati in modo originale e fruttuoso. Anche gli altri lavori sulla successione dei liberi, che fanno corona a quella maggiore, sono buoni per l'essenza del metodo, la sobrietà dell'esposizione, la chiarezza e la forza dei risultati.

In complesso il candidato mostra ingegno, serietà, preparazione squisita, forza dialettica non comune. Se allargherà le ricerche su altri campi, potrà dare alla scienza del diritto romano un contributo copioso e confermare la fiducia che già presentemente si deve riporre nella sua totale personalità di romanista.

p. 9 n. 2 = L'A. ritiene che la communis opinio, secondo la quale la funzione sociale del magistrato era quella di imporre il arbitrio del iudex alle parti è estremamente spinolite, essendo inverosimile che per lungo tempo e litte non avrebbero interessato lo Stato e che una parte per tale fine sarebbe bastato rendere obbligatori l'arbitrio, mentre invece le parti si presentavano al magistrato anche se come d'accordo nel procedimento a seguire.

ma chi ha mai notato che lo Stato non è per lungo tempo interessato della litte? E tutta la apparenza troppo accentratrice ed appetitiva del f. particolare una singolare inefficacia per tutti i casi complessi e gravi problemi di origine relativi alla fondazione dello Stato, ed al trapasso dalla fase primitiva a quella della primitiva organizzazione delle civitas.

p. 10 = contro il significato N dice come manciare il f. adduce che proprio in tema N rapporti giuridici dicere ha voce N "strutturare", come in detatore, ducere, ducere, multare, ducere etc. Ma non dovrebbe allora dicitore che vi è un analogia tra questi atti giuridici ed il ius dicere - e che ius dicere pone un essere un rapporto giuridico un non potrebbe essere inteso come diritto obiettivo, perché ciò sarebbe inconcepibile in un'epoca in cui si sono soltanto nati: una questi nati ma

appunto frate di noi!

p. 11 Nelle leg. actiones una visibile parte per una funzione
dichiarativa, una in dicevole mentre soltanto una manifesta-
zione di volontà: ma intanto si fa per il fatto
che il sig. dice si concreta in un certo verbo, il
che è invece da dimostrare e dall'altra parte si dice
che in dicevole si anticipa con la pronuncia del verbo
verbo legittimo, in quanto tale funzione dichiarativa
non esiste: la funzione è il comando e il verbo
verbo non solo uno strumento per la funzione:
ma se questa ad epoca antica si applica per
mezzo del verbo, come è possibile negare l'anticipa-
zione ed attribuire alla terminologia primitiva una
concreta ostensione?

p. 11 non è vero che la negazione actionis non proprio
il contenuto della sua azione si nome: appunto
negando l'azione si presuppone una azione che
vita si credere l'azione o la invocata isten-
zione tra sig. non dice ed actionem negare è
giusto non non è affatto calzante. anzi per via il
contrario

p. 12 epioristicamente si ammette che perché in dicevole

si usa per la misura in pronome e per la b. ps. 113
all'incirca nona fra per le in it. rest. e gli
interditi. che si tiene alquanto delle obliqui e che non
e della critica attuale.

p. 13 Senza discutere i risultati della critica delle frasi
si respinge come eccessi della critica ideogrammatica,
in quanto contrastanti con l'idea che ogni cosa è fatta della
sua radice. E senza discutere i testi si per ristretto che
non dire comprendere tutti gli altri del significato in cui
si fosse una sua manifestazione di volontà!

p. 14 leggendo tale storia di f. trova che non vada sopra quella
d'espresione fra il sig. dice la cognizione esatta di nome,
quando vi è un rapporto complesso si prova, per le
quali la distinzione è inevitabile: non vale il dire che si
trattava di procedimenti diversi, perché non non giustificabile
affatto il ritenere quasi costante e rigoroso nella distinzione.

p. 15 Particolarmente notevole è l'esempio di §. 2. 2. 1, che offre
proprio una evidente smentita alle tesi del f.: qui si
parla prima di sig. dicevole in senso generico e poi di
nomen sig. statuer e nomen sig. optinere: in queste ipotesi
era giusto parlare di "statuizione" del diritto, trattandosi

di novum ius: ma ius dicere è un' espressione più
lata, che il quiritico adopera nel commento al testo
nell' editto, mi mi era logico parlare di statueri e

dicere in rapporto al novum ius

^{est} = Averebate è più credere che per il solo fatto de decernere
equivolge a statueri, in tutti i casi in cui vi è un divieto
come nelle cautiones, interdeta ed in integram restituti,
si ebbe un ius statueri e quindi un ius dicere - Infatti
l' editto parlava di un novum ius statueri, il che un
avere affatto nella concessione dei rimedi putori contem-
plati nell' editto. Si potrebbe se non si pensa a ciò
nella concessione di edicta repentina, nella soluzione
di casi nuovi, ma non così nell' applicazione di princi-
pi già consueti nell' editto

=
he è affatto provato che ius non significa diritto obiettivo,
non ~~quiritico~~ quiritico, ma "regime quiritico", che il pretore
statuiva col suo decreto -

16 fantesca è l' interpretazione del binomio ius dicere
iudicium dare iudicare iudicare. Il termine ius dicere
significherebbe semplicemente provvedere pronunciare

167
mentre si diceva che si deve avere anche il
contenuto pratico del provvedimento: che intanto
avessimo allora le leggi, che indicavano il contenuto
del provvedimento, di nominare anche il provvedimento
in questa vaga maniera? Basterebbe indicare gli atti
concreti della procedura - he' è vero che nei casi in cui
si dice è riferito alla direttiva della direttiva in pros.
non vi sarebbe alcuna enunciazione di norme; però
non si direbbe che non vi fosse uno specifico atto processuale di
enunciazione di norme - e nessuno ha mai detto che
vi fosse - ma una norma da applicare ed interpretare
che comunque sempre presupposta e ciò in sostanza volere
indicare l'espressione -

p. 20. Se si è voluto ad attribuire ad autori classici,
e in particolare a Licrone, una regolare ignoranza
rispetto alla distinzione imperium - iudicium, non
era non avrebbe avuto la più cognizione, mentre è
chiaro che qui non si verrebbe in tema di classificazione
sistematica di concetti, ma di concreti ed effettivi poteri
statuali, che erano ben delineati e rigorosamente delimitati -
nati -

p. 28 non è affatto vero che *magis iuferi sunt quam iurisdictionis significati* che gli altri pur essendo giurisdizionali sono contraddistinti da un particolare carattere quello del potere personale del magistrato

p. 31 In D. 5.1.12 è evidente il ~~contrasto~~ quanto avviene il f. e cioè che la iurdictio si fonda nell' *imperium* (*propter vim imperii*), ma non si identifica con esso -

p. 32 ~~non~~ Per gli altri testi, è del tutto ostentatamente trascurata qualsiasi critica esegetica: mentre l'alterazione *N. est* è evidente e cronologica il G. era in grado di esaminare il problema -

p. 34 Il evidente abbaglio ha preso il G. allorché riferisce CIL V 1874 in cui si parla di *iurdictio pupillarum* ed. il titolo di Paolo (libro I editio secunda de iurisdictione tutelari: Vat. Frag. 247) alla *iurdictio voluntaria* e alla *tutoris datio*, mentre si tratta della *coquisio del praetor tutelaris* -

In sostanza è il concetto stesso fondamentale che sembra assai poco meditato: una *iurdictio* che consiste nel potere (statuire, dire) in un vincolo, in un rapporto giuridico concreto (*ius*) fra privati in un rapporto ad *ext. str.*

117

nente, a garanzia dell'interesse sociale. A parte il fatto che dal lato documentario non vi è alcuna prova che i Romani la pensassero così, è del tutto impossibile vedere nel processo qual'è questo "requiem quiritario concreto", che il magistrato impone.

La stessa differenza nei problemi argenti nei testi di G. manifesta per il ~~problema~~ stesso fatto di fatto, nel quale p. 48 si parla della *condemnatio pecuniaria* - la letteratura più recente è trascorsa, come lo scritto di Brauzio sul *flaccus* (latini e romani) -

p. 49 Ingiustificata è l'idea che il vero procedimento probatorio si sia svolto nella *Lexis* e. sacramentis davanti al magistrato: che cosa è il rituale dell'azione se non esattamente il riprodursi della *conten* *victuta*, che il magistrato rifera con l'adire di lasciare *actio* *ta* *con* (*mitite aucto rem*). E' cioè il G. *veniens* una parola!

p. 61 E' assurdo dire che il rifiuto di accettare la formula nell'*actio in rem* equivalga alla *confessio facte* ed è

o intenditori quasi fondenti: appunto perciò non si è il
requisito della confesso -

p. 63 la spiegazione che il G. dà del nuovo principio relativo
all'indebitamento nelle azioni usate e presentate e cioè che nelle
prime non produce l'indebitamento in presenza della sola
con e nelle seconde di tutto il patrimonio è fatto di
equivoco, perché id est *id est* sembra con il semplice
motivo pratico, che può consigliare il concetto a difesa
della ragione equitativa della istituzione -

Nella base di argomenti così deboli, come quelli esposti, il G.
ritiene di poter condannare la loro dottrina, secondo la quale
si sarebbe passati dall'arbitrio all'interdetto arbitrato, e vede
di assumere un contrario sviluppo e cioè alla fine del magi-
strato - quella arbitrata. Inoltre è assolutamente fantastico
ritenere che le parti si sottopressero a *id est* (p. 64) -

p. 72 la critica al Massari, secondo la quale la formula non potrebbe
avere natura costituzionale, perciò in tal caso le parti sarebbero
state libere di stabilire come meglio di esse per ^{concepit} ~~consentire~~
nel giudizio, è molto ingenua: la natura ~~costituzionale~~ non
impone necessariamente ~~la libertà costituzionale~~, che anzi
in un sistema tipico, questa libertà non esiste per nulla
il contratto consistente, se mai, nella pura e semplice

168
istituzione del *id est*, ma, questo istituto, le conseguenze
dell'azione sono stabilite nel diritto e non possono essere rimorse
alla volontà delle parti.

L'indifferenza del G. per la letteratura italiana al
Wlassari, come anche delle sue funzioni, è *arbitraria!*
La ^{recante} ~~piena~~ reazione contro l'opinione dominante nella
matteia arbitrale del processo e contro la tesi del Wl. è
appunto fatta da me ed il G. non lo ricorda nemmeno -

In complesso il candidato presenta ^{in questo lavoro} notevoli qualità positive, indi-
pendenza di giudizio, originalità di vedute. Ma l'autore per la
sua tesi lo trascina a deduzioni e conclusioni troppo numerose
e affrettate, senza nemmeno figurarsi di ritardare e tentare di
superarli.

L'origine dei testi è molto raramente impiegata e si usa
spesso improprio.

La sanzione della legge e la perfezione della norma
giuridica -

ignoranza del *testato* di coinvolgere il problema della lex loci
nell'età delle XII ~~Tabule~~ (p. 18) -

ignoranza del fatto che *id est* nel potere limitato del
giudice nell'età prebuziana esisteva (p. 16) -

164

Ad statuas confugere. - avrebbe radici genuinamente romane e cioè l'inviolabilità del simulacro dell'imperatore -

La critica s. B. 48.19.28 non pare molto persuasiva, perché il testo così com'è non è a posto nemmeno per dirlo giustificato in cui esisteva il confugere ad statuas: certo però il testo è alterato e il f. ne nota l'illogicità, se pure non da una

(p. 5) giustificazione adeguata -

Non mi sembra in complesso sufficientemente spiegato il motivo per il quale nel diritto giust. il confugere avrebbe goduto un'importanza -

— Caput -

molto fine come interpretazione del *truholismus* parentino mi sembra l'idea che l'acquisto o la perdita d'una cosa vengono fatti stringendo ed abbandonando la cosa stessa con la mano, mentre l'attribuzione ad un individuo di una qualità o di una condizione, che ne trasforma la personalità,

(p. 7) non può essere ~~del~~ del capo -

Fondamento della *tribunicia potestas* - Indagare ben lontano dalle testimonianze storiche, la quale tende a dimostrare che la *potestas* dei tribuni deriva dal loro carattere sacro -

rex, praetores e pontifices - ipotesi sull'esistenza originaria di tre *praetores* di cui uno *maximus* -

174
Tesi interessante, riferimenti dell'unicità tra la posizione
del prot. max. col collegio e del prot. maximus respectu
et collegii -

Aqua et igni interditta =

Anche questo è un libro in cui si rivelano le qualità
di intelligenza e di critica del card. e l'interpretazione
del testo di Lic. pro Roscio Am. 10.30 è assai ben
fatta ~~e giunge a risultati nuovi del~~ e la polemica contro la
Kos e altri autori (Shachau-Davidson; Levy) ne
avvantaggia -

Parsons

MA

ultima in ordine di tempo, quella dell'
 Nella storia a. pecuniae tricesima, il B. prende le
 mosse dall'originamento de u. d. 15. 1. 3. 8 Ulpiano
 fu della stip. pecunae ex compositis in m. a. tricesi-
 me pecuniae d'argomento a. in per ritenere che
 quest'azione aveva la struttura di m. a. ex stipulata
 derivante dalla stip. pecunae, che aveva pagatura secondo
 l'uso le constitutiones di postulo tricesimo. (p. 1-24)

[La dimostrazione sembra condotta con notevole
 vigore esegitico e buoni argomenti: rimane però
 ancora dubbio il motivo per il quale un'azione
 come quella di stip. pecunae prendesse il nome di
 a. tricesime pecuniae].

Il B. cerca poi di dimostrare che la stip. pecunae nella
 fu di fine autonoma, non propriamente cioè un'attu-
 stipulazione puramente, argomentando dal fatto che se tra
 la comitatio pecunae indipendentemente dalla colpa del
 debitore, siccome che è sempre quella della stip. pecunae
 autonoma (p. 24 segg.) questa stip. pecunae servirebbe
 a garantire la semplice convenzione non postulata
 di azione, ed identificandosi così con l'a. pecuniae
 tricesime (p. 36). ecc.

[non rimane ancora qui vacante il motivo per
 il quale allora quest'a. ex stipulata, che
 non avrebbe nulla di nuovo, quella stessa
 denno in nome a. pecuniae tricesime].

[A proposito del famoso frammento Callimachus
p. 74 mutuum pecuniam accepit (S. 45. 1. 722. 1) il
B. qua rilevando più volte le successive menzioni
del testo, continua a ritenere decisivo nella
testenza. Ma in tal modo, senza giustificare le ragioni
si obbliga, tutta la critica della data volta!]-

p. 76 la critica che oppone il B. alle sue argomentazioni
del testo circa il contratto del negozio, mi pare ancora
abbastanza sensata.

p. 107 sq. Particolarmente interessante è l'ipotesi che
nella traiettoria pecuniaria sine pecunia si apriva
l'a. certa creatio pecuniae, senza poter chiedere
gli interessi, mentre se questi poi erano stati
pagati al debitore, questa poteva essere penaliz-
zata nell'exceptio facti, se si avventurava
a richiederne la restituzione -

Resto alle conclusioni l'impegno di un
doppio regime del negozio, secondo se si fosse
o non stipulato una pecunia e non si em-
prande se si non doveva essere usuale

in tal caso la stip. usurarium, come io avevo
fosterato, dal momento che senza il caso
e senza la stip. poteva le usure non
poterono essere richieste] - 112

[Ben motivate con la funzione pratica di
esecutiva una eccezione sul debito ed
evitare liti contrastanti con le esigenze del
negozio è la stip. pœne] - 118

[Il B. pone anche in risalto che il requisito
del periculum non era esecutibile per diritto
giustinianeo, in cui era poteri essere esclusi
nelle parti.]

[Infine sembra abbastanza fine la contrazione
per il di. quasi dell'agere come conditio ex
lege.]

In complesso a torto si era ritenuto, che si veda
nel candidato la piena padronanza della critica
del testo, la conoscenza degli istituti di diritto
privato, in qualche modo emersi con il problema

della p. b., grande diligenza nell'esame della
dottrina, frangere di anelito e aspirato. Nentra-
frase dommatica e di sintesi.

nei lavori relativi al risentimento, notevole qualità
di cultura; così nella recessione al dänmark,
sul processo attico e la sua influenza nell'ortona,
con delle varie note e sentenze, nelle quali l'ereget.
della parte e la ricostruzione del diritto classico vengono
brillantemente adoperati come per intendere taluni
adoni di contrazione a interpretazione del diritto antico
e moderno - e tra esse è particolarmente da segna-
lare quella sulla ragione di contratto quadruplo,
su cui si appoggia la comune opinione che il contratto
quadruplo si ricollega alla lites contestata -
con infine nelle varie voci attate per essere enciclopedi-
che.

La produzione di questo candidato è varia e ricca,
e si è andata sempre più affinando nella coltura
e lunga fatica rivolta alla ricerca scientifica e
nella pratica più che documentata nell'insinuamento.
I risultati conseguiti sono notevoli, se pure non

sempre accettabili; sono comunque perseguiti
 con tenace lavoro e probati d'intenti e tentativi
 per mezzo di una lusinghiera autentica, che ri-
 vela il travaglio di una mente esaltata. Il rif-
 gungere sempre più soddisfacenti ed eleganti.
 Inoltre, nei primi lavori nei quali venivano
 presi in esame singoli problemi ^{e con l'incisione} ~~di natura letteraria~~
 ritratti, il candidato è giunto attraverso ^{la sua} qualche
~~semplice~~ lunga esperienza, condotta per oltre
 tre lustri, a venirmi sempre più ampia e spaziosa.
 Se, come negli studi sulla deposizione del Bracco
 unghero, che rivelano soltanto una parte di
 risultati raggiunti, non da presupponiamo una
 serie assai vasta di ricerche, le quali è ragionevole
 che da altri e perimenti significativi in un territorio
 finora poco studiato del Dnieproumano.
 In complesso si tratta di un candidato, che
 merita particolare considerazione.

lavori precedenti

177

Nello studio sull' *Auctoritas patrum*, è contenuto un'ampia
 rassegna storica sullo sviluppo dell' *auctoritas patrum*
 giungendo a risultati spesso innovatori e interessanti.
 Particolare riguardo merita il rapporto tra l'*aucto-
 ritas* in genere nel dir. pubblico e quella del dir. privato
 notando le differenze --

➔ *Manumissio per mensam e appositionem patrum*

146

foi II. 7 e nella proprietà provinciale, nei quali
si rivela l'acutezza della condotta a proponere nuove
vie per risolvere difficili e dibattuti problemi
erogatici. Alcuni commissari hanno manifestato

dubbi sull'esattezza della tesi sostenuta e sulle
argomentazioni^{argomenti} opposte nell'A. contro l'alterazione del
"testo N. 10".

Del pari fuissimo è stato giudicato l'ultimo
contributo, di cui sentì, sulla validità del legato per
indivisione e con altri, in cui ancora una
volta si riconosce la completa padronanza degli
istituti del D. romano privato e del diritto dei
popoli. Il libro su manes e matrimonio, per
con qualche discorso sulle testamento, è stato
giudicato un forte contributo a questo discorso problematico.
Le voci su Fidei e su Fidei-Netis sono accorate
e ~~acutissime~~ vive e intelligenti; il corso sul Prose
ha pregi sistematici notevoli.

Infine i libri sul matrimonio nel diritto dei
popoli e sul matrimonio nel diritto antico
manifestano la profonda cultura e l'attitudine della

B. a leggere anche in questi campi

874

negli studi sulla legislazione del Romano Impero il B. ¹⁸⁸
rivela la sua qualità metodologica, allorchè pone
come lingua generale della ricerca quella di un'epoca
e fornisce dati storici propri dell'epoca classica e
di quella giustiniana (p. 6 seg.); quelle di ^{avvanzato} ~~avanzato~~
e saggio storico, allorchè nota la difficoltà che si sono
rispetto all'efficacia dei rescritti nell'età postclassica
e in genere nella storia delle fonti, giuridiche all'applicabilità
delle disposizioni nei territori dell'impero; infine
vanno ~~ben~~ considerate con estremo interesse i risultati
esposti in sintesi approfondite, le quali presuppongono
ricerche assai ampie e pazienti nelle fonti.

L'ampliamento della nozione della proprietà, suo ad
includervi i vari tipi di possesso e godimento fondiario,
il conseguente studio dei modi di acquisto e perdita
della proprietà a tutti i tipi, l'uso delle rei vindictis
etc.; l'analisi dei singoli istituti, come il
dominium, il ius perpetuum, il ius emphiteuticum
etc., la superficies, l'emphyteusis e così via,
sono tra i più mi & copiosi risultati dell'opera.

Le Martius: riferisce su Costello = numerica
 X Riuteri - di ispirata costruttive - lavori
 prevalentemente analitici - con esort. et
 rigenerata -

Vollera: mancanza di senso storico-
 argomenti per il M. romano M. M. M.
 diritto medievale.

A particolari critiche si legge il lavoro
 sul diritto familiare, sulle pretese limitazioni
 di del p. f., appendice All'adrogatio e
 sulla partecipazione ad esse del pontifex -
 sulla Peroli

—
 ignoranza del materiale relativo alla Chiesa
 orientali per intendere il problema dello stramento
 Mole: -

—
 riservamento in caso di abbandono della cultura.

Minuta

AL

Espresso ^{Roma} ¹⁹
~~Espresso~~ ¹⁹ ~~la~~ ^{la} ~~lavori~~ ^{lavori} ~~del~~ ^{del} ~~foglio~~ ^{foglio}
sulle ~~fonti~~ ^{fonti} ~~periodiche~~ ^{periodiche} -

Prot. N. - Div.

Titolo - Classe

Albertario : suoi ~~libri~~ ^{libri} ~~storici~~ ^{storici} e ~~opere~~ ^{opere} -

Non ~~sono~~ ^{si} ~~può~~ ^{può} ~~riprendere~~ ^{riprendere} - non

Risposta a

del

Div. Sez. N.

si ~~riprende~~ ^{riprende} ~~qualità~~ ^{qualità} ~~considerabili~~ ^{considerabili} = ~~avere~~ ^{avere}
nella ~~spem~~ ^{spem} ~~di~~ ^{di} ~~riprenderli~~ ^{riprenderli} ~~perché~~ ^{perché} ~~non~~ ^{non} ~~sono~~ ^{sono}
che ~~si~~ ^{si} ~~può~~ ^{può} ~~riprendere~~ ^{riprendere} ~~in~~ ⁱⁿ ~~alcuni~~ ^{alcuni} ~~libri~~ ^{libri} -
~~riprenderli~~ ^{riprenderli}

OGGETTO

Maneggio - mancanza di ~~intelligenza~~ ^{intelligenza}
errori nella ~~tratt.~~ ^{tratt.} della ~~videnza~~ ^{videnza} =
ignoranza della ~~lett.~~ ^{lett.} nel ~~lavoro~~ ^{lavoro}
nella ~~condizione~~ ^{condizione} della ~~struttura~~ ^{struttura} =

Fatta da il

Copiata da

Collaz. da

19 ~~errori~~ ^{errori} - ~~errori~~ ^{errori} ~~causa~~ ^{causa} ~~probata~~ ^{probata}
con ~~autocritica~~ ^{autocritica} ~~storica~~ ^{storica} della ~~legitt.~~ ^{legitt.}
usati ~~per~~ ^{per} ~~sub~~ ^{sub} ~~resumere~~ ^{resumere} ~~materiali~~ ^{materiali} -

101
Lolazzi: Xé accento em tutti - em
Albuquerque no e

Le Mertius: notevole miglioramento dei lavori precedenti - utili contributi nel problema dell'espropriazione - rapporti al lavoro.

Potter: lavori ^{di campo} nuovi - entusiasmo del lavoro - profonda probità nella ricerca - contributi utili -

Il diritto associativo: fenomeno qui A qui, in forma zione completa.

Espropriazione p. p. u. - lavoro molto utile

Efficacia no motivata

Donazioni - ipotesi probabile -

Il diritto del lavoro:

Il corso del lavoro con punto di vista di vicinarietà - questo - utilità dei suoi contributi.

Abbotario: insufficiente nel dir. privato -

non ha profondo senso giuridico, non

accentuata informazione storica ed archeologica -

già - di vulgazione bene ripresentata -

MODULARIO
P. L. g - 1605

Minuta

AL miglioramento della prosa più
recente. notevole uniformità in linea
della prot. di Orto pensa e pubblico -

Prot. N. - Div.

Titolo Mele sotto l'aspetto greco,
- migliore giudizio sotto l'aspetto storico.

Risposta a D'archeologia -
del ovest -

Div. Sez. apri che ~~pubblico~~ le vi ad altri
- studi di modo da ammettere la

OGGETTO collaborazione felice -

..... Analisi - tipo di studio riferito agli
studi più prosaici - alto e interessante
però divulgativa -

Fatta da il 19

Copiata da Dele 221 19

Collaz. da frustole 19

Bozza =

184

de martius - quindi estremamente favorevole -

Postum ^{sens N ammirazione -}
prodromie che fa more alla scienza

romantistica

conplenza sui costumi: apre un'una
via alla ricerca -

Actio per opinione: passaggio dalla procedura
per leg. act. alla proc. per formulas = influenza
della letteratura posteriore -

manus e manuscritti: utilità della critica
e profondità di critiche -

per II 7: lavoro molto apprezzato

Manuscritti del diritto nei papiri - lavoro

N importanza notevolissima = con un'una -
zone della lett. straniera -

Legato per l'indizione: critica della

Principi

Trattato di diritto -

Il problema qualitativo e della attitudine
storica -

Albertazzi - achemare il coltito N. K. M. e Volterra
quindi presenza e sviluppo vivo e splendente
fatti mi sempre con la qualità N. K. M.
origine - sottolinea a volte sulla sua
importanza.

Due gruppi: 1) M. M. a) M. M. M. M. M. M.
b) processo

continuare a fornire la presenza e fornire gli strumenti
per raggiungere la sua finalità - rapporto
costante tra questi e della psicologia

processo
tutti con sullo studio nel processo, tutti a
molta considerazione, nella distinzione
fra usi e processi

fig. II.7 : osservazioni sulle parti prede
in una espressione uti fuis habere primum
verso nel processo: sistematica - una non
di qualità -

MODULARE
P. L. - 100

Minuta

subbi nella ten' - Pop. stanco - qui ed a
dite tempore a' p'p'ri
sanguine
collo
crescente
collaz. da

AL

Proresso dell'ager publicus - la non felice
Roma, 19

Prot. N.

di complesso condotta fra i suoi gliori tem per-
uenti, che si sono presentati nel corso
corso quindi con asterole, originalita',
- Div.

Titolo

intelligenza via a adita -
- Classe
- tutto parvenire -

Risposta a

del

Angio - assoluta inoparidenza
pensiero - originalita' e potenza eccezionale

Div.

lenno papirologico : informazioni N Angio

OGGETTO

tempore N sta Nra N razza -

Centurioni : parte in luce opera eccellente

Acti per spornissem : paraggio al p'ncipio
franchere -

Fatta da

Dignita' del p'ncipio : lenno eccellente
il influenza nella lett. posteriore e

Copiato da

Particolarmente

Collaz. da

Proresso dell' a . p . assoluta competenza
e potenza dialettica

Senato della Repubblica - Archivio Storico
Lai D. 7 lenno per appispona
quella del Ciapenni - Apoteo p.v.

Il martire, debolezza N senso storico, eresia unipolarità
metodica, ricchezza N informazione e cura
dei dettagli - maggiore sobrietà e sintesi -

Pollone - entusiasmo e capacità N lavoro, volontà
N maggiore meditazione e approfondimento -

Albertario - inutilità delle opere N svalutazione - il
che merita di essere considerato: serietà N spi-
rito scientifico - serietà e limpidezza, predilezione
una chiarezza, problemi particolari ben risolti, come
il concetto N publicus -

Dus gerendum, varietà N significati secondo le
strutture, la difficoltà sul tema -

Sensibilità storica e limpidezza N pensiero e sforzo
N raggiungere la verità, dati considerabili, ma de-
notevoli, una tesi N locus sempre esistente,
ma che l'A. potrà in un prossimo lavoro
essere migliore -

Aracynis - giudizio migliore N quello N Albertario:
una delle migliori prove e di migliori elementi del
corso - un buon studio analitico di un buon momento -

188

Colazzi - Werke bome in terra N. R. anche sul us
gluticum - affari tenui -
analisi: qualche volta deficiente in terra e nel
lato logico ed estetico -
proliente del concetto N. in gemitum - metodo
con la separazione dei vari generi - manomzo
di utroque vegetica approfitta -
più vicini ad Albertus - Amato in Aragon
e anche in V. e de M.

Lepi
de Meritis: efficienza vegetiche - e N. metodo
avere N. problemi di struttura e N. origini stru-
ture pure in origine filologiche -

Tolera - efficienza filologiche - manomzo N.
informazione di ricerche specificate sul terreno
fruibili -

Il lavoro sul manomzo patrimonii più essere
voluto più provvedimento

Albertus - primie fil. aff. stud. - un certo us-
gigno - senza prologio - materoll
manomzo - poco chiarezza N. ite -

tolerant corvi - modestia -

non può essere preso in considerazione -

189

Arancio - migliore il loro nella astratto, con
alcuni spunti spicci nelle note -

poesia - fantasia scientifica aperta -

vicinaggio -

Solazzi - corvi nell'essenza nella loro astratto,
audacia e leggerezza nel suono

lavoro in patrimonio -

alla pari di Castello -

tato la mancanza di particolari
qualità costruttive e difetti generali
dell'impugnazione e del voto N, mentre
altri ~~non~~ hanno ~~lasciato~~

~~non~~ ritenuto senso storico e
giuridico, l'impudenza di pensiero
~~non~~ suppletivo altresì
e l'utilità delle indagini da
tenersi ancora dibattute e decise.

Particolarmente uno dei concorrenti
sari ha ritenuto di indicare nel
candidato uno delle migliori
figure storiche, che si presentano
a questo concorso ed

1972 temp

certamente un uomo ~~speciale~~
N. scienziato ~~e~~
30 della ~~scienza~~ ~~economica~~
~~parte~~ ~~scrittore~~.

Nell'esame particolare dei
contributi, la commissione ha
giudicato che nei lavori si

ritrova pubblico romano hanno

caratteristiche meramente divulgative
~~e sono~~ e sono più di interesse scientifico
mentre ~~in~~ altri lavori dello
stesso tempo, come il creato

di ius publicum e ius privatum

di ius publicum e ius privatum

~~tra~~ in licentia publica

In alcuni concetti del diritto
pubblico romano ~~hanno~~ ^{ha} ~~hanno~~ ^{ha} ~~hanno~~ ^{ha}

luogo a ~~documenti~~ ^{documenti} volutazioni

Tra i due volumi
~~di due~~ ^{di} libri nel ius gentium

è appreso meglio quello su

ricerca in tema di ius gentium,
nell'altro

mentre ~~in~~ ⁱⁿ quello sul concetto

di ius gentium si è notato in

vari concetti ~~di~~ ^{di} ~~pubblici~~ ^{pubblici}

~~di un~~ ^{di un} ~~tempo~~ ^{tempo} ~~di~~ ^{di} ~~ricerca~~ ^{ricerca}

in e di mezzi troppo

12
cristiane nel decidere se ius gen-
tium. forse un vago concetto univo-
co saliente ovvero ^{aperte} ~~per~~ un più
preciso ^{e ristretto} riferimento al regime dei
rapporti giuridici fra romani e
stranieri

rispetto all'entità

157

dei risultati raggiunti ed alla
degnità importante della questione
nel complesso, il condito è

una notevole ~~personalità~~

studio, ^{anche} che a parere della

patron maggioranza della commissione

plurimi fatti ^{migliori} ~~esistenti~~ se

una ^{solietà} ~~imporsi~~ ~~raccomanda~~ e

spazio N. Sintes e se non

provare il tuo impegno non
nella ~~vidua~~

soltanto ~~in terra~~ ~~di più~~ ~~tratto~~

atica si riprende e prima

avrebbe ^{pre} ~~conveniente~~ ~~storica~~ nelle

196
indagine sui problemi di ~~crisi~~
storica e ~~comunista~~

~~stato~~ di ~~essi~~ istituti con-
creti di diritto privato, nelle
quali le sue doti migliori
potranno adeguatamente cimen-
tarsi.

Lepti.

102

La Commissione ha ~~approvato~~
la possibile ricerca di questa
credita e il suo scopo di mi-
padronarsi del mito esecutivo.

L'Autaria era ha constatato
che vi sono
unanimemente ~~grossi~~ e

~~alcuni~~
~~preoccupanti~~ errori nell'inter-
pretazione delle frodi, nonché

~~variabilità~~
talvolta equivoci nell'inter-

ligenza delle epimonia avvertite.

~~malattia con la sintomatologia~~ ^{malattia}

deficienze di importazione metabolica,
grazie, soprattutto considerando il
sul patrimonio
lavoro, in cui la condiziona
attraverso una spura di cura
fitologica sul valore di alcuni
termini ritratti e poter risol-
vere gravi ed acuti problemi
di origine.

Particolarmente, la commis-
sione ha constatato la verità

degli opuscoli conquisiti per rendere
 attendibile la base che il testo
 autentico delle XII Tavole fosse
 quello contenuto in Cicerone, a
 proposito dell' ~~eredità~~ ~~eredità~~
 successione del suus e dell' adju-
 tus in genere del tentativo
 Herile di distruggere numerose
 testimonianze delle fratri ⁱⁿ cri-
 tosto con le espressioni de?

La seconda parte di questo
 lavoro, quella sui numeri
 patrimoniali, ha suscitato
 dubbi non meno notevoli,
 sebbene qualche commistione
 abbia creduto di sergere in
 essa fatti migliori.

Il libro sulle missioni in
 progressione è apparso miglio-
 re e qualche critica ad
 opinioni recambemente mani-
 festate nella natura è sem-
 brata ad ^{alcuni} ~~pot~~ emarginate. Ma
 la costruzione giuridica autonoma
 alla natura delle missioni
 è stata giudicata ~~assai~~ debole e
 inadeguata.
 Pesantezza dell'esposizione ed
 errori esecutivi sono stati no-

de Foro

706

La Commissione ha apprezzato
le doti d' intelligenza e di serietà
del candidato, l'acutezza dello
spirito giuridico e la particolare
bravura di talune indagini. Il
periodo intermedio della vita
scientifica di questo autore è
appreso il migliore. In esso
sono stati dati contributi utili
e spesso brillanti, sempre limpi-
di nel pensiero e chiari nell'espo-

d'ordine. Ricorsa nella per una
 fase si avvertono difetti di metodo
 e polissa esposizione di ^{ricerche} ~~teoriche~~
 terminologiche, ~~teoriche~~ che in
 gran parte costituiscono il presup-
 posto del lavoro, ma non sono di
 per se parte del lavoro metodico.
 Nell'ultima fase di attività
 del candidato, probabilmente anche
 in dipendenza della situazione
 eccezionale e delle difficoltà
 degli anni della guerra, talune

toti nel lavoro sulla ristretto
bombarca, nelle cui note qua
e la sono apparsi spunti di
un certo interesse.

In complesso è risultata un
dubio
~~definita~~ pronunzia scientifica,
che non sembra corrispondere
agli spzi, ~~peraltro~~ ~~degna~~ di
~~vibrio~~, ~~e di~~ ~~la~~ alla posizione
che la credita ha posto nel
suo lavoro -

107
Mi sembrava oscurato, più
che limpido e più faticoso il
pensiero e basculata l'informa-
zione. ~~La commissione è molto felice~~
~~mentre Duque si~~ ~~conferma~~
~~non~~ ~~il lavoro che~~ ~~gli~~ ~~2~~
~~lavori~~ ~~non~~ ~~sono~~ ~~all'~~ ~~stadio~~ ~~di~~
~~precedenti~~, ~~la~~ ~~Commissione~~ ~~si~~
augura che il De Lido in successi-
vi studi possa vedere la pie-
missione del suo ingegno.

Pensando all'esame di Luigi

Luigi, ~~la~~ ~~Commissione~~ ~~si~~ ~~conferma~~
1887

Alfeno Taro ha suscitato perplessità, ²⁶
in quanto il suo scritto non ha riferito di
fare la Palimpsesti dei frammenti di questa
opera, né ha è riuscito a far rivivere in un
quadro vigoroso la figura del giurista
antico, ma si è limitato a raccogliere
i testi, ordinandoli secondo i vari
istituti e tralasciando talvolta i rituali
tali della critica esegetica. Negli studi
degli Stati di fatto si videro una certa
nebulosità, e si vide trascinata una parte
della lett. sul progresso di diritto, nell'ulti-
mo lavoro sulla causa dell'azione
quid'aria si notano effetti analoghi.
Migliori sono invece le recensioni
a questo studio e lo studio sul Dico.

anche per problemi di vi. no. uno
 si nota ancora qualche iniquità.
 Più forte è lo studio sulla Pedagogia
 di Herio, in cui si viene l'interesse
 nel cond'nto anche per problemi inguit
 a parti letterarie.

Il gruppo dei lavori sulla repressione
 penale del falso documentato e sulla
 repressione dei documenti è
 appreso assai buono, per l'entusiasmo
 nell'indagine. L'utilità dei risultati
^{Aspetti giuridici}
~~Centrale~~ è lo studio dell'origine
 storica dell'art. 199, con. vi.

~~metodi e tendenze della scienza~~

~~romanistica è apparsa ecc...~~

~~Il libro sul movimento oggetto~~

di rapporti giuridici privati risente della giovanile inesperienza, offre

~~un~~ un lungo e affuso esame

terminologico, che è solo presupposto

dell'indagine ^{la quale} e manca di

parte oggettiva costruttiva. Lo studio

Ei vincit probatio critiche

una ricerca sull'opera della Pisa,

nella quale se si riscontra

deve essere di pensiero ed interesse

Riccolma =

29

La commissione ha considerato
l'anno ^{il nuovo romanzo} per ~~la romanista~~ ed
il vivo desiderio del candidato di
lavorare nel campo romanistico,
documentati anche nel fatto che
nei luoghi eolorosi an cui
di prigioni il R. ha
modo di tenere corsi di integra-
mento di storia del Rinascimento
una sua con i pochi mezzi

per lui disponibili. La Commissione
 ha apprezzato ~~stato~~ la chiarezza
 dell'esposizione e la lucidità del
 pensiero dei contributi, che rivol-
 gono alla prima fase della sua
 attività, ma ha constatato
 ad un tempo la scarsità di
~~risultati~~ ~~in merito~~ la mancanza
 di un particolare approfondi-
 mento di problemi, nonché di
 indagini penetranti nel campo
 del diritto privato. Per esigenze

da la Commissione ha il tempo
 di trovarsi di fronte ad uno studio
 pienamente
 non ancora formulato.

Nell'ordine dei tripli lavori
 il gruppo degli studi su Argentina
 e sulla legislazione argentina
 è apparsa di solito bene informato,
 ma di scarsa originalità e
 profondità di senso storico-giuri-
 dico.

La miscelanea storico-critica
 contiene alcune buone espressioni
 a un genere è condotto senza

errori saltem commiserunt homines
 resolutio de Principes
 rescriptum. Do scritto "aena
 sul Rescum, riprende un istituto,
 si una problema di origine, limitando
 tanto la ricerca alla retro
 interpretazione del testo di Varro,
 ne sul rescum. Il lavoro
 su exceptio ~~de~~ vel facti vel
 - ~~de~~ rei si ~~causa~~
 Mi è la prima parte di
 una più ampia ricerca
~~substantiva~~, nella quale vengono
 riferiti i risultati raggiunti

della dottrina romanistica
 su questi temi. Lo studio, dettato
 scritto, nel Giurista dell'Adis-
 loys ^{non} ha ~~è~~ ~~però~~ utile,
 per risolvere i numerosi problemi
 che vi sono in singoli paragrafi
 di questo documento giurico; è
 stato anche notato qualche ~~caso~~ ^{ricordo}
~~caso~~ su norme positive di
 diritto romano.

Si scrive in maggio a S. Weyer,
 sulle condizioni attuali, ^{del} ~~la~~ ~~recessione~~ ~~alle~~ ~~quale~~ ~~di~~ ~~la~~ ~~forza~~
 romano in Germania e testi-
 monianza la avere del ~~crisis~~

per ~~un~~ uomini e fatti della ²¹⁹
Scienza umanistica.

ius gentium come diritto creato dal pretore peregrino.
(parte della dottrina cit. a pag. 6)

p. 9 L'interpretazione fondamentale secondo cui è inverosimile che un medesimo espressione sia usata in varie accezioni semplicemente giuriste, senza che vi sia un nesso logico tra queste, - in vista della quale il ius g. nei rapporti internazionali deve essere ricaduto sotto la categoria primitiva e del tutto arbitraria.



Lo sviluppo delle categorie del Aquifoto N. D. tra i rapporti tra romani e peregrini e rapporto comuni ai vari popoli, sarebbe improbabile (p. 9 segg).

a) nelle fonti ius gentium non è riferito mai nel senso di dir. comune ai Romani e peregrini.

b) l'espressione ius gentium sarebbe inadeguata: si direbbe ius peregrinorum.

c) un cristiano opera di diritto, al titolo di ius gentium e ciò sarebbe inverosimile, se si fosse trattato di un complesso di norme contrapposte al ius civile.

d) nessun giurista prima di Adriano parlò del i. g. = (come se noi prevedessimo tutte le opere dei giuristi posteriori e fossimo in grado di guidare tutte le concezioni di questi!).

La accorta ed estesa la dottrina comune circa l'origine
della tutela dei peregrini devota al pretore, con nota che
i rapporti con i tributi si chiamano i. g. e soprattutto
che si è cominciato a parlare di i. g. dai giuristi
repubblicani in tal senso - (p. 17)

p. 18 I. g. sarebbe in origine il diritto che vige presso tutti i
popoli indipendentemente da ogni aspetto di un loro stato
E' molto superficiale il rito che si tratterebbe di
un concetto unitario, non di verità assoluta, "per cui non
ha alcuna importanza il momento che istituiti venissero
dai Romani non giurano un regime per tutti i
popoli".

p. 19 La legge sull'importazione è visibile nel trattato
A spiegare l'assenza di tutela contro la estorsione. I. g.
di rapporti commerciali - che anche avvenuta ad
opera dei giuristi classici nel 2° sec. p.C.

p. 20 approfondire i Basti...

p. 41 armonia de il popolo etrusco, vita culturale superiore a tutti gli
altri, con il termine *gajim* per designare la monarchia deficiente

del popolo rispetto al popolo che sembra un'eco della
propaganda nazista (p. 42)

55) come N. indotta dalla *Res Gestae* V. 10 -

testo frammentato in *Cicerone de off III. 17. 69* -

pag 72 d. g. è il diritto della società umana - E quale?

Come qui si fa la caduta di una ^{elemento} parte della tripartizione
cioè quello corrispondente alla *societas universa gentis*?

per quanto concerne il *ius civile*, è del tutto arbitrario

ritenere che l'espressione come in *qui iustitiam civitatis*

allude a coloro che vivono nella stessa civitas e non già
all'intera civitas.

La dimostrazione che un governo non è ispirato in
senso di *ius iustitiam civile* in *divo*, *collocata* etc
non sembra quanto sperata (ad es. per *coll.* vedi pag
102 seg.)

Le conclusioni sul *ius civile* al termine nei testi retrospicivi
sono queste (p. 112 seg.) sul senso che il termine
è ispirato come principio di principi universali: non
in quanto a *historia* di principi non già *voluntate*

4-
costante presso tutti i popoli, con "scritta", come 218
tali (p. 113) è chiara l'istituzione con il suo
naturale -

per l'interp. di 2. 12. 15. 67 (lebo) essendo = come ho già rilevato e
fatto di un glossario: ho fatto un'ipotesi sul rapporto tra i
p. 115. l'azione di quoniam inebriatum peccatum sine ad
glossario e una gentium a frustumano (Ricorda pg. 263 -

p. 116 i più antichi quoniam de paribus di una gentium -
compono e fois

p. 118 il rito di Proprio, come è servito nella compilazio-
ne, viene adoperato per contenere de Proprio con esso
la categoria del i. g. come diritto regolato i rapporti con
i peregrini. Argomento e di tanto! e per il più con
essendo così in presenza del testo originario

p. 122 Il punto si trova nelle l. del d., tanto più utile
dopo la mia esplicita richiesta sta nel testo de agli, come
in genere l'autenticità, sono costati a attribuire a i
quoniam classici. Semplici e ingenui. Secondo il d.
fuo conosciuta solo il concetto generico di i. g. utilizzato
a fois. costanti di ingenuità norme e istituzioni

applicati in Roma nei rapporti fra romani e peregrini 214
" e perciò sono ritenuti inattuamente, - nella inf.
frase sistematica classica - istituiti i. g. sia quanto
concerni a vari popoli -

La rilevanza offerta al pensiero, tra l'altro, nell'esplicita
concezione di quelle e fin, in senso giuridico storico, è
più o meno che quanto si legge nel Ver. non appartenere
a fin -

=

p. 136 Il modo col quale l. circa si rinvoglia
N. fin 3. 132, 133 è veramente rilevante:
fra le più ritenute, de fin ritenute de la fin
e la fin, il nome transcrittura di i. un
arava non è stata creata a tutti i popoli ?!

Se poi si vuole de nella u. 1 a p. 122 si afferma che
l'indagine sul test N. fin sarebbe stata a me nulla
nel il fin de la fin, così in sostanza la
critica sarebbe aprioristica! In tutto non è questo
ho fin non ritenute gli argomenti addotti a proposito
di singoli testi.

p. 165 = Escludere che Papiniano non si richiami mai, 22s
il concetto di *ius gentium* è palesemente accettato!

Metodicamente = il sistema di procedere ad un'analisi
razionale del testo, ripercorrendo per autore, con la crescente
necessità di riassumere le conclusioni più volte, alla
fine del singolo capitolo, e alla fine del libro, dimostra
che il condotta non ha ~~quasi~~ qualità di critica
costante. Il fatto stesso che ogni capitolo due volumi
di 700 pagine ad un argomento solo, che poteva in
una dissertazione di maggiore rigore essere esaurito in
molto meno spazio, dimostra i difetti dell'opera.
E per il riferire rinfacciate le opinioni di altri,
talvolta solo per accettarle, il riferire tutte le
minime controversie di interpretazione sui testi, talvolta
senza aggiungere nulla di nuovo, conferma questo
giudizio non del tutto favorevole sulle varie qualità
di critica contenute nel condotta.

In una certa hereditas - d'argomento con il quale egli tenta di superare la difficoltà che il commentario di meo vede, pur non avendo alcuna accettazione di edente, e cioè che l'hereditas è una res, e che è giuridicamente conseguente che si diventa heres, come nella i. c. della proprietà si diventa proprietario, è chiaramente erroneo: perché nella i. c. della proprietà, il cedente è proprietario, mentre nella i. c. dell'eredità il cedente non è erede -

Il punto centrale della tesi di A. è che l'adizione crea un vincolo di natura obbligatori del successore

(p. 26) verso l'eredità - che le obbligazioni non intercorrono necessariamente tra persona e persona - e che quindi l'adizione non si trasmette perché non si trasmettono le obbligazioni - ma i testi sono presi alla lettera ed è difficile ammettere che l'adizione tecnicamente un'obbligazione, almeno nelle parti classiche -

31
11

Nello studio su *Successio in ius*, l'A. rinuncia al rilievo che l'espressione *s. i. u.* appare in testi alterati e già in gran parte ritenuti tali dal B. Senonché mentre il B. riteneva che l'alterazione si limitasse ad inserire la nozione dell'*universitas* l'A. crede che proprio il concetto di *Successio in ius* non sia classico. Ma i rilievi eseguiti sui giuristi sono tutt'altro che convincenti (ad es. pag. 26): assolutamente fantastica è ad es. l'ipotesi che per il fatto che nel codice la *Successio in ius* compare in due costituzioni l'una di *Foriano* (e due dell'a. 238) ed in una quarta di *Constantino*, ciò provenga che siamo di fronte ad una raccolta, ~~essenziale~~ forse licenziata ad un solo re, delle cost. di *Foriano*, manipolata da *Constantino* (a pag. 28) e che un'enumerazione di metodi interpolazionistici assai grossi, per la quale non è possibile sostenere l'alterazione di tutti i testi, soltanto perché nella maggioranza di essi un determinato concetto appare alterato e la stessa non ricorre in testi prequistuzianei!

Per quanto concerne la *s. i. locum* l'A. ritiene che in tutti i testi giurici (ad esempio di IV. 34) *s. i. locum* sta per *necessaria* "necessa", "al posto" di un altro e che in IV. 34 la diversa espres-

113 31

sione è frutto di attribuzione sovrana e scialla. Inoltre in
tutte le altre parti prequistoriane l'espressione sta nel
senso suddetto, e così nelle Ist. quistoriane ed in numerosi
testi del Digesto. Invece in altri testi, dove in locum volere
"nella produzione" del Depurto, si tratta di interp. Non accade
qui i rilievi eretici un. non sempre giusti e talvolta
sembrano avvertiti (ad. es. p. 42); a p. 43 nell'esercizio
x 8. 6. 2. 7. 13 l'A. si muove che con obit nisi e che
con poterit e non si avverte che la risposta è nel testo,
la mancanza di un esemplare di peere non è dovuta
perché peere è adoperato nel senso di argere, etc. Il
fz. è alterato, e il candidato avrebbe potuto ricercare meglio
le ragioni, soprattutto rilevando la stranezza della costruzione,
per la quale il soggetto di obit e poterit è costituito da
un periodo ipotetico (si successa nisi et dolo feci) - (si dolo
caro etc.)

Naturalmente la parte di maggior rilievo, dove al solito
si rilevano le qualità più notevoli del candidato, è quella
in cui passa a discutere il concetto di necessitas di Pontano.

Ma qui nota che egli insiste soprattutto nelle analogie

puramente estrinseca con l'uso del termine necessere in
altri campi della vita sociale, in cui certo non vi è il
impulso dei debiti o di particolari responsabilità inerenti alla
persona cui si succede. E' chiaro che il concetto tecnico
di necessere è diverso da quello meramente sociale, per
essersi di comune ciò, che in entrambi le situazioni si
è un soggetto che prende il posto d'un altro.

a p. 112 L'Amb. confuta da confronto istituito nel Bonafato tra
la necesserie nelle responsabilità del romano e quella
nei debiti del dir. privato. Egli ritiene che il romano rappresenta
il corpo sociale : ciò non è affatto vero, perché la forma
della rappresentatività del potere è tipica dello Stato mo-
derno, ma non è certo da ammettere per l'età antica.

a p. 117. L'argomento ricostruttivo che l'A. fornisce nel fatto che fino
parlando delle altre necesserie non che esse non
sono state introdotte nell' XII Tar. in quell'età,
e cioè che dunque la nec. ereditaria fu introdotta alle
XII Tar. non è assolutamente sicuro.

229

p. 134 - I clienti nel metodo interpolazionistico sono molto
disentellati - e proprio l'Ambrosiano in quelle cose
(as es. nella critica delle espressioni di successo in latinum)
si è abbandonato alle esagerazioni, da qui conclude -

Il metodo adeguato, di rinviare cioè del testo in cui si parla
rispetto a determinati istituti. Dies Aug., è certamente
giusto.

p. 158 - A proposito del postulato, l'Ambrosiano conclude
l'interpol. N. 8.43.2.21.1. quale sarebbe l'ordine
l'idea della interpolazione del testo al capitulo
Invece questa costruzione quidam è dubbia.
conservata o ricoperta?

Le obiezioni in fatto a frammo sono eccessive: in
facto his vis est non è espressione corretta - Tutti i fatti
detti nell'Ambrosiano in his riguardano il terzo
in e non il primo - Gli esempi addotti per
p. 243 lo stile N. frammo non sono calzanti.

p. 147 nelle ipotesi dell'evoluzione del testo il
aduce il confronto tra l'epoca tra di elezione
Costantino? frazi -

p. 153 Nella prefazione... Senato della Repubblica - Archivio Storico

Nel f. A. Americano di Torino

226

p. 214. E' questo che l'adempimento al tempo di farsi
è necessario, ed anche se non è stato nelle sue
per materia di.

Ma non si ha l'adempimento in ogni caso. Ma solo una
spiegazione, o una, per ora vale solo nell'ordine.
non vale nel problema. E nel testamento.

p. 246 A proposito del suo articolo sul problema
di libertà, accolta la sua di libertà.

per la libertà non si può dire quella
classica del principio?

p. 324 come che è stato a un rapporto giuridico
contrastato con la violazione obbligatoria del suo
presupposto di fatto.

(p. 363 a anche la legge è un fatto giuridico!)

p. 358 come una transazione = contro le leggi

giuridiche. (e tutti conoscono bene e quindi a
logica giuridica?)

Regime della violenza - (1939)

È un lavoro, nel quale si ribadisce la tesi che il negozio vizioso da violenza, ora sempre voluto, sia che fosse formale sia che fosse non formale -
 diligente esame dei testi, senza originalità -

Strumento stile come prova del matrimonio (1938)

Aligante esame dei testi, (patristici, papiri etc.) -
 sull'uso di redigere lo strumento stile -

matrimonio e concubinato (1940)

Minuta e diligente raccolta del materiale -
 lavoro di carattere analitico, nel quale non si rivela
 una capacità e robustezza di sintesi -

Studi sul diritto familiare e gentilizio (1942)

Il candidato presenta anche, in stile scritto, un lavoro sulla condizione giuridica dello straniero in Roma in particolare sul diritto familiare - Egli inizia con l'esporre le recenti vicende della natura del vincolo che univa le città latine a Roma e quanto erano ad esse legati da foedus, amicitia ed hospitium - Espone i vari tipi di trattati internazionali: Esamina la posizione dei vari peregrini ed in particolare di vari Latini - Il regime della federazione latina = le norme di diritto familiare latino contenute nella lex Sulpensiana, da cui desume l'identità della famiglia romana e di quelle latine (queste erano una serie di istituti ancora, nel II sec. a. C. p. 14 e nel I dell'era cristiana !!) - Inoltre notizie di vari istituti di dir. priv. comuni ai latini e Romani ancora nelle leggi latine per stabilire chi fosse latino - Sul punto della condizione giuridica del latino sostiene, che essendo identico il diritto in Roma a quello latino, ad respingere la comunione spiccia della esclusività del diritto romano, come detto da altri citazioni - Essendo comune a tutti i latini Roma in principio non ebbe esecuz. di un dir. civile proprio (! p. 27) -

[L'obiezione fondamentale a tutto questo discorso semplificato è che l'identità fra dir. romano e latino si rivela in un testo di epoca tarda, come la lex Sulpensiana, che può benissimo rappresentare una estensione del dir. rom. ai latini di municipi e colonie, che costituivano per sempre una categoria tutta particolare di latini !] -

229
Diede poi esaminata la posizione dei peregrini, il
conubium, la capacità giuridica del p., il conubium
e la capacità di agire, distinguendo la fase anteriore al
prator peregr. da quella posteriore. Nella d'originale
o de. unoco -

Per quanto concerne il problema dello status, il C. ritiene
che lo status libertatis non fosse originariamente in
riferimento alle gentes, bensì fosse connesso al nomen
patrum -

[In tutta questa prima parte non vi è as-
solutamente nulla che presenti un qualche in-
teresse!]

La parte seconda comincia con l'estrema esigenza di
porre in risalto, come si riconosce, che i testi delle Inst. giurine
sono anteriori alla cost. di Licinella del 212 e che i testi di
fais hanno un valore per la ricostruzione del dir. in età clas-
sica -

La spiegazione che il C. dà del conubium e della
conseguente nomen, che il figlio segue la condizione del
padre etc. cioè "lo studio di civiltà" dei due popoli
non dovrà essere così differente o almeno nel
metodo di legittimo l'uso la Regione peculiare alla
donna e l'altro all'uomo (p. 3) è pacifica!

170

tutta questa parte è anch'essa meramente espositiva: i risultati sono ovvi. I testi sono ripetuti senza alcun cenno critico -

Anche in questo ultimo lavoro si notano le stesse ripetizioni di righe costruttive e di contenuti, che negli altri.

Questo candidato è notevole per la produzione ampia e ricca, fervore di ricerche e serietà nel lavoro. Egli mostra particolare predilezione per temi di diritto pubblico e di diritto penale ed anche i suoi lavori sull'espropriazione per pubblica utilità e sul diritto associativo sono al limite tra il diritto pubblico ed il diritto privato.

Il progresso che si rivela nei suoi ultimi studi è ineccepibile: maggiore chiarezza di pensiero, rigore di logica e forza di critica. Particolarmente vanno segnalati il nuovo contributo al problema della espropriazione nel dir. romano ed il volume sui rapporti di lavoro nel dir. romano. Nello studio su *Emptio ab invito* l'A. sottopone ad una approfondita interpretazione il testo di Cic. de leg. agr. F. 4. 14, rilevando che il termine *iniuriosum* riferito all'*emptio ab invito* sta in corrispondenza con il termine *quasi stusum* riferito all'*e. a non invito* e che essendo il secondo usato vicinamente ciò non essere anche il primo.

L'A. pone poi di esaminare i rapporti coi altrettanti
delle fonti, precisando che l'appropriatezza non costituisce
un "tipo" o "istituto", ma procedimento, che trova
pres. in virtù del potere di comando del magistrato

Il volume nei Rapporti di lavoro presenta un tentativo
di esposizione e sistematizzazione unitaria dei rapporti
giuridici attivanti al lavoro. ~~Questo~~ Il libro è diviso in
una parte generale, nella quale viene fissato il concetto
di operaie, l'oggetto delle obblig. di lavoro, i soggetti,
l'adempimento, le garanzie, le tre istituzioni e l'attività
della obblig. di lavoro. In una parte speciale sono
trattati i vari contratti che producono obblig. di lavoro,
locatio operarii, locatio operis, compromesso di pratica
lavoro o commissoria, prestazioni liberali, - il
contratto di apprendistato, la pecunia di operaie del
liberto, nonché tutti gli altri contratti nei quali
divinano obblig. di lavoro, stipul, mandata etc.
Infine viene trattato della rilevanza del lavoro
nell'ordinamento giuridico, in rapporto alla
giurisdizione di al capitale (specificatio, societas); nei

212
confidenti di alcuni modi di acquisto (occupatio, fructus
sul pos. di buona fede, locatio et esse fructus, agr
reservas) e nei rapporti di vicinanza -

Segue infine la parte concernente la disciplina interna
del lavoro e l'interesse dello Stato.

Non certamente disadatti se mi opportuno, tenendo presente
il sistema romano, trattare del lavoro in un senso un
ampio di diritto - ma dal punto di vista della cono-
scenza del pensiero giuridico romano intorno ai rap-
porti scaturiti per oggetto il lavoro, un quadro completo
non è affatto sterile.

Qui e là si nota qualche difetto. Ad
es. l'interpretazione di D. 19. 5. 5. 2, in cui il D.R.
vuol vedere una prova del superamento della concezione
del lavoro come res per verso il lavoro come fetuum, è
certo sbagliata, perché si tratta in esso proprio della
locatio di un opus, come la tabula picta -

(p. 35) In 7. 12. 6. 65. 8 è trovata la lett. nella conditio
in verbi -; a p. 57 sulla distribuita della prestazione
è citato solo il lavoro in 8. 65. 1. 5. 6. per un 40 è

prova che le prestazioni di opere fossero Nitidissimi in
 parti, ma che esse erano arricciate alle prestazioni
 di genere e quindi la Nitidissima avveniva " numero
 e viceversa il testo è riferito a p. 79, ma esso abbisogna di altre
 osservazioni - la questione della determinazione del tempo dell'og-
 getto della prestazione sembra trattata molto sommari-
 mente; a p. 83 il concetto di perpetuo obligatio
 non sembra essere usato correttamente, perché il perimento
 è avvenuto prima del tempo dell'adempimento; vice-
 versa è usato bene a p. 84; a p. 88 mi sembra
 di accennare alla garanzia personale di una coltura
 il lasso di tempo e non si tiene conto delle ultime
 letterature; mi sembra di essere di buona fede e
 ignorare una parte della letteratura sul tema, etc.

nello studio sulle efficienze normative delle
 istituzioni imperiali (1941) il SR. si occupa del problema
 dell'intervento imperiale rispetto alla funzione punitiva.
 Egli ritorna sulla tesi già sostenuta nel lavoro Arbitrium
 iudicantis e istituzioni imperiali (1939), secondo la quale
 nell'età dei Severi il giudice era libero nei confronti del
 sistema punitivo dell'ord., come si sarebbe principalmente
 in D. 48.19.13. riferito a quanto - Ricorso nei rep-

parti delle costituzioni imperiali il giudice è vinco-
 lato, sia riguardo ai crimini rigorosamente repressi
 in via ordinaria, sia riguardo ai resti repressi solo con
 la procedura straordinaria. Tuttavia l'elenco n°
 9.47.18.1.1, che è fondamentale in questo tema non
 sembra approfondito (p.20) e la genericità del testo
 è deturcata per il motivo che esso è in contrasto
 con i principi della pena fissa dominanti nel corso
 intero, cioè in un certo senso con un motivo
 aprioristico. Con anche la confutazione delle
 contrarie tesi del Levy ^{sull'interp. del testo} non sembra condotta con
 sufficiente rigore e approfondimento. A p. 23 si
 resume nel frammento citato che "un numero rilevante
 di figure criminali era represso con pena fissa
 delle costituzioni imperiali" mentre il Parlamento
 si occupava solo degli "expiatores" - ai conclusivi
 alle quali perviene l'A. s'inquadrano in fondo
 nelle medesime tendenze di negare un vero troppo
 profondo rispetto al diritto penale tra età classica e
 postclassica, ma esse ci sembrano troppo ambiziose.

Il candidato presenta come lavori principali i due
 volumi sul concetto di ins gentium e Ricchezza in
 tema di ins gentium, i quali costituiscono in realtà
 due parti di una medesima ricerca. Ricchezza di
 informazione, di una padronanza del materiale
 testuale, ricerca minuta ed estesa fino ai dettagli,
 sono le qualità predominanti. Non direi invece che
 il candidato dimostri di procedere grandi qualità
 costruttive e robustezza di sintesi. Il riferire diffu-
 samente le opinioni altrui, talvolta solo per accettarle,
 il fermarsi sulle più minute controversie
 di interpretazione dei testi, talvolta per puro lusso
 di erudizione, lo stesso fatto di procedere ad un'analisi
 dei testi, distinguendo quivista e quivista,
 con la conseguente necessità di riassumere le con-
 clusioni più volte, alla fine dei singoli capi-
 toli ed alla fine del libro, confermano il suddetto
 giudizio. Del resto l'argomento esaminato poteva
 essere di studio di una *ipotesi* o *ipotesi* esaminate

in spazio minore.

Il candidato è degno di considerazione da una volta che si sia spogliato di questi giovanili difetti, le sue alte qualità non mancheranno di affinarsi e ~~si faranno~~ ^{si} rivelarsi in modi di interessanti contributi.

Per quanto concerne il merito delle tesi sostenute, ~~invece~~ ^{all'incirca} l' ~~esortazione~~ ^{trattazione} del candidato non è riuscita a scovare le sue convinzioni sul tema a cui ho dovuto riferire che il d. non sempre si rende conto degli argomenti addotti in senso critico. Ad. es., il punto debole nella tesi del d., tanto più debole dopo gli espliciti rilievi da me formulati, consiste in ciò che egli, seguendo in ciò le tradizioni dell'antichità, è costretto ad attribuire ai classici Huzolari ingenuità. Secondo il d. può conoscere solo il concetto generico di i. g. utilizzato a fine

231
schematici per inquadrare norme ed istituti applicati ai Romani nei rapporti tra romani e peregrini "e perciò non ritenuti ingenuamente - nella insufficiente sistematica classica - istituti i. g. in quanto comuni a vari popoli." (p. 123) ha stessa rilevanza affinità "però non tra l'azione influenzata da correnti nuove di pensiero e fin avrebbe dovuto vedere il d. almeno ad approfittare questo lato della ricerca.

Di fatto poi alcuni rilievi su singoli punti:

- a) la mancanza nelle fonti di una definizione del i. g. come diritto comune ai Romani e ai peregrini, non è argomento serio -
- b) la mancanza di un'opera dal titolo de iure gentium sarebbe incontestabile, se si fosse trattato di un complesso contrapposto al ius civile: no, perché nella sistematica delle fonti il i. g. viene assunto volta a volta o nel i. civile o nel i. praetorium, ma ciò non porta nella contro la ~~teoria~~ ^{nozione} di i. g. quale diritto comune a Romani e peregrini.

c) norma giurista prima N Adriano quella di
i. g. = come se noi procedessimo tutte le cose
dei giuristi padri!

d) l'espressione ius gentium è inadeguata:
e sarebbe detto ius peregrinum: e perché?
era un diritto romano comune ai peregrini, non
un diritto di peregrini.

Particolare meraviglia suscita l'asserzione che il
concetto di ius gentium come diritto vigente presso
(p. 18) tutti i popoli sarebbe un concetto romano, una
concezione una verità assoluta "per cui non ha
alcuna importanza constatare se istituti così detti
dei Romani iuris gentium non vigevano presso tutti
i popoli" - ciò significa che i giuristi romani,
o erano del tutto ignoranti dello stato del diritto
presso gli altri popoli - il che è incredibile in specie
per l'età imperiale - o escentricamente usavano
concetti sbagliati!

Nel libro su *Ricerche in tema N ius gentium*, il Lombardi
tentò di dimostrare che non sono dovute le definizioni di
essere *ius gentium* attribuite nei testi e taluni istituti.

A Commissione della ~~Astoria~~ dell' *ius gentium*, egli ritiene che la
distinzione tra *ius gentium* e *ius civile* - dal lato storico
lo era talmente assurda, che a presiedere all' esame dei
testi, bisogna senz'altro respingerla - Il fatto che i *Principia*
consegna il testo di Papiniano ai 8. 48. 5. 39 e cancella
l' *ius gentium* (p. 8) è trascritto dal L. in esemplare
leggerezza - *Quoniam factis iure adhibere ostendit* nella
de non c'era l' *ius gentium* (p. 25) perché non era
parla a proposito delle *ius gentium* *ius civile*. E non si comprende
che *factis* non aveva bisogno di parlare di ciò, perché la
distinzione era tralasciata per *ius civile*, voleva per *ius*
finale ~~e comunque il suo ruolo però~~

A p. 28 circa N *liberari* dell' *ius gentium* testimoniano N
Coll. 6. 3. 1, sostenendo che *ius civile* del § 1, inteso comunemente
come contrapposto di *ius gentium*, tra invece si intendere in
contrapposto a *lex*. Come se al tempo di Paolo fosse seriamente
ostacolo l' antitesi tra *ius civile* e *lex*! e come se in forza
di una legge che *primitiva* o una *primitiva* il *ius civile*
ha *primitiva*!

la parte colare debolezza dell' unipolarità di nota a p.
 46, in cui si cerca di spiegare il motivo per il quale
 l'istituzione avrebbe ricevuto la ristigione, e cioè quella
 di scusare la donna nei suoi più liberi, e scusarla solo
 se ha agito per ignoranza nei suoi più gravi. E che
 motivo aveva l'istituzione di far parte questa ristigione nella
 il contesto di una gestione, se non l'era stato nella fase
 anteriore la doppia categoria. Il tutto trascritto è
 poi la differenza tra di. uomini e di. rivoltosi.

A p. 46 b si respingono le mie conclusioni sopra volute
 gli argomenti sostanziali e prendendo spunto dal fatto che
 la ristigione appare in altri elenchi.

Stipulazioni - In tutti tentativi di spiegare perché ^{in un certo senso} non

sono clonate
 un gestore -

In sintesi è l'ampliamento della categoria che
 risulta antistorica -

I libri di di. pubblico sono zero e contengono errori

Missio -

Superficialità nella critica dei testi - (p. 8 : ^{C. 11.50.2} quaeritur in oca di quaeritur - non dice quali siano gli indizi per l'alterazione di causa - actio nem - ;

D. 45. 5. 37 (pag. 9) interp. di [sua] senza adduzione prove -

D. 15. 1. 23 (p. 10) è errata l'esegesi, in quanto gli altri testi addotti per dimostrare la durata del frumento. Non è esplicitamente che il venditore è tenuto alle cautele dovute in facti se non ha ancora trasferito il possesso, mentre in questo frammento non è affatto previsto ~~che~~ tale trasferimento

D. 41. 5. 2. 4 la ricostruzione di questo frammento è molto semplice (p. 15)

pluristica e ad ogni modo la parte nella quale conveniva fermarsi, ai fini della tesi della non durata del *quingens praetorium* è appena accennata (p. 18)

C. 6. 54. 3 (p. 21) affermazione, senza prove, dell'interp.

C. 6. 54. 5 (p. 27) critica aprioristica dell'opinione del Blazzi, in quanto si adduce come argomento che la *missio* non poteva avere scopi di garanzia, cioè proprio quel che si dovrebbe provare -

D. 42. 4. 7. 16 (p. 49) interp. sostituita senza prove

nissio nella c. d. i.
e contro il Dr. Roberto per la successione Antonomastica

(cfr. p. 4)

Per quanto concerne la natura quiviviva della successione si
solvendo la causa, la d. sostiene che la successione si accordava
non già per il credito, ma per la mancata defensione ed
argomentata dal p. d. direttivo di Licenza, nel quale il
motivo centrale della difesa è costituito nel fatto che
(p. 46) vi era stato un procuratore, il quale d'esse redazioni -
Ma questa prova non è decisiva, perché bisognerebbe
dimostrare che la successione non si poteva accordare per
il credito, il che non risulta affatto dai testi citati.
D'altra parte, Licenza dimostra anche che successione nella successione a
testo, come ha riferito il p. d. -
p. 48. 5. 33.1 (p. 47) non decisivo è l'argomento tratto da questo
testo, perché all'ipotesi poteva benissimo riferirsi ad una
ipotesi di successione per mancata defensione -

p. 91 troppo numerario è l'accanto alle leggi del Carmelito
sull'obbligo -
viceversa un dubbio abilitato per quanto la critica
alle leggi del Porruca sulla funzione di pena della

Terminologia del patrimonio -

^{talvolta} Si riferisce agli stessi effetti che sono apparsi nel lavoro precedente
e cioè ^{un uso di} ~~un uso di~~ testi sfogati al servizio della propria
test. At. es. in CIL IX 471 (pag. 27) dove evidentemente
famiglia designa gli schiavi (familiamque manu manum
univert), l'ostacolo è superato con il rilievo che il testatore
non aveva altro elemento umano a lui soggetto oltre gli
schiavi. Ma questo non prova affatto che famiglia designasse
l'elemento umano in genere!

p. 43 non è affatto vero che la libertà del testatore andò
storicamente restringendosi: è piuttosto vero il contrario e
tutte le leggi limitatrici concernono i legati e la Ruffa
Luciani le successioni si. Nell'età romana si riceveva
stato minorata la libertà di testare e non sono
un resto

p. 51 Problemi fondamentali del dir. ereditario, come quelle nella
possibilità dell'acquisto di essere erede sono trattati in 243
note con notevole superficialità: in particolare l' A.
equivoca nella critica a Solazzi, ponendo nel medesimo
piano l'acquisto e il familiae emptor, mentre il
paragone istituito dal Solazzi concerne soltanto l'acquisto
del ius hereditarium, che in entrambi i casi viene
fatto da chi è già proprietario delle singole cose,
che l'acquisto possa divenire heres con l'usucapione,
mentre non può divenire erede senz'altro in virtù
della successione legittima non è affatto una contraddi-
zione, perché l'usucapione opera a suo favore come
opererebbe a favore di qualsiasi altra persona

La tesi sostenuta dalla d. è che il testo di Cicerone, che
riferiva il preetto succursore, si prof. in testato iustitium
familiae praemiaque suis adque gentiliunque orto,
riproduce erroneamente il diritto delle III Tavole, perché
acquisto sarebbero i sui nell'età rogiana e più
tardi soltanto avrebbero avuto in eredità le differenze -
zioni.

Questa tesi però avrebbe importanza in esame
avvicini più profondi del diritto ereditario e delle sue

struttura primitiva e non limitarsi soltanto ad un semplice esame dei testi sulle nozioni di adrogatus.

p. 70
29p.

Per quanto concerne la ulteriore ricerca relativa ai poteri del curator furiosus, dopo la L. hoc conferma nella sua idea che familia e pecunia designavano autem Nucleo, tutto è vero che per il furiosus si parla soltanto di pecunia - l'interpretazione dei testi non è soddisfacente.

p. 71

§. 1. 6. 2. m. non prova affatto che il curator non avesse potere sulle pecunie attribuite al furiosus, ma soltanto che la patria potestas non si estingueva: il che è inevitabile, ma appunto perché continuano ad essere pecunie essere esercitate dal curator.

§. 24. 2. 4 prova che il curatore della furiosa non poteva invadere il repudium, non perché, come dice la L. egli non poteva violare la volontà del furioso, ma perché non poteva sostituirsi ad essa nell'esercizio di poteri strettamente personali.

§. I. I. 180 prova solo per la tutela, né come vuole

esclude che il curatore, fin a quando non fosse nominato un tutore ex testamentum o per costituzione di legge, il ~~curatore~~ curatore non potesse intervenire negli affari della pupilla.

Nel par. il divieto di manomettere prova che il curatore non poteva eripere deliberatamente atti, perciò erano caduti l'amministrazione, ma non già che egli non aveva poteri sui sottoposti.

Anche per il patrimonio giustamente la D. rilesa (p. 84) che il curatore aveva una potestas, che non era però dominica (importante critica asserzioni nei testi e specialmente X. Tusc. III. 5. 11 in cui si dice che le ~~res~~ res vestitus al ~~curatore~~ furioso non essere dominica nella sua casa).

Essa avrebbe esercitato nell'alienatio, usata la potestas in loco, conseguentemente, sarebbe il potere di obbligare il furioso - e quindi per l'età primitiva di farlo in necesse fantastico!

Comunque, questo lavoro nonostante i rilievi sui singoli punti è il riflesso di un'ipotesi - si sarebbe infatti elaborata un'ipotesi di ordine strutturale e una eresia - mostra qualità critiche ^{sufficienti} e conoscenza dei problemi trattati.

247
Il lavoro Appunti in tema di *Restitutio bonorum* è una ricerca espositiva sui §§ 9-12 N. 8. 62. 4-7 nei quali si tratta della *bonorum restitutio* nel *furioso* *indefensus* - L'A. respinge la tesi che si fosse una *causa autonoma* nell'editto e l'altra, più potente del *beneficium*, che *fundatur* sul *restitutio* del *testo*, ammette una *causa* *concreta* per il *beneficium* *lucro* e *preceduta* da una *causa* *cognitiva*. *Illecito* si sarebbe una *equiparazione* tra *furiosus* ed *absens*. La ragione per la quale ciò sarebbe stato *invalutato* nei *testi* è la *non* *causa* nel *pro* che *quiritianus* non ammetteva la *restitutio* dei *boni* nell'*absens*. *Ho* *pro* la *D. con* *la* *lex* *del* *S.* che qui si sarebbe stato un *coro* *classico* di *bonorum* *restitutio*. *Essa* *ritiene* che una *bonorum* *restitutio* non si era in *diritto* *classico* nemmeno per i *pupilli*, mentre in *diritto* *quiritiano* si concedeva in *tal* *caso* appunto una *restitutio* con l'*obbligo* di *restituire* il *superfluum* e tale *regola* sarebbe stata *estesa* al *furioso*, che i *beneficium* *paragono* nella *stessa* *giurisdizione* del *pupillo* -

C'è da rilevare che la *battezzazione* nell'argomento è in *quasi* *totalmente* *giusta* *molte* *in* *note* *in* *inferiusculis*, che

appesantiscono il testo in modo intollerabile e
pregiudicano la chiarezza nel pensiero e nel ragio-
namento. Spesso la restituzione è meramente enigma-
tica. L'impidezza e l'inecitate di pensiero non sono
certo ~~una~~ qualità di questa cosiddetta - Prosa qua-
però riconosce che ~~il~~ ~~metodo~~ ~~missiones~~ a questo
nuovo libro esegetico l'A. ha fatto parecchia
strada e si è meglio penetrata con il metodo
critico.

=

Il volume mio Digesto N. Alfonso Tars, se presenta
 indifferente per la notevole uniditività di esprimere il pensiero
 di questo giurista, presenta dubbi notevoli non soltanto
 in rapporto al sistema adottato, ma anche in rapporto
 all'indagine sui singoli testi.

L'A. infatti raccoglie i testi secondo il sistema
 moderno, mentre avrebbe stato più corretto riferire
 criticamente la Paleogene dell'opera del giurista.

Per quanto concerne i testi molto spesso sono addirittura
 trascurate le discussioni della dottrina, le critiche
 formulate, etc. Ad esempio, nel §. 5.1 è
 ignorato che esiste uno studio specifico sul concetto
 di ~~navis~~ e N parti della nave, come è del resto assai
 frequentemente esaminato il problema delle parti di
 essa.

Del funzionalismo §. 8. 5.8.5, relativo alle
 uniditività il §. 5. si spiega in mezza pagina

24
Al documento sono anche stati scritti riferimenti:
Sulla espressione del fatto documentale in D.
Romano (1937); La produzione dei documenti nel
processo romano classico (1937); Ancora sulla produ-
zione dei documenti nel processo romano (1939)

Nel primo di questi lavori si determinano i limiti
originari della lex Cornelia de falsis, la sua appli-
cabilità ai testamenti e le successive ampliamen-
ti.

Nel secondo si sostiene che la nozione dell'originari-
tà dei documenti nel processo dell'ordo ~~era~~^{era}
costituita da uomini privati; invece nella cogniti-
e. o. la mancata esistenza si riflette nella
prova. - Nel terzo si esamina la disc. postclaudiana
l'esistenza esplicita e rifiuto di provare
nel ~~proposito~~ di porre un ulteriore contributo alla
conoscenza dell'obbligo di presentare i documenti,
ricordando che fu istituito nella C. IV. 21. 22
in base tale obbligo anche al terzo estraneo al
rapporto cui il documento si riferisce - Viene poi
ribadita la chiarezza dell'actio in factum per la
produzione dei ~~documenti~~^{critici} brachieri e si rife-
renza

de l'obbligo era iscritto nel testo inesplicitamente nel
conseguimento di un riconoscimento più di pace - Ricorda
l'obbligo iscritto in finit. ha il fine lo scopo di fornire al
giuristi documenti utili per la pace - (edito) - L'obbligo di
fornire i documenti è posto più in relazione con la progres-
siva stabilizzazione del processo.

Però infine trattato il problema dell'autenticità si
espono dei giuristi, si fanno dei giudizi - e dei rescritti
imposti nella c. c. o. Non sembra sufficientemente
sviluppato l'argomento (pag. 21) che nel diritto precedente
alla cost. N. 21 del 292 fosse presente l'enti-
fazione dei rescritti originali, ed che l'A. ritiene che
il natura dei rescritti è piuttosto quella di un parere
dell'imperatore che di norme giuridiche - dopo infine
una base nuova nella parazione di documenti nel processo
geo-epi zio -

127 L'originale dell'art. 199 art. 60

27p

de Carlo.

~~Leopoldo~~ dei primi libri, ~~ed è~~ ^{al processo} ~~distin~~ al documento -
dati di illazione e limpidità N. esplicita - Notevoli
qualità N. costruzione giuridica, ~~avve~~ cultura, che
lode nel campo strettamente umanistico - Conoscenza delle
fonti, anche letterarie e degli scrittori N. diritto canonico,
numeri riferimenti al diritto moderno, come ad es. nelle
scritte nell'opera delle piazze, in cui le opinioni della
filosofia e dei ottimi nei libri rari sono acciampate
te esaminate - Le fonti bizantine sono tenute in
questo conto.

Molto più è lo studio nella più giorni N.
hevo, che risolve con criteri giuridici i problemi
nessanti nelle fonti letterarie -
Ricorda i libri ^{come i Dig. di Alfonso VIII etc.}
I libri maggiori del diritto canonico il
documento e lo scritto in Xigenti N. Alfonso
Varo. ^{ed si aggiunge ora il documento delle}
^{caus. p. 1000}
Lo studio sul documento ^{oggetto di rapporti giuridici}
privati è un'urto, e di cui sono documenti

271

gli elementi del movimento di trascrizione, attraverso
di sviluppi storici -

Ameyo = volume della scuola di cui si
spiega la storia più
recente -

si va a trovare nel tempo
precedente al libro - storico e univ. -
giurista =

corso fortiori : erro

Alfredo Vero : nessuno, non fatto

Non per scrivere =

comunicazione negli ultimi libri che

una cosa all'abozzo di prima -

del primo intendendo ed arguendo che

in libri necessari per usare la

visione del suo abozzo / cronologia

eccezionale / -

Colozzi = di storia della lingua di
Ameyo -

manus e matrimonio -

L'A. ritorna a sostegno della tesi del Volterra quanto espone pag. I. 114, e cioè che la coemptio poteva farsi anche con chi non era marito, per una causa diversa dal matrimonio, o anche col proprio marito; ciò prova che la coemptio non è un atto costitutivo del matrimonio -

La manus è però nell'età antica inestinguibile nel matrimonio: prova dunque dei caratteri della famiglia primitiva, del regime della dote e la mancanza dell'obbligo di cohabitare; all'acquisto fa caso della manus -

Giustamente che tra le prime tradizioni della coemptio, dell'usus e della confarreatio, ^{l'usus} non erano modi di cost. del matrimonio, ma d'acquisto della manus, la coemptio era modo cost. del matrimonio e d'acquisto della manus.; la confarreatio, che al tempo di fuo serviva solo all'acquisto della m. e in epoca antica serviva al matrimonio -

=

pag. 117 e la proprietà provinciale nota nella proprietà provinciale -

Nel primo di questi studi si sostiene che l'espressione di fuo fossero nel *uonfructus* riferita ai fuoi provinciali è classica, si confuta la tesi del Volzgi che si tratta di un glossario e quelle del Cavelli, che si tratta di sopravvivenza di terminologia di leggi repubblicane e si dimostra che il regime dei fuoi stipendiari era quello della provincia, mentre quello dei fuoi tributari era quello dell'usus, sostanzialmente analogo

all'uso fatto, un sempre relativo al repaire pubblicitario
dei fatti provinciali -

757

e distingue due fasi, quella anteriore e quella posteriore al
 Neronianus. Per la seconda non si può che particolarmente parlare
 sempre il problema, perché il Neronianus aveva coinvolto
 questi legati - respinta la loro espressione - Per la fase
 anteriore, compare l'opinione di Ausonio e Perone che il
 legato non fosse nullo, ma semplicemente inefficace,
 osservando che avrebbe un fine diverso per sempre nullo -
 Inoltre sono espresse anche l'esistenza storica
 della città causa prima del Neronianus - Licerone non
 parla del suo requisito e fine non parla della giusta
 causa, mentre Justiniano nelle Institutioni la necessità -
 Albo ne parla per primo, secondo quanto si rimane del 100,
 Pompeio non ritiene necessaria il negozio di acquisto e di
 vendita alla buona fede; Giuliano ne è invece fermo
 sostenitore.

L'atto esposto al A. è che la proprietà privata può
 essere oggetto di legato per vindictionem - La B. lo esprime
 rilevando che si tratta di testamento del papirio (C. de legibus
 l. 191 794) Turcius Erucogno l. 907, 275 e
 P.G.V. 1655. 169). Nel secondo l'A. ritiene che le forme
 usate, quello del so lego, non siano che isti. ex. re certa:
 i termini ~~si~~ si usano ~~certe~~ certo un significato peraltro
 di lego, ma nel di. del papirio sono usate ~~tratto~~ ~~per~~ ~~ist.~~ ~~di~~
 crede che ~~so~~ legato - Si esamina tutto il testo, e se ne viene

la piena corrispondenza con il testamento greco - egizio - 195
L'A. pare più a moderare il testamento in la. dunque l'ordine
qui indubbiamente vi è la piena armonia. Nel Cigno per
medesimo: non non vi è la presenza del particolare, e
ella finì del II sec. non vi era più una riga distinguendo tra
i vari tipi di legati -

Per BGU si tratta di una copia, e se certo, perché non
subito dopo il test. è creata -

^{Esprime un'indagine nel capitolo nel 31 con l'origine del processo}
^{che} ^{filler} ^{pedagogica} ^{delle} ^{fatti}, con una conoscenza
 delle società e dell'economia romana, con vivo senso cri-
 tico (si consideri ad es. la confutazione delle tesi del Car-
 dini rispetto all'ager Campanus (p. 23 segg.) e a quella
 del Lanciani) e rigore logico. La dimostrazione che
 le fonti antiche errano allorché attribuiscono alla po-
 ssessione dell'ager publicus il carattere di godimento illi-
 tumfacto meriti pagamento di un canone (vectigal)
 è ben riuscita e la spiegazione dell'errore, cioè
 il duplice significato di ager occupatorius - territorii
 occupato dal vincitore, territorii occupato da privati -
 è molto ingegnosa.

p. 45
 D'altra parte l'inclinazione a considerare lo
 stato dell'economia e della società romana non induce
 la Bozza a perdere di vista l'elemento giuridico, onde
 la confutazione delle tesi dello Zaccari, il quale
 aveva configurato in modo arbitrario l'evoluzione
 sino alle leggi querele o processo liquidale e processo
 questorio e infine a processo precario

Bene adoperato è il metodo naturalistico, per il quale la A. vuole risalire alle strutture originarie guardando alla fusione dell'istituto - Finiscono è d'indizio desunto dal fatto che la nobilitas non oppose mai alle leggi kempionia motivi di diritto ma solo ragioni di equità - onde la conferma che il rapporto era il vero fatto - la confutazione della tesi che vede nel processo un governo (o) un semplice uso è condotta riaffermando la nozione del processo secondo il Bonifante -

(p. 10) 298

La stretta relazione tra le aspirazioni plebee per abolire la piqionia per sébbi e la riforma agraria è assai (p. 16) bene posta in rilievo, con un vivo senso della stretta relazione tra i moti sociali e i fatti economici - strettamente confutata è la tesi critica, che nega fede ai dati tradizionali sulle agitazioni per la riforma agraria nel V e IV secolo -

L'analisi dei singoli dati permette di affermare che

la presenza è la forma esclusivamente patetica di spaurimento del suolo -

p. 7

p. 93 298

meno buono, in quanto costituisce una dispersione nel senso è il capitolo nell'ordinamento pretrattadico -

Ad ogni modo la dispersione, che avrebbe potuto essere esperta in sintesi, è il premonitore per l'alterazione indigne nell'origine della p.

Ministero della Pubblica Istruzione



752

AL SIG.

PROF. DE MARTINO FRANCESCO

Università di

(Napoli)

Tommaso Casavola

260

